PRG 2018

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
TOLGAMOA' SCHOFT HOA VALZEGU' ONT BERSNTOL

COMUNE DI CIVEZZANO

VARIANTE AL

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI CIVEZZANO

RELAZIONE

1 adozione

Delibera Consiglio Comunale n._05_ di data _26/_03/_2019_

2 adozione

Delibera Consiglio Comunale n._19_ di data _28/_08/_2019_

approvazione

Delibera Giunta Provinciale n._____ di data ___/___/_____

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
DIMITRI TAGLIASACCHI
Ingegnere civile e ambientale junior
iscritto al N° 3317 d'Albo
Sezione B degli
Ingegneri iuniores

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Prov. di Belluno
Dott. Ing.
D'AMBROS
Giovanbattista
1187

Comune di Civezzano
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata

via Telvana, 9 - 38045 Civezzano
tel.0461.858516 - fax 046.858952
comune@pec.comune.civezzano.tn.it

nova agenzia s.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA

nova agenzia
ARCHITETTURA + INGEGNERIA

via Santa Caterina, 45 - 38062 Arco (Tn)
via Torre Verde, 7 - 38122 Trento (Tn)
info@novagenzia.com www.novagenzia.com
Tel +39 0464 198301 - Fax +39 0464 1983010

testo aggiunto dalla presente variante in Approvazione secondo parere S013/2019/745455/18.2.2-2019-
~~testo stralciato dalla presente variante in Approvazione secondo parere S013/2019/745455/18.2.2-2019-~~

testo aggiunto dalla presente variante in Approvazione secondo parere S013/18.2.2-2019-118/EC
~~testo stralciato dalla presente variante in Approvazione secondo parere S013/18.2.2-2019-118/EC~~

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG E APPLICABILITA' DELL'ART.39 C.2 E 3 LP.15/2015	3
3.	ELABORATI DI PROGETTO	4
4.1	AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N.15 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE" APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N.8-61/LEG E S.M.I.	4
4.2	AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE E DELLA CARTOGRAFIA AL PIANO AL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ (PTC) DELL'ALTA VALSUGANA E BERSNTOL APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 531 DD.19 APRILE 2019 E PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE N.19 DD. 9 MAGGIO 2019.	12
5.1	DISAMINA DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 45 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015, N.15	16
5.2	DISAMINA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA I ADOZIONE DELLA VARIANTE (ART.37 COMMI 3 E 4 L.P.15/2015)	31
6.	DISAMINA AREE SOGGETTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015, N.15 (ART. 39 COMMA 2, LETTERA D) L.P. 4 AGOSTO 2015 N.15)	38
7.	NUOVA PREVISIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER OPERE PUBBLICHE O AL FINE DI RECUPERARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (ART.39 C.2 LETTERE B) E GBIS) DELLA L.P. 15/2015)	48
8.	CORREZIONI ERRORI MATERIALI	53
9.	VARIANTI PER ADEGUAMENTO ALLO STATO DEI LUOGHI	56
10.	VARIANTI PER CAMBIO DI COLTURA APPROVATI DA AREA BOSCATA AD AREA AGRICOLA LOCALE	57
11.	ANALISI DEL GRADO DI SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI	59
12.	VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PGUAP)	63
13.	VERIFICA ASSOGGETABILITA' RENDICONTAZIONE URBANISTICA	67
14.	VERIFICA INTERVENTI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO	79
ALLEGATO 1.	CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PARERE N.39/19	80
ALLEGATO 2.	SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SECONDO INDICAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PROT N.S013/2019/745455/18.2.2-2019- DEL 25/11/2019	96
ALLEGATO 3.	**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SECONDO INDICAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PROT N.S013/18.2.2-2019-118/EC- DEL 25/11/2019**	104

1. PREMESSA

La Provincia Autonoma di Trento, a partire dal 2008, ha avviato un processo di aggiornamento della disciplina urbanistica provinciale. All'interno di questo processo di revisione, la Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15, ha evidenziato la necessità di standardizzare alcune componenti fondamentali della disciplina urbanistica contenuta nei piani regolatori (definizioni, distanze, standard di parcheggio, ecc...). L'entrata in vigore del "Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale", approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, e s.m.i. ha decretato di disporre l'aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso (07.06.18), termine recentemente prorogato al 31 Marzo 2019 secondo l'Art.104 Comma 2 dall'aggiornamento del Regolamento sopracitato in data 9 giugno 2018.

La presente variante oltre all'aggiornamento delle NTA alla normativa sovraordinata provinciale, prevede la disamina delle richieste di inedificabilità pervenute al comune in accordo con l'Art.45 Commi 4 e 4bis della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15, la disamina delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi ai sensi dell'Art.48 della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15, la correzione di errori materiali, alcune varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico, una variante per adeguamento cartografico allo stato dei luoghi per realizzazione delle opere in previsione e le varianti relative a cambi di coltura già approvati dall'autorità competente di aree a bosco in aree agricole.

Date le caratteristiche della variante in oggetto, la stessa risulta configurabile di tipologia non sostanziale secondo quanto riportato dall'Art.39 Comma 2 della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15 che prevede, nei casi indicati dall'articolo stesso, l'applicazione della procedura semplificata destinata alle varianti non sostanziali.

Per le varianti indicate nell'Art.39 Comma 3 *"...si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, comma 5,6,7,8 e 9, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8."*

Attualmente, parallelamente alla presente variante, è in corso l'iter procedurale di una seconda Variante al PRG di Civezzano circa la modifica del Piano di Lottizzazione PL1, definito normativamente dalle NTA all'Art.74 "PIANI ATTUATIVI". Tale variante a firma dell'Dott.Ing.Werner Acler, il cui deposito è registrato al Prot.0011135 del 19/11/2018 del Comune di Civezzano, non è ripresa in questa variante e segue un iter proprio.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG E APPLICABILITA' DELL'ART.39 C.2 E 3 LP.15/2015

La presente Variante 2018 al PRG, rientrante nelle fattispecie previste dall'Art.39 Comma 2 della L.P. 15/2015 è finalizzata a:

1) aggiornamento dell'apparato normativo del Piano alla Legge Provinciale 4 Agosto 2015 n.15 come modificata dalla Legge Provinciale 16 Giugno 2017 n.3 ed in particolare alle disposizioni regolamentari contenute nel "Regolamento urbanistico edilizio Provinciale" approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i. (variante non sostanziale ai sensi dell'Art.39 Comma 2 lettera e) L.P. 4 Agosto 2015 n.15);
2) disamina delle richieste di inedificabilità ai sensi dei Commi 4 e 4bis dell'Art.45 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 (variante non sostanziale ai sensi dell'Art.39 Comma 2 lettera k) L.P. 4 Agosto 2015 n.15);

3) disamina aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 della L.P. 4 Agosto 2015, n.15 (variante non sostanziale ai sensi dell'Art.39 Comma 2 lettera d) L.P. 4 Agosto 2015 n.15);
4) varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico (variante non sostanziale ai sensi dell'Art. 39 Comma 2 lettere b) e gbis) L.P. 4 Agosto 2015 n.15);
5) correzione di errori materiali (Art.44 Comma 4 L.P. 4 Agosto 2015 n.15);
6) varianti per adeguamento allo stato dei luoghi per realizzazione delle opere in previsione;
7) varianti relative a cambio di coltura già approvati di aree a bosco in aree agricole (combinato disposto Art.112 Comma 4 e Art.44 Comma 1 L.P. 4 Agosto 2015 n.15).

In seconda adozione della Variante 2018 è stato aggiornato lo strumento urbanistico del piano e le relative norme tecniche attuative al Piano Territoriale della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol che è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 531 dd.19 aprile 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dd. 9 maggio 2019, come richiesto dall'Amministrazione. Il Piano Territoriale di Comunità è entrato in vigore dal 10 maggio 2019 a cavallo della prima adozione della presente variante. Si è pertanto operato nella seconda fase anche ad aggiornale questo strumento di piano comunale a quello di livello sovraordinato.

8) aggiornamento dell'apparato normativo e cartografico del Piano al Piano Territoriale della Comunità (PTC) dell'Alta Valsugana e Bersntol approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 531 dd.19 aprile 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dd. 9 maggio 2019.

3. ELABORATI DI PROGETTO

Gli elaborati che compongono il progetto di variante al Piano Regolatore Generale sono i seguenti:

- Relazione illustrativa della variante;
- Norme Tecniche di Attuazione - Testo di Raffronto;
- Norme Tecniche di Attuazione - Testo di Progetto;
- Elaborati cartografici – di Raffronto
- Elaborati cartografici – di Progetto
- Relazione valutazione preventiva del rischio idrogeologico del PGUAP
- Elaborati cartografici per la valutazione del rischio idrogeologico del PGUAP
- Relazione verifica usi civici
- Verifica standard urbanistici
- Verifica assoggettabilità rendicontazione urbanistica

4.1 AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PIANO ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N.15 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE" APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N.8-61/LEG E S.M.I.

L'insieme degli aggiornamenti del piano proposti con la Variante 2018 ha coinvolto in primis l'aggiornamento del sistema delle Norme tecniche di Attuazione. Il testo ha subito un aggiornamento alle indicazioni derivanti dall'applicazione di norme a carattere sovraordinato.
In particolare l'aggiornamento normativo ha interessato:

- Aggiornamento alle nuove definizioni in adeguamento alle indicazioni del "Regolamento urbanistico edilizio Provinciale" approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.;
- Aggiornamento alle normative relative alla nuova disciplina del territorio introdotta con la L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

Nel testo è stato aggiunto l'Art.38bis riguardante le "Aree inedificabili ai sensi dell'Art.45 Comma 4 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15, al fine di precisare gli interventi attuabili in tali aree durante la decorrenza dei 10 anni indicati come termine di inedificabilità dall'Art.45 Comma 4 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

Nel testo sono stati aggiunti alcuni chiarimenti puntuali alla norma tecnica attuale essendosi negli anni, intercorsi dalla modifica al testo con la Variante 2014 approvata nel 2015, evidenziate alcune criticità di interpretazione in merito ad alcuni articoli comunque indicati nel testo di raffronto.

Per quanto riguarda l'aggiornamento agli indici delle Norme Tecniche di Attuazione, in considerazione delle nuove definizioni introdotte dalla L.P. 4 Agosto 2015 n.15 e dal D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i., si segnala che il piano già con la Variante 2014 approvata nel 2015 aveva introdotto parametri urbanistici quali la Superficie Utile Netta e la Superficie Utile Lorda, ed in generale era già uniformato alla presente normativa provinciale. In questa variante si è unicamente introdotto il parametro di altezza secondo il numero di piani in accordo con la definizione contenuta nell'Art.3 Comma 6 lettera h) del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i. e secondo i chiarimenti alla lettera A) punto 3 della Circolare con Prot.A041-542300 del 05 Ottobre 2017 della Provincia Autonoma di Trento. Si è comunque scelto di affiancare a tale nuova grandezza dell'altezza degli edifici una misura di controllo per gli edifici secondo la definizione di "altezza massima del fronte" secondo la definizione contenuta nell'Art.3 Comma 6 lettera f) del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.. Tale misura, sommata al numero di piani, permette di controllare lo sviluppo in altezza degli edifici, evitando sovradimensionamenti o fuori scala in altezza, dovuti all'uso di doppie-altezze o interpretazioni dell'altezza utile interna sovra standard come definito invece dal Regolamento edilizio comunale.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione sono stati introdotti dei commi con delle specificazioni alle definizioni introdotte dalla L.P. 4 Agosto 2015 n.15 e dal D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i., al fine di evitare diverse interpretazioni.

Di seguito si specificano le modifiche alle Norme Tecniche Attuative articolo per articolo:

Art.1 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.2 – Viene corretto il Comma 2 che indica le procedure autorizzative dovute per ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale secondo quanto disposto dalla LP 15/2015.

Art.3 – Viene aggiornato alla LP 15/2015.
Viene introdotto il Comma 4bis che riprende quanto specificato dall'Art.85 Comma 2 lett.c) della LP 15/2015, specificando l'entità delle varianti alla data di presentazione della SCIA al piano attuativo originale già autorizzato ai fini della tutela del paesaggio o per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica e comunque in tutti i casi stabiliti dal citato Art.85 Comma 2 lett.c) della LP15/2015.
Viene abrogato il Comma 5 in quanto sorpassato dalla normativa vigente.

Art.4 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.5 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Viene introdotto il Comma 3bis che specifica la possibilità dell'Amministrazione di richiedere il Permesso a Costruire Convenzionato nei casi di aree di nuova espansione soggette all'Art.17 delle NTA come disciplinato dall'Art.84 della LP 15/2015. ~~per quegli interventi soggetti a Piano di Lottizzazione alla data di approvazione della Variante 2014 al fine di meglio governare le trasformazioni del territorio evitando lo spreco dello stesso dovuto alla parcellizzazione della proprietà promuovendo trasformazioni urbanistiche unitarie.~~
Viene introdotto il Comma 5bis necessario al fine di rendere espresso il periodo di validità della destinazione urbanistica circa le aree oggetto di vincolo espropriativo, rimandando alle tavole del sistema insediativo e dei centri storici l'identificazione delle stesse con apposita grafia (shape Z602) e indicandone la data di apposizione del vincolo ai fini del calcolo per la scadenza e la loro possibile reiterazione ai sensi dell'Art.48 della LP 15/2015.

Art.6 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
All'interno di questo articolo vengono abrogate tutte le definizioni con rimando alle stesse della normativa sovraordinata, fatte salve alcune specifiche al fine di evitare diverse interpretazioni.

Al Comma 5 viene introdotto lo schema esemplificativo del calcolo delle altezze dell'edificio calcolate in numero di piani, mentre vengono abrogati tutti gli altri schemi compresi quelli delle distanze.
Viene aggiornato il Comma 6, circa le distanze, con rimando specifico all'Art.105 Comma 4 lett.e) del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. Che rimanda alle specifiche contenute al DGP 3 Settembre 2010 n.2023.
~~Al Comma 6 Punto 2 viene indicata la corrispondenza tra altezza massima di zona e altezza del fronte (Hf) necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanza. Tale scelta di corrispondenza risulta essere in accordo con la Circolare 11 Marzo 2019 Prot. n.160674 al punto 3) "misurazioni dell'Altezza"~~
Al Comma 6 Punto 2 viene indicata la corrispondenza tra altezza massima e altezza dell'edificio in metri necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanza.

Art.7 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Al Comma 2 viene introdotta un'altezza massima per gli edifici pertinenziali sia a tetto piano sia a tetto a falda.
Al Comma 4 viene corretta l'indicazione della "Superficie fondiaria (SN)" apparsa come refuso per errore materiale di scrittura con "Superficie Utile Netta (SUN)".
~~Al Comma 6 viene introdotta la possibilità di variazione alla tipologia architettonica proposta dalle NTA per le legnaie previo parere della Commissione Edilizia Comunale.~~
~~Viene introdotto il Comma 8 circa gli Edifici danneggiati o distrutti ai sensi dell'Art.107 della LP 15/2015 ai fini di dare delle linee guida generiche circa l'intervento in rapporto al contesto e la specifica circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di allacciamento alle reti tecnologiche.~~
Viene corretta l'altezza a mezza falda con l'altezza del fronte nello schema allegato della legnaia.

Art.8 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
All'interno di questo articolo vengono abrogate tutte le definizioni con rimando alle stesse della normativa sovraordinata.

Art.9 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 2 è introdotta una specifica circa l'istanza di adeguamento delle opere di urbanizzazione per i sottotetti anche con aumento di SUN per i quali, nei casi di recupero ai fini abitativi-residenziali, non è richiesta.

Art.10 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Viene aggiornato secondo le disposizioni del Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Art.11 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.12 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.13 – ~~ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE~~
~~Viene aggiornato il comma 4 ammettendo, per le aree residenziali, anche le attività complementari quali le extra-alberghiere come definite dalla LP 7/2002.~~

Art.14 – **Viene uniformata la dicitura della zona con la legenda standard provinciale in "INSEDIAMENTO STORICO".**
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Viene introdotto il comma 1bis che riprende l'Art.44 Comma 1 delle NTA, quest'ultimo stralciato in fase di Approvazione della presente Variante 2018 e trascritto in questo articolo al fine di accorpare le indicazioni normative per la medesima zona urbanistica.
Viene introdotto il comma 1ter che riprende l'Art.44 Comma 3 delle NTA, quest'ultimo stralciato in fase di Approvazione della presente Variante 2018 e trascritto in questo articolo al fine di accorpare le indicazioni normative per la medesima zona urbanistica.
Viene introdotto il Comma 4 ai sensi dell'Art.16 Comma 1 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa l'esonero del rispetto degli standard degli spazi di parcheggio.
Viene introdotto il comma 5 che riprende l'Art.44 Comma 4 delle NTA, quest'ultimo stralciato in fase di Approvazione della presente Variante 2018 e trascritto in questo articolo al fine di accorpare le indicazioni normative per la medesima zona urbanistica.

Art.15 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.16 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Viene introdotto il Comma 4 che precisa le modalità di intervento per l'area identificata con la p.ed.1176 e p.f.4291/2, di proprietà del Comune di Civezzano in località S.Agnese.

Art.17 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Viene introdotto il Comma 1bis che precisa il fatto che l'intervento urbanistico-edilizio sulle aree residenziali di espansione, ed in particolare per le opere di urbanizzazione, deve riguardare tutte le particelle a destinazione omogenea adiacenti tra loro al fine di promuovere trasformazioni urbanistiche unitarie.

Art.18 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.19 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 1 viene introdotta la specifica di esclusione delle aree consolidate di origine storica e manufatti sparsi di origine storica dalla possibilità di recupero di tutta la SUN del sottotetto esistente ai fini abitativi, in quanto per tali casistiche si applica il Titolo VI delle NTA, al quale si fa rimando.

Art.20 – **Viene modificato il titolo dell'articolo secondo le indicazioni dell'Ufficio Turismo e sport come "AREE PER ATTIVITA' RICETTIVE"**
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Viene introdotto il Comma 5 ai sensi dell'Art.119 della LP 15/2015 e dell'Art.96 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa la realizzazione di alloggi e camere per il personale delle attività alberghiere di cui al presente Articolo delle NTA.
Viene introdotto il Comma 6 ai sensi del Titolo VI della LP 7/2002 e del Titolo III del DPP 25 Settembre 2003 n.28-149/Leg. circa le attività extra-alberghiere.

Art.21 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 2 e Comma 3 viene aggiornato secondo le disposizioni del Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Art.22 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 1 vengono aggiornate le attività ammesse per le aree per attività produttiva di livello locale ai sensi dell'Art.33 della LP 5/2008 "PUP".
Viene introdotto il Comma 8 ai sensi dell'Art.91 e 92 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa la realizzazione di unità abitative nell'ambito di un'impresa.
Viene introdotto il Comma 8bis ai sensi dell'Art.93 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa la realizzazione di foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti dell'impresa.
Viene abrogato il Comma 8 delle attuali NTA in quanto sorpassato dalla normativa vigente.

Art.23 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Vengono aggiornati gli estratti cartografici allegati al presente Articolo.

Art.24 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.25 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.26 – Viene introdotto il Comma 6 ai sensi dell'Art.8 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa gli interventi ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi, nelle aree che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione.

Art.27 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Viene introdotto il Comma 5 ai sensi dell'Art.8 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa gli interventi ammessi, fino all'espropriazione o fino all'approvazione dei piani attuativi, nelle aree che prevedono l'apposizione di un vincolo finalizzato all'espropriazione.
Il Comma 5 delle presenti NTA diventa il Comma 5bis a seguito della rinumerazione dei commi del presente Articolo.

Art.28 – Viene introdotto il Comma 1bis come specifica al Comma 1, al fine di normare più in dettaglio i parcheggi funzionali alle strutture private circa il possibile utilizzo a fini pubblici attraverso la stipula di accordi con l'Amministrazione.

Art.29 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Al Comma 1 vengono aggiornate le attività ammesse per le aree per attività produttiva di livello locale ai sensi dell'Art.11 Comma 1 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Viene abrogato il comma 3 che indica i margini di ammissibilità degli interventi di infrastrutturazione specificati dalla LP 15/2015 e dal "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.30 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.31 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Viene introdotto il Comma 12 ai sensi dell'Art.112 Comma 3 della LP 15/2015 circa il calcolo della densità fondiaria aziendale.
Viene introdotto il Comma 12bis ai sensi dell'Art.89 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa la specifica del conteggio delle zone a pascolo per la determinazione della densità fondiaria aziendale a prevalente indirizzo zootecnico.

Art.32 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.33 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 2, circa gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi al servizio di attività agricole produttive esercitate professionalmente, vengono introdotte le lettere h), i), l) che riguardano i manufatti per l'apicoltura ai sensi dell'Art.85 del RUEP, le opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno ai sensi dell'Art.86 del RUEP e le legnaie pertinenziali alla residenza ai sensi dell'Art.7 Comma 7 delle NTA.
Al Comma 10 viene introdotta la lettera d) circa la specifica circa gli interventi di ampliamento dei manufatti esistenti in area agricola che rimanda all'Art.31 Comma 9 delle NTA. Tale lettera è stata aggiunta per sopperire alla lacuna normativa che non chiariva nello specifico le possibilità di intervento, seppur all'Art.31 Comma 9 delle NTA già presenti le specifiche per tale intervento.

Art.34 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.35 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Art.36 – Viene aggiornato alla LP 15/2015, al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. e alla LP 5/2008 "PUP".
Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 1 viene aggiorna la definizione di "Aree a Bosco" ai sensi dell'Art.40 della LP 5/2008 "PUP".
Viene introdotto il Comma 3bis ai sensi dell'Art.112 Comma 4 della LP 15/2015 e dell'Art.88 del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. circa la disciplina delle aree a bosco oggetto di cambio coltura.

Art.37 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.38 – Al Comma 1, si specifica la sola sosta temporanea nelle aree a servizio della viabilità.

Art.38bis – *Articolo introdotto con la presente variante al fine di normare le aree oggetto di richiesta di inedificabilità ai sensi dell'Art.45 Comma 4 della LP 15/2015. Tale articolo ha il fine di precisare gli interventi attuabili in tali aree durante la decorrenza dei 10 anni indicati come termine di inedificabilità dall'Art.45 Comma 4 della LP 15/2015.*
Il presente articolo è composto da 4 commi che specificano nei Commi 2, 3, 4 le possibilità di intervento nelle aree a Verde Privato, Verde Storico e Aree Agricolo

Art.39 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..
Viene aggiornata la Tabella B circa le "Altre Strade" per quanto attiene alla larghezza delle fasce di rispetto stradale per le strade da potenziare e di progetto secondo il D.G.P n.909 di data 30 febbraio 1995 e s.m.i..

Art.40 – Viene aggiornato alla LP 15/2015 e al "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg..

Art.41 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.42 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.43 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.44 – ~~Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.1 delle NTA.~~
Articolo abrogato e commi riportati all'Art.14 (commi 1bis, 1ter, 5) delle presenti NTA al fine di accorpare le indicazioni normative per la medesima zona urbanistica.
Articolo 2 abrogato in quanto duplicazione di contenuti dell'Art.14 C.1

Art.45 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.46 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.47 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.48 – Al Comma 2 presenza di errore materiale per la mancanza di parte del testo tagliato erroneamente nel testo approvato della Variante 2014, corretto in questa variante con inserimento della parte mancante secondo il testo della Variante 2008 Approvata con DGP n.1447 del 06/06/2008.

Viene introdotto il Comma 3 circa la definizione dei parametri edificatori delle "piccole costruzioni" come definite al Comma 2, in accordo con la richiesta del Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n.39/19

Art.49 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.7 delle NTA.

Art.49bis – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.50 – Viene aggiornato alla LP 5/2008 "PUP".
Al Comma 2, circa gli interventi ammessi viene fatto rimando all'Art.22 della LP 5/2008 "PUP".
Vengo stralciati i Comma 3, 4, 5 in quando gli interventi previsti e le specifiche rientrano nell'Art.22 della LP 5/2008 "PUP" introdotti nella modifica al Comma 2.

Art.51 – Viene aggiornato con i riferimenti alla LP 18/1976, al relativo Regolamento di attuazione DPP 20 Settembre 2013 n.22-124/Leg., alla LP 11/2007, e al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche PGUAP
Al Comma 4 viene corretto il riferimento normativo alla LP 18/1976.
Viene introdotto il Comma 4bis circa gli interventi prossimi alle aree di protezione fluviale e acque demaniali con rimando all'Art.9 della LP 11/2007.
Viene introdotto il Comma 4ter circa gli interventi sui corsi d'acqua con rimando all'Art.28 e 29 del PGUAP.
Viene introdotto il Comma 4quarter circa gli interventi di sistemazione idraulico forestale sui corsi d'acqua con rimando all'Art.89 della LP 11/2007.
Il Comma 5 viene sostituito nella sua interezza indicando la presenza in cartografia di aree soggette ad ambito fluviale ecologico e ambito di interesse paesaggistico secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Comunità
Viene introdotto il Comma 5bis ai fini del rimando per gli ambiti definiti al Comma 5 alla normativa del PGUAP parte VI.4 che ne definisce le modalità e possibilità di intervento.

Art.52 – Viene aggiornato alla LP 5/2008.
Viene introdotto il Comma 4bis ai sensi dell'Art.9 della LP 11/2007 circa gli interventi all'interno o prossimi alle aree di protezione delle acque pubbliche e ai corpi d'acqua non catalogati.

Art.53 – Viene aggiornato alla LP 15/2015.
Viene introdotto il Comma 3 ai sensi del Titolo III Capo I della LP 15/2015 circa le procedure a cui sono soggetti gli interventi nelle aree di tutela ambientale.

Art.54 – Viene aggiornato al DGP 22 Settembre 2006 n.1984 e corretti i riferimenti normativi alla LP 5/2008 "PUP".

Art.55 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.56 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.57 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.58 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.59 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.60 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.61 – *Articolo abrogato secondo la nuova definizione della "ristrutturazione" in accordo con l'Articolo 77 Comma 1 lett.e) della LP 15/2015.*

Art.62 – Viene aggiornato alle definizioni sulle categorie di intervento dell'Art.77 LP 15/2015.

Art.63 – Al Comma 1 si specifica il rimando all'Art.60 delle NTA circa la categoria di intervento per gli edifici normati dal presente Articolo.

Art.64 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.65 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.66 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.67 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.68 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.
Al Comma 3 viene corretto, come errore materiale, il valore dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) dal valore di 0,65mq/mq a quello di 0,55mq/mq, essendo il valore indicato attualmente in normativa da questo Articolo in disaccordo con quello riportato all'Art.16 "Aree residenziali di Completamento" delle NTA per le Aree B2 che identifica gli indici per le aree inedificate del centro storico trattate, nello specifico, da questo stesso Articolo 68.

Art.69 – Articolo aggiornato rispetto alle definizioni dell'Art.6 delle NTA.

Si specifica nel titolo dell'articolo che esso tratta i "fabbricati pertinenziali permessi in centro storico" onde evitare confusione con l'Art.7 delle presenti NTA.
Al Comma 1 viene corretta la denominazione a edifici pertinenziali.
Al Comma 2 viene corretta la denominazione a edifici pertinenziali ed aggiornato alle definizioni della LP 15/2015 e del "RUEP" DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg., indicando le altezze massime del fronte (Hf) di 2,6m per gli edifici con tetto falda e di 3m per gli edifici a tetto piano al fine di aggiornarne l'indice in accordo con le indicazioni per gli edifici pertinenziali all'Art.7 Comma 2 delle NTA.

Art.70 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.71 – Viene aggiornato alle disposizioni dell'Art.105 della LP 15/2015 circa la sopraelevazione.

Art.72 – Viene aggiornato alle disposizioni dell'Art.105 della LP 15/2015 circa la sopraelevazione.
In fase di approvazione su richiesta dell'Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico Comunale si revisiona l'art.72 togliendo dall'elenco al Comma 1 la sopraelevazione secondo le disposizioni dell'Art.105 della LP 15/2015 in quanto è un richiamo alla norma sovraordinata ed inserito secondo un nuovo Comma 2.

Art.73 – ARTICOLO NON OGGETTO DI MODIFICHE NELLA PRESENTE VARIANTE

Art.74 – Viene introdotto il Comma 2 al fine di sopperire a possibili incongruenze, rilevate anche da interventi recenti, circa la corrispondenza tra le dimensioni desumibili dal rilievo dello stato reale e le dimensioni della cartografia del PRG sulle quali si basano i parametri proposti per i piani attuativi, gli interventi di lottizzazione e le concessioni convenzionate per le quali le NTA presentano in allegato le specifiche. Tali parametri, che guidano gli interventi, dovranno così essere proporzionati alla variazione riscontrata rispetto ai parametri proposti.
Viene introdotto il Comma 3 che specifica che per gli interventi soggetti a concessione convenzionata, per le quali le NTA presentano in allegato le specifiche, l'intervento urbanistico-edilizio dovrà essere attuato in maniera unitaria ed estesa all'intera zona a destinazione omogenea interessata al fine di promuovere trasformazioni urbanistiche unitarie nel loro complesso.

Per ciò che attiene la cartografia di piano, il PRG di Civezzano risulta essere già adeguato alle disposizioni contenute nella D.G.P. n.2129 22 Agosto 2008 e s.m.i circa la Legenda Standard.

In fase di seconda adozione si è valutato l'adeguamento in cartografia ed in legenda della grafia degli shape, di tipologia spaziale "P", F501, F502, F503 secondo Allegato 2 del D.G.P. n.1227 22 Luglio 2016 – **Revisione 03 del 15 Ottobre 2018**. Rimangono invariate le grafiche e il colore de gli shape, di tipologia lineare "L", F403, F409, F411, F413, F414. Si riporta in maniera sintetica la variazione grafica.

Sistema ambientale - Tavola vincoli e aree soggette a cautele speciali
Sistema insediativo - Tavola zonizzazioni (extra centro storico)
Centri storici

Tavole interessate dalla modifica	NOME SHP FILE	Etichetta **in stato di fatto**	Etichetta **in Variante 2018**	Art.NTA	Denominazione PRG	Descrizione della variazione in Variante 2018
	F501	Pne	Pne	29 39	Strada principale n categoria – esistente Pne	Variazione del colore della campitura del shape in accordo con Allegato 2 del D.G.P. n.1227 22 Luglio 2016 – **Revisione 03 del 15 Ottobre 2018**
	F502	Pnp	Pnp	29 39	Strada principale n categoria – di potenziamento Pnp	Variazione del colore della campitura del shape in accordo con Allegato 2 del D.G.P. n.1227 22 Luglio 2016 – **Revisione 03 del 15 Ottobre 2018**
	F503	Pnn	Pnn	29 39	Strada principale n categoria – di progetto Pnn	Variazione del colore della campitura del shape in accordo con Allegato 2 del D.G.P. n.1227 22 Luglio 2016 – **Revisione 03 del 15 Ottobre 2018**

In seconda adozione è stato introdotto lo shape Z602 “Area con specifico riferimento normativo”, sulle tavole del Sistema Insediativo e dei Centri Storici, al fine di creare un riferimento diretto alle NTA per determinate aree che sono oggetto di specifiche (vedere variante NP04/2 al Par.7 della presente relazione illustrativa). Per tali aree si è scelta la grafia proposta nel D.G.P. n.2129 22 Agosto 2008 e s.m.i circa la Legenda Standard con il contorno delle superfici con “asteriscato rosso” ∗.
Lo shape Z602 “Area con specifico riferimento normativo”, introdotto nelle tavole come sopra, è servito anche per identificare le aree soggette a vincolo espropriativo indicando la data di apposizione del vincolo ai fini del calcolo per la scadenza o la possibile reiterazione ai sensi dell’Art.48 della LP 15/2015 come indicato nel comma 5bis dell’Art.5 introdotto in seconda adozione della presente Variante 2018 nelle NTA. Per tali aree si è scelta la grafia proposta nel D.G.P. n.2129 22 Agosto 2008 e s.m.i circa la Legenda Standard, ma per differenziarle dalle aree con specifico normativo come sopra, si è utilizzato il contorno delle superfici con “asteriscato nero” ∗.

Sistema ambientale - Tavola vincoli e aree soggette a cautele speciali
Sistema insediativo - Tavola zonizzazioni (extra centro storico)
Centri storici

Tavole interessate dalla modifica	NOME SHP FILE	Etichetta **in variante**	Simbolo su etichetta	Art.NTA	Denominazione PRG	Descrizione della variazione in Variante 2018
	Z602		∗ Riferimento normativo NTA	Indicato su asterisco	Area con specifico normativo	Shape introdotto in con la Variante 2018
	Z602		∗ Data apposizione vincolo espropriativo	Art.5 C.5bis	Area soggetta a vincolo espropriativo	Shape introdotto in con la Variante 2018

Secondo il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n.39/19, sono state modificate in seconda adozione della Variante 2018 alcune denominazioni presenti nella tavola di Legenda che non trovavano corrispondenza con le norme delle NTA. In particolare sono state corrette le diciture:

- Nella legenda riguardante il SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO INFRASTRUTTURALE sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture:
  1. Da “ZONE A – INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI” a “ZONE A – AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI DI ORIGINE STORICA” a corrispondenza del titolo dell’art.14 delle NTA;
  2. Da “INSEDIAMENTO STORICO” a “INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI” a corrispondenza del titolo dell’art.14 e 44 delle NTA;
  3. Da “AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RISTRUTTURAZIONE” a “AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RIQUALIFICAZIONE” a corrispondenza del titolo dell’art.15 delle NTA;
  4. ~~Da “AREE PER ATTIVITA’ ALBERGHIERE” a “AREE PER ATTIVITA’ ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE” a corrispondenza del titolo dell’art.20 delle NTA come modificato dalla presente Variante 2018;~~
  5. Da “AREE A SERVIZIO DELLA MOBILITA’” a “AREE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’” a corrispondenza del titolo dell’art.38 delle NTA.
- Nella legenda riguardante i CENTRI STORICI sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture:
  1. Da “ZONE A – INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI” a “ZONE A – AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI DI ORIGINE STORICA” a corrispondenza del titolo dell’art.14 delle NTA;

2. Da “INSEDIAMENTO STORICO” a “INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI” a corrispondenza del titolo dell’art.14 e 44 delle NTA.

- Nella legenda riguardante il SISTEMA AMBIENTALE sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture:

1. Da “INSEDIAMENTO STORICO” a “INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI” a corrispondenza del titolo dell’art.14 e 44 delle NTA.

In fase di approvazione secondo il parere S013/18.2.2-2019-118/EC si introduce lo shape Z509 nella cartografia riguardante gli interventi soggetti a concessione convenzionata in accordo con l’Art.74 – Schede Allegate già presente allo stato attuale del PRG (variante 2014) e non modificato dalla presente variante se non per l’aggiornamento dei parametri secondo la normativa sovraordinata. Sulle tavole di raffronto la nuova simbologia viene indicata secondo la variante PAT01 e risulta essere un errore materiale in quanto la norma delle aree è presente in NTA mentre non risulta riportata l’indicazione cartografica con l’apposito shape. Si riporta in maniera sintetica la variazione grafica.

Sistema ambientale - Tavola vincoli e aree soggette a cautele speciali
Sistema insediativo - Tavola zonizzazioni (extra centro storico)
Centri storici

Tavole interessate dalla modifica	NOME SHP FILE	Etichetta in stato di fatto	Etichetta in Variante 2018	Art.NTA	Denominazione PRG	Descrizione della variazione in Variante 2018
	F509		PC n	17 74	Interventi soggetti a concessione convenzionata	Aree già normate allo stato attuale del PRG (Variante 2014) ma non riportate in cartografia di piano

4.2 AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE E DELLA CARTOGRAFIA AL PIANO AL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ (PTC) DELL’ALTA VALSUGANA E BERSNTOL APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 531 DD.19 APRILE 2019 E PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE N.19 DD. 9 MAGGIO 2019.

In seconda adozione della Variante 2018 si è aggiornato lo strumento urbanistico del piano e le relative norme tecniche attuative al Piano Territoriale della Comunità dell’Alta Valsugana e Bersntol che è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 531 dd.19 aprile 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dd. 9 maggio 2019, come richiesto dall’Amministrazione. Il Piano Territoriale di Comunità è entrato in vigore dal 10 maggio 2019 a cavallo della prima adozione della presente variante. Si è pertanto operato nella seconda fase anche ad aggiornale questo strumento di piano comunale a quello di livello sovraordinato.

A livello generale le modifiche si possono sintetizzare:

- Ridefinizione cartografica delle aree agricole di pregio del PUP generalmente aumentate sul territorio comunale sostituendosi ad aree agricole di del PUP e aree agricole locali. Si è preso atto, in questa variante, del cambio di destinazione urbanistica dell’area produttiva sovralocale in località “Alle Campagne – Barisei - Corè” in area agricola di pregio del PUP.
- Ridefinizione cartografica delle aree agricole del PUP, ridimensionando quelle già esistenti ed in minima parte sostituendosi ad aree agricole locali.
- Ridefinizione cartografica delle aree produttive di progetto di livello sovralocale in località “Alle Campagne – Barisei – Corè” attraverso lo stralcio di un’area.
- Ridefinizione cartografica delle aree soggette a Tutela Ambientale con una diminuzione puntuale delle superfici del comune oggetto di tutela.

- Ridefinizione cartografica delle aree dell'Ambito Fluviale di interesse ecologico nell'area del Fersina di fondovalle e con l'inserimento delle aree perimetrali ai torrenti del Rio Farinella e del Rio Silla e suddivisione cartografica in ambiti fluviali di valenza elevata, mediocre, bassa.
- Inserimento in cartografia e nelle norme tecniche attuative degli Ambiti Fluviali di Interesse Paesaggistico (shape Z329) riportate nelle Norme Tecniche Attuative del PTC all'Art. 6 Comma 5 e normate ai sensi del nel rispetto dei criteri di tutela e valorizzazione del PGUAP, ai sensi dell'art. 33 delle sue norme, come riportati nella parte VI.4 "Criteri di tutela e valorizzazione".
- Inserimento in cartografia del tratto di ciclabile di progetto nel fondovalle del fiume Fersina.

Per ciò che attiene le modifiche cartografiche nelle tavole di raffronto le varianti avranno le seguenti sigle:

N.VAR	DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE DI PROGETTO DAL PTC
PTC01	Area agricola locale	Area agricola del PUP
PTC02	Area agricola di pregio del PUP	Area agricola del PUP
PTC03	Area agricola locale	Area agricola di pregio del PUP
PTC04	Area agricola del PUP	Area agricola di pregio del PUP
PTC05	Area a bosco	Area agricola di pregio del PUP
PTC06	P PR Area produttiva sovralocale PL 5 Piano di lottizzazione 5	Area agricola di pregio del PUP
PTC07	T Aq Area per struttura tecnologica acquedotto	Area agricola di pregio del PUP
PTC08	Verde privato	Area agricola di pregio del PUP
~~PTC09~~	~~Area agricola del PUP~~	~~Area agricola locale~~
PTC09.1	Aree agricole del PUP	Aree agricole del PUP Sono aree agricole definite dal PUP e contratte dal PTC per le quali in ragione dei limiti catastali o di limiti fisici evidenti, quali porzioni interstiziali tra strade o quali zone destinate all'insediamento, è stato possibile definire una destinazione urbanistica secondo il principio di omogeneità, assegnando la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC09.2	Aree agricole del PUP	Area agricola di pregio del PUP Sono aree agricole definite dal PUP e contratte dal PTC per le quali in ragione dei limiti catastali o di limiti fisici evidenti, quali porzioni interstiziali tra strade o quali zone destinate all'insediamento, è stato possibile definire una destinazione urbanistica secondo il principio di omogeneità, assegnando la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC09.3	Aree agricole del PUP	Aree agricole locali Sono aree agricole definite dal PUP e contratte dal PTC per le quali in ragione dei limiti catastali o di limiti fisici evidenti, quali porzioni interstiziali tra strade o quali zone destinate all'insediamento, è stato possibile definire una destinazione urbanistica secondo il principio di omogeneità, assegnando la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
~~PTC10~~	~~Area agricola di pregio del PUP~~	~~Area agricola locale~~
PTC10.1	Area agricola di pregio del PUP	Area agricola di pregio del PUP Sono aree agricole di pregio definite del PUP e contratte dal PTC per le quali in ragione dei limiti catastali o di limiti fisici evidenti, quali porzioni interstiziali tra strade o quali zone destinate all'insediamento, è stato possibile definire una destinazione urbanistica secondo il principio di omogeneità, assegnando la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC10.2	Area agricola di pregio del PUP	Aree agricole locali

		Sono aree agricole di pregio definite del PUP e contratte dal PTC per le quali in ragione dei limiti catastali o di limiti fisici evidenti, quali porzioni interstiziali tra strade o quali zone destinate all'insediamento, è stato possibile definire una destinazione urbanistica secondo il principio di omogeneità, assegnando la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC11		VINCOLO: Tutela Ambientale (aggiunto vincolo)
PTC12	VINCOLO: Tutela Ambientale	(tolto vincolo)
PTC13		VINCOLO: Ambito fluviale di interesse ecologico (aggiunto vincolo)
PTC14	VINCOLO: Ambito fluviale di interesse ecologico)	(tolto vincolo)
PTC15		VINCOLO: Ambito fluviale di interesse paesaggistico (aggiunto vincolo)
PTC16	Area agricola locale	Aree agricole del PUP Sono aree che per effetto dell'aggiornamento al PTC sono diventate interstiziali tra le nuove aree agricole definite dal PTC e le strade esistenti oppure a zone destinate all'insediamento, o risultano essere "sfridi" catastali generati dall'adeguamento al PTC. In ragione del principio di omogeneità e del fatto che tali aree interessano porzioni di suolo dalle dimensioni non significative alla scala urbana si assegna la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC17	Area agricola locale	Area agricola di pregio del PUP Sono aree che per effetto dell'aggiornamento al PTC sono diventate interstiziali tra le nuove aree agricole di pregio definite dal PTC e le strade esistenti oppure a zone destinate all'insediamento, o risultano essere "sfridi" catastali generati dall'adeguamento al PTC. In ragione del principio di omogeneità e del fatto che tali aree interessano porzioni di suolo dalle dimensioni non significative alla scala urbana si assegna la destinazione urbanistica coerente con l'intorno.
PTC18	**Aree agricole del PUP** **Area agricola di pregio del PUP** **P Area produttiva sovralocale esistente**	**Sono aree definite del PUP e contratte dal PTC per le quali non piò essere assegnata una nuova destinazione urbanistica, la cui introduzione è rinviata ad una specifica variante al PRG.** **Tali aree non rientrano in quelle classificabili con le varianti PTC09 o PTC10 in quanto presentano superficie estese oppure risultano interstiziali tra aree a bosco o residenziali senza un definito limite catastale.**

Nel dettaglio della variante PTC06, con l'adeguamento al Piano territoriale della Comunità viene modificata la destinazione urbanistica, da attività produttive del settore secondario di livello provinciale di progetto a area agricola di pregio del PUP, di un'area racchiusa fra la Strada Provinciale n.83 di Piné ed il torrente Silla. Tale area è identificata con le particelle fondiarie 895, 897/1, 897/3, 898, 899/1, 899/2,900/1, 900/2, 901/1, 901/2, 901/3, 901/4, 901/5, 903, 904/1, 905/1, 906/1, 907/1, 908/1, 909/1, 909/2, 910/1, 910/2, 911/1, 5809, 5991/1. Con la Variante 2018 si prende atto della nuova destinazione urbanistica dell'area da PTC e conseguentemente si stralcia anche il piano di lottizzazione PL5 (TITOLO VII Art.74 NTA PL 5 – Piano per insediamenti produttivi), comprendente le particelle sopra elencate, riguardante la stessa area produttiva provinciale ora area agricola di pregio. Rimanne invariata la destinazione urbanistica nell'area più vicina al rio Silla, per parte delle particelle fondiarie 903, 904/1, 905/1, 906/1, 907/1, 908/1, 909/1, 909/2, 910/1, 910/2, 911/1, 5991/1 a verde privato non essendo state variate dal PTC.

L'aggiornamento al PTC ha introdotto un nuovo shape alla cartografia del PRG, quale lo Z329 in riferimento alle aree soggette ad Ambito fluviale di interesse paesaggistico, mentre si è previsto l'aggiornamento allo shape già

esistente Z312, Ambiti fluviali ecologici, per ciò che riguarda la suddivisione di tali ambiti in funzione della loro valenza, come indicato da PTC, in riferimento al PGUAP parte VI.4 "Criteri di tutela e valorizzazione". In particolare per lo shape Z312 si è valutato di ridefinire la simbologia sui tre livelli di valenza, elevata, mediocre e bassa infittendo o meno la campitura dello shape. Si riporta in maniera sintetica la variazione grafica.

Sistema ambientale - Tavola vincoli e aree soggette a cautele speciali
Sistema insediativo - Tavola zonizzazioni (extra centro storico)
Centri storici

Tavole interessate dalla modifica	NOME SHP FILE	Etichetta **in stato di fatto**	Etichetta **in Variante 2018**	Art.NTA	Denominazione PRG	Descrizione della variazione in Variante 2018
	Z329			Art.51 C.5-5bis	Ambito fluviale di interesse paesaggistico	Shape introdotto in con la Variante 2018
	Z312			Art.51 C.5-5bis	Ambito fluviale di interesse ecologico - VALENZA ELEVATA	Variazione della campitura per differenziare i tre livelli di "valenza" come definiti da PTC e normati dal PGUAP parte VI.4
					Ambito fluviale di interesse ecologico - VALENZA MEDIOCRE	
					Ambito fluviale di interesse ecologico - VALENZA BASSA	

A livello normativo è stato aggiornato l'Art.51 "Aree di protezione fluviale e acque demaniali" con "Aree di protezione fluviale, ambiti fluviali di interesse paesaggistico e acque demaniali". Al fine di osservare il principio che stabilisce l'Art.17 C.6 della LP 15/2015, della non duplicazione della disciplina, è stato stralciato il comma 5 dell'Art.51 delle NTA, che riprendeva espressamente la parte VI.4 del PGUAP circa la definizione degli ambiti fluviali ecologici, e riformulato come segue:

"5. Nella cartografia del PRG viene riportato il perimetro delle aree assoggettate a protezione fluviale come definita dal Piano Territoriale della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol che è stato approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 531 dd.19 aprile 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dd. 9 maggio 2019, tale territorio coincide con gli ambiti fluviali ecologici di valenza elevata (area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata), mediocre (area di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa prioritariamente recuperabile) e bassa (area di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile), e gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico come definiti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP).

5bis. All'interno di tali aree gli interventi ammessi dalle singole norme del PRG in riferimento al sistema insediativo ed infrastrutturale dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela e valorizzazione del PGUAP, ai sensi dell'art. 33 delle sue norme, come riportati nella parte VI.4 "Criteri di tutela e valorizzazione".

In fase di Approvazione della Variante 2018 da parte della Giunta Provinciale a seguito del parere vincolante del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio sono stati corretti gli "sfridi" generati dall'introduzione delle aree agricole, aree agricole di pregio e aree produttive sovralocali del PTC. In particolare su molte aree del PRG si erano generate destinazioni residuali e non omogenee con l'intorno che interessavano porzioni di territorio di dimensioni non significative alla scala urbanistica, generalmente nelle aree interstiziali tra viabilità oppure tra aree residenziali e le nuove aree agricole. Per il principio di omogeneità si è assegnato la destinazione urbanistica coerente con l'intorno attraverso un'interpretazione della base catastale e dei limiti fisici evidenti. A queste varianti si è dato in sede di approvazione la sigla PTC16, PTC17.

Alcune aree agricole e agricole di pregio definite dal PUP sono risultate contratte nel PTC con la ridefinizione dei loro perimetri. In sede di variante si è operato assegnando, secondo il principio di omogeneità, la destinazione urbanistica coerente con l'intorno attraverso un'interpretazione della base catastale e dei limiti fisici evidenti nei casi di adiacenza tra diverse destinazioni urbanistiche quali strade o quali aree residenziali. Nella fattispecie si è assegnata la destinazione urbanistica, agricola locale o agricola del PUP o di pregio del PUP (varianti con sigla PTC09 e PTC10) solo a aree di limitata dimensione non significative a scala urbanistica in adiacenza alle strade, secondo il limite delle stesse, o in adiacenza alle aree residenziali secondo il limite catastale.

La contrazione delle aree agricole, delle aree agricole di pregio e delle aree produttive sovralocali definite dal PUP dovute al PTC di recente approvazione, ha generato anche una serie di aree per le quali, allo stato del procedimento in essere, non può essere assegnata una nuova destinazione di zona, la cui introduzione andrà rinviata ad una specifica variante successiva alla presente. Queste aree che non rientrano in quelle classificabili con le varianti PTC09 e PTC10 in quanto presentano superfici estese oppure sono interstiziali tra aree a bosco oppure tra aree residenziali senza un definito limite catastale. In tali situazioni, in accordo con le osservazioni in fase di Approvazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prot.n.S013/2019/745455/18.2.2-2019- del 25 Novembre 2019, non si è variata la destinazione urbanistica demandando ad una futura variante del PRG la loro nuova destinazione in quanto allo stato del procedimento in essere non risulta possibile una modifica urbanistica delle stesse. Tali varianti sono state indicate con le sigle PTC18 ed introdotto in legenda uno specifico riferimento nello shape V110 relativo alle varianti richieste dall'Amministrazione.

Tavole interessate dalla modifica	NOME SHP FILE	Etichetta **in stato di fatto**	Etichetta **in Variante 2018**	Art.NTA	Denominazione PRG	NOTE
	V110		PTC18		Aree modificate dal PTC la cui nuova destinazione urbanistica andrà definita in una successiva variante al PRG rispetto alla Variante 2018	Indicazione presente nelle tavole di raffronto della Variante 2018

5.1 DISAMINA DELLE RICHIESTE DI INEDIFICABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 45 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015, N.15

La disciplina urbanistica provinciale di cui alla L.P. 4 Agosto 2015 n.15 Art.45 *"Durata ed effetti degli strumenti urbanistici"* Comma 4, così come integrata con le modifiche introdotte dalla legge provinciale di stabilità 2017 (L.P. 20/2017) prevede che:

"4. Il Comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il Comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.
4bis. Il Comune, a seguito della valutazione prevista al comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta."

Presso il Comune di Civezzano, negli ultimi anni risultano presentate diverse richieste di inedificabilità, ma solo quelle pervenute dopo l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale L.P. 4 Agosto 2015 n.15 hanno potuto fare espresso riferimento alla procedura introdotta con l'Art.45 Comma 4 sopra citato.
A questo riguardo l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno considerare tutte le richieste di inedificabilità pervenute nel corso dell'anno 2016, 2017 e 2018.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Nella tabella sottostante si riporta l'elenco delle n° 23 richieste di inedificabilità, riconducibili all'Art.45 Comma 4 della L.P. 15/2015, pervenute al Comune di Civezzano.

N.VAR	PARTICELLA	DESTINAZIONE VIGENTE	DESINAZIONE PROGETTO	NOTE	PROT	DATA	PROP
1	p.f.2580/2 p.f.2580/3	sc - Attrezzature scolastiche (vedi anche variante VE03 cessata reiterazione vincolo di esproprio)	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	PARZIALMENTE ACCOLTA solo per la p.f.2580/3	0000166 0000167 0000168 0000169	dd.11/01/2016 dd.11/01/2016 dd.11/01/2016 dd.11/01/2016	ALESSANDRINI STEFANO ALESSANDRINI MARIA ALESSANDRINI ALBINO ALESSANDRINI GIORGIO
2	p.f.2087/1	B3/B2 - Residenziali di completamento	Verde privato + Verde in centro storico + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0003839	dd.20/04/2016	GENNARI DINA
3	p.f.1318/2	B2 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Z602 Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0004377 0004902	dd.06/05/2016 dd.30/05/2018	LUNELLI LUCIANO IORIATTI ELISA LUNELLI CINZIA
4	p.f.1318/3	B2 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Z602 Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0004378 0004902	dd.06/05/2016 dd.30/05/2018	LUNELLI LUCIANO LUNELLI CINZIA
5	p.f.2341/5	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0005787 0007892	dd.23/06/2016 dd.02/10/2017	IVAN NADALINI
6	p.f.2348/7	C4 - Residenziali di espansione	Aree agricole di interesse locale + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0010477	dd.06/12/2016	LAZZARO SALVATORE ANTONINO FRUTTAROLI GIULIANA MARIA
7	p.f.4975/16	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0004763	dd.14/06/2017	PREDELLI ADRIANO
8	p.f.4954	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0005581	dd.12/07/2017	FONTANIVE LUIGI
9	p.f.4957/3	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0007344	dd.11/09/2017	SPERANZA MARIA VITTORIA
10	p.f.67/2 p.f.368/2 p.f.369	B2 - Residenziali di completamento	B2 - Residenziali di completamento	NON ACCOLTA	0007672	dd.20/09/2017	DALLA BRIDA MARIA LUIGIA LAZZARI PAOLA LAZZARI CLAUDIA
11	p.f.5110	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0007818	dd.27/09/2017	MATTIVI MAURO
12	p.f.370/3	B2 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Verde in centro storico + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0008718	dd.26/10/2017	GENNARI FRANCO GIOVANNINI ANNA
13	p.f.1735/4	C3 - Residenziali di espansione	C3 - Residenziali di espansione	NON ACCOLTA	0009576	dd.17/11/2017	DEMATTE' GIUSEPPE DEMATTE' LILIANA
14	p.f.5011/8	B2 - Residenziali di completamento	Verde in centro storico + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0009749	dd.23/11/2017	BEBBER LUISA BEBBER FRANCO
15	p.f.4981	B2 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0009820	dd.24/11/2017	BEBBER CARMEN

16	p.f.2467/10	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0010238	dd.11/12/2017	DEBIASI ILARIO
17	p.f.4886/3	B3 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0010428	dd.15/12/2017	GADOTTI VANDA
18	p.f.2339/10	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Z602 Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0010557	dd.20/12/2017	NADALINI CLAUDIO- VALENTINI ANITA- NADALINI SANDRO- OSS ANDERLOT ROSANNA
19	p.f.335/1 p.f.335/3	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0010724	dd.27/12/2018	TONIOLATTI BRUNO TONIOLATTI MARA
20	p.f.4378/1	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0004249	dd.11/05/2018	DELLAI MAURIZIO
21	p.f.22/2-33	B2 - Residenziali di completamento	Aree agricole di interesse locale + Verde in centro storico + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0005621	dd.21/06/2018	BAMPI ASSUNTA
22	p.f.2285/6	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0000017	dd.02/01/2017	SCARTEZZINI ALBERTO
23	p.f.2266/4	B3 - Residenziali di completamento	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA	0011527	dd.29/11/2018	DEMATTE' ARMANDO

Preliminarmente alla valutazione delle singole richieste è stata verificata da parte dell'Amministrazione la legittimità e la titolarità delle richieste, e che tali fossero presentate da tutti gli aventi diritto sulla particella interessata.

La volontà dell'Amministrazione è stata quella di soddisfare tutte le richieste pervenute di inedificabilità secondo Art.45 Comma 4 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15, eccetto quelle per cui l'eventuale accoglimento avrebbe compromesso i programmi edilizi di terzi e quelle che riguardavano pertinenze di edifici. In particolare sono stati considerati i seguenti punti per l'accoglimento delle stesse domande:

- l'accoglimento non deve contrastare con diritti di carattere edificatorio e non di terzi rispetto al/ai richiedente/i;
- l'accoglimento non deve ledere interessi di tipo pubblico;
- la superficie fondiaria della particella interessata da richiesta di applicazione dell'Art.45 Comma 4 LP 15/2015 non deve essere entrata in concorso con altre particelle per la determinazione del lotto, e attraverso gli indici edificatori ai fini del calcolo del Volume Edilizio o della Superficie Utile Netta del fabbricato realizzato o in fase di realizzazione nelle immediate vicinanze o sulla proprietà medesima.

Le nuove destinazioni urbanistiche impresse per rendere inedificabile l'area, saranno coerenti con le previsioni urbanistiche delle aree circostanti, introducendo:

- aree a verde privato storico, nei casi interni al centro storico;
- aree a verde privato, per giardini di proprietà o in aree interne al nucleo edificato;
- aree agricole locali, per tutte quelle particelle perimetrali al nucleo edificato, che attualmente sono utilizzate ad uso agricolo.

In merito alle richieste esaminate e, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 45 comma 4 bis della L.P. 15/2015, si provvederà, in seguito ad approvazione della variante in oggetto, alla comunicazione dell'esito della valutazione, indicando le motivazioni dell'eventuale rigetto.
Ai fini di ottemperare a quanto specificato dall'Art.45 Comma 4 della L.P. 15/2015, il prevede che "*per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso ad una ulteriore*

procedura di variante", si provvede all'individuazione cartografica di tali aree assoggettandole ad una specifica disciplina introdotta nelle Norme Tecniche di Attuazione Art.38bis.

Tutte le aree interessate sono state pertanto perimetrate con una apposita simbologia (shape Z610), che rinvia ad una norma specifica che fa riferimento ad un nuovo Articolo delle Norme Tecniche Attuative che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell'Art.45 Comma 4 L.P. 4 Agosto 2015 n.15, introdotta con la presente variante al piano. Tale norma, rubricata con il nuovo Articolo 38bis "Aree inedificabili ai sensi dell'Art.45 Comma 4 della L.P. 15/2015", recita:

1. *Sono aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'Articolo 45 Comma 4 e 4bis della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i.. In tali aree è esclusa l'edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti attraverso il mantenimento del verde a servizio degli edifici esistenti o il mantenimento della funzione agricola. Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione in aree edificabili per un periodo di 10 anni dalla data di approvazione della variante nelle quali sono inserite in PRG ai sensi dell'Articolo sopra citato.*
2. *Le aree del presente articolo che ricadono in Verde Privato sono soggette a quanto prescrive l'Art.18 delle NTA ad eccezione della possibilità della realizzazione di parcheggi interrati e ampliamenti di edifici esistenti.*
3. *Le aree del presente articolo che ricadono in Verde Storico sono soggette a quanto prescrive l'Art.68 C.5 delle NTA ad eccezione della possibilità della realizzazione di parcheggi interrati e ampliamenti di edifici esistenti.*
4. *Nelle aree del presente articolo che ricadono in Aree Agricole di Interesse Locale è ammessa la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni di cui all'Articolo 33 Comma 11 delle presenti NTA.*

Per ciò che attiene al bilancio urbanistico dovuto alla riduzione dell'uso del suolo edificabile per le richieste di applicazione di inedificabilità dell'Art.45 Comma 4 LP 15/2015 si riportano qui di seguito in dettaglio le variazioni rispetto alla Variante 2014.

N.VAR	superficie (mq)	DESTINAZIONE VIGENTE	indice attuale	SUL realizzabile	DESINAZIONE PROGETTO
1	2293	sc - Attrezzature scolastiche	---	---	Verde privato
2-1	223,5	B2 - Residenziale di completamento	0,55	122,9	Verde storico
2-2	83,5	B3 - Residenziale di completamento	0,45	37,6	Verde privato
3	225	B2 - Residenziale di completamento	0,55	123,8	Area agricola locale
4	294	B2 - Residenziale di completamento	0,55	161,7	Area agricola locale
5	140	B3 - Residenziale di completamento	0,45	63,0	Verde privato
6	1198	C4 - Residenziale di espansione	0,34	407,3	Area agricola locale
7	644,6	B3 - Residenziale di completamento	0,45	290,1	Verde privato
8	665	B3 - Residenziale di completamento	0,45	299,3	Verde privato
9	468	B3 - Residenziale di completamento	0,45	210,6	Verde privato
11	316,5	B3 - Residenziale di completamento	0,45	142,4	Verde privato
12-1	392,4	B2 - Residenziale di completamento	0,55	215,8	Verde storico
12-2	393	B2 - Residenziale di completamento	0,55	216,2	Area agricola locale
14	544,5	B2 - Residenziale di completamento	0,55	299,5	Verde storico
15	332	B2 - Residenziale di completamento	0,55	182,6	Area agricola locale
16	617,4	B3 - Residenziale di completamento	0,45	277,8	Verde privato
17	430,5	B3 - Residenziale di completamento	0,45	193,7	Area agricola locale
18	361,6	B3 - Residenziale di completamento	0,45	162,7	Verde privato
19	701	B3 - Residenziale di completamento	0,45	315,5	Verde privato
20	122	B2 - Residenziale di completamento	0,55	67,1	Verde privato
21-1	404,8	B2 - Residenziale di completamento	0,55	222,6	Verde storico
21-2	219	B2 - Residenziale di completamento	0,55	120,5	Area agricola locale
22	73	B3 - Residenziale di completamento	0,45	32,9	Verde privato
23	186	B3 - Residenziale di completamento	0,45	83,7	Verde privato

Con la Variante 2018 in dettaglio si prevede, per ciò che attiene le richieste di inedificabilità:

- **La riduzione delle aree residenziali di nuova espansione C è di 1198mq** che comporta una diminuzione di 407,3mq di SUL;
- **La riduzione delle aree residenziali di completamento B è di 7837,3mq** (suddivisi in 4687,1mq per le aree B3 e 3150,2mq per le aree B2) che comporta una diminuzione complessiva di 3841,8mq di SUL (suddivisi in 2109,2mq per le aree B3 con indice di utilizzazione fondiaria 0,45mq/mq e 1732,6mq per le aree B2 con indice di utilizzazione fondiaria 0,55mq/mq);
- **La riduzione complessiva delle aree residenziali** (data dalla somma di cui sopra) **di 9035,3mq con una riduzione complessiva della SUL realizzabile pari a 4249,1mq;**
- **L'incremento della superficie destinata a Verde Privato di 6671,6mq** (alla quale si conteggiano anche i 2293mq dell'area della Variante 1, non computata nelle riduzioni soprastanti ma nel calcolo di aggiornamento delle verifiche degli standard);
- **L'incremento della superficie destinata a Zona di Verde Storico di 1565,2mq**;
- **L'incremento della superficie destinata ad Aree Agricole di interesse locale di 3091,5mq**.

Si riportano le schede di modifica:

Variante n.	**01 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 2580/2 e p.f. 2580/3
Protocollo	0000166, 0000167, 0000168, 0000169 (dd.11/01/2016)
Destinazione vigente	sc Attrezzature scolastiche (vincolo di esproprio decaduto con la presente variante per scaduta efficacia di 10 anni più reiterazione di 5 anni, secondo Art.48 C.1 LP15/2015 – vedi anche variante VE02)
Esito istruttoria	**PARZIALMENTE ACCOLTA SOLO PER p.f.2580/3** **Sulla p.f.2580/3 rimane vincolo di esproprio che viene reiterato.**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	2294 mq

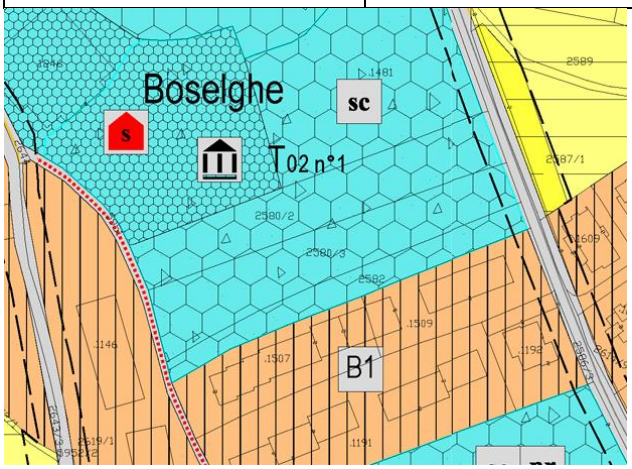

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

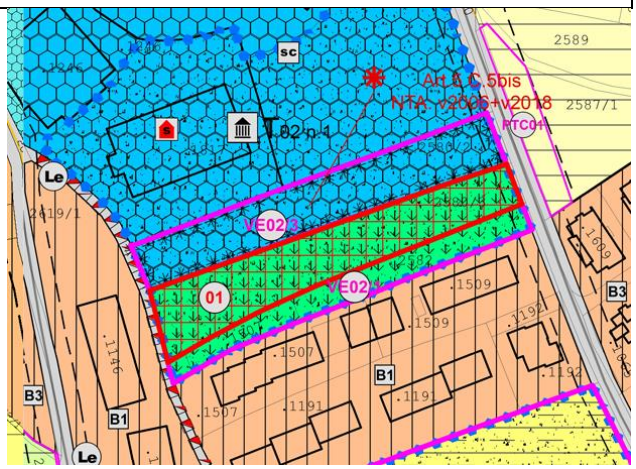

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**02 – località BAMPI**
Riferimenti catastali	p.f. 2087/1
Protocollo	0003839 (dd.20/04/2016)
Destinazione vigente	B3/B2 - Residenziali di completamento (con B2 parte interna a perimetro centro storico)
Esito istruttoria	**ACCOLTA**

Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA Zona a verde storico con rimando a Art.38bis delle NTA per parte interna al perimetro del c.s.
Mq di interesse	224 mq (verde storico) + 83 mq (verde privato)

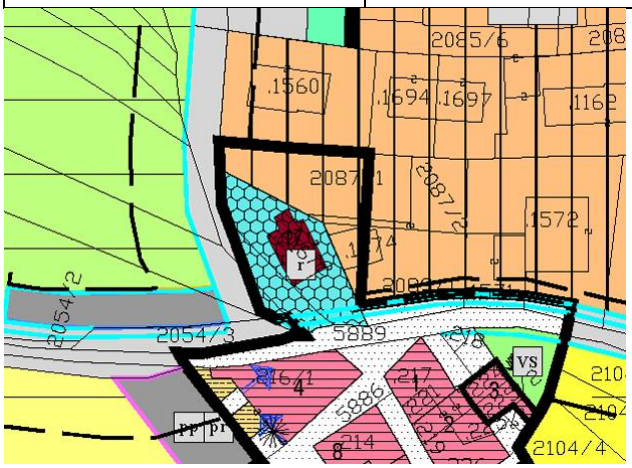

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

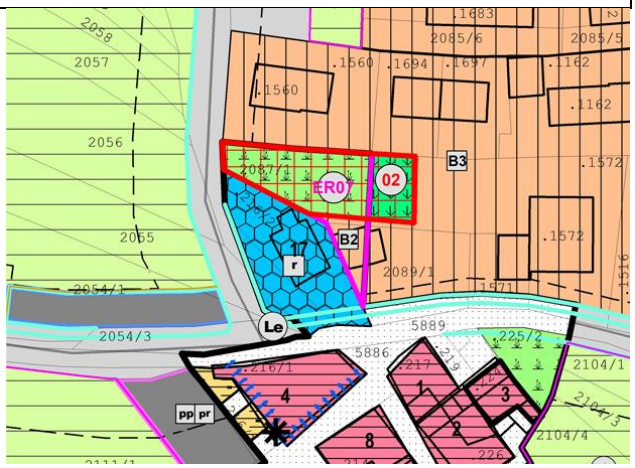

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**03 – località SEREGNANO**
Riferimenti catastali	p.f. 1318/2
Protocollo	0004377 (dd.06/05/2016), 0004902 (dd.30/05/2018)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	225 mq

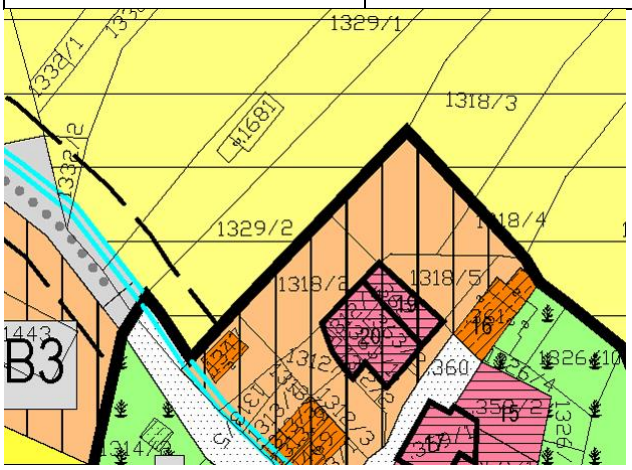

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**04 – località SEREGNANO**
Riferimenti catastali	p.f. 1318/3
Protocollo	0004378 (dd.06/05/2016), 0004902 (dd.30/05/2018)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento

Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	295 mq

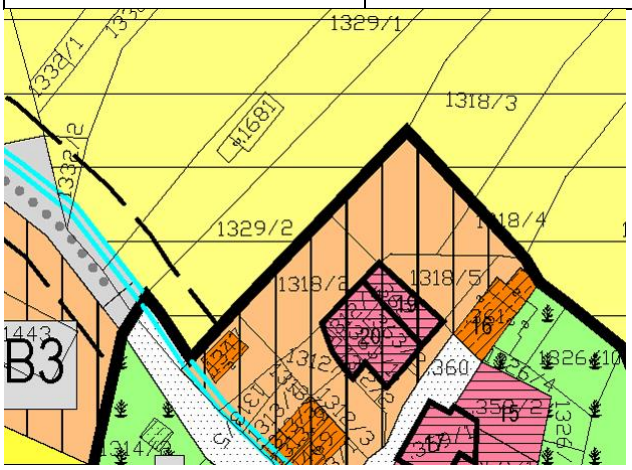

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**05 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 2341/5
Protocollo	0005787 (dd.23/06/2016), 0007892 (dd.02/10/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	141 mq

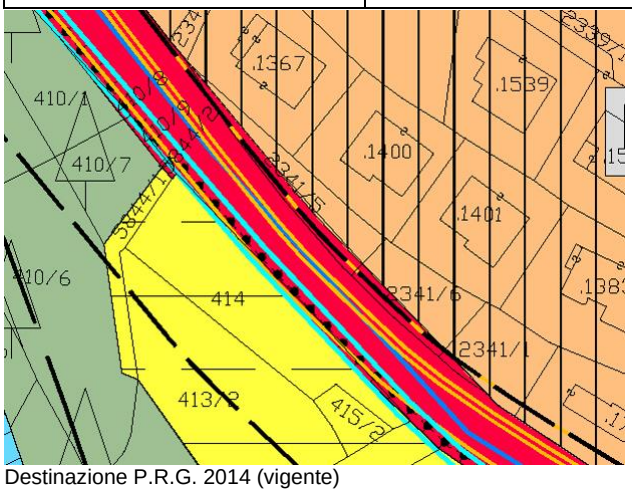

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

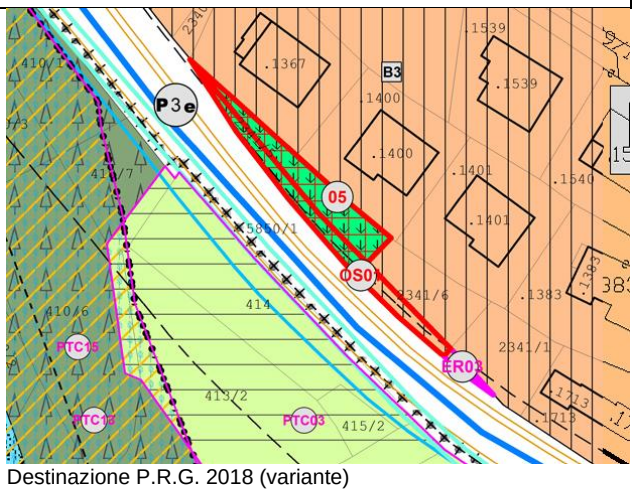

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**06 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 2348/7
Protocollo	0010477 (dd.06/12/2016)

Destinazione vigente	C4 - Residenziali di completamento + Le - Strada locale di progetto
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale con rimando a Art.38bis delle NTA STRALCIO CONCESSIONE CONVENZIONATA SU ART.74 “Area C4 – Civezzano Via De Gasperi”
Mq di interesse	1198 mq

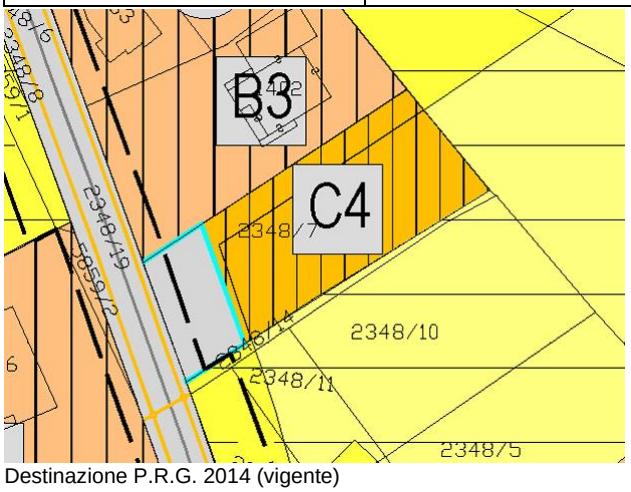

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

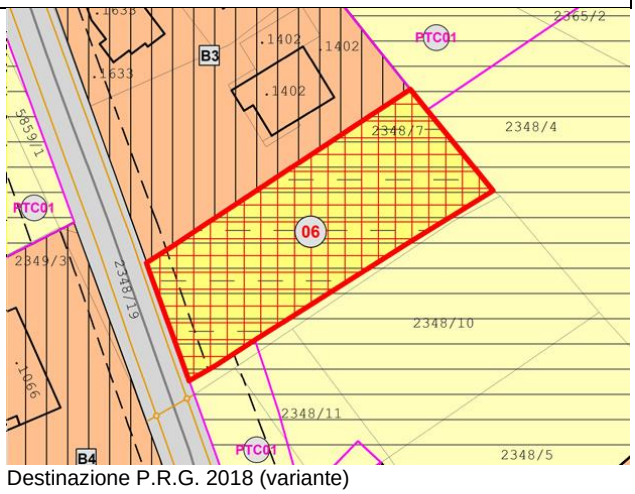

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**07 – località BOSCO**
Riferimenti catastali	p.f. 4975/16
Protocollo	0004763 (dd.14/06/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	645 mq

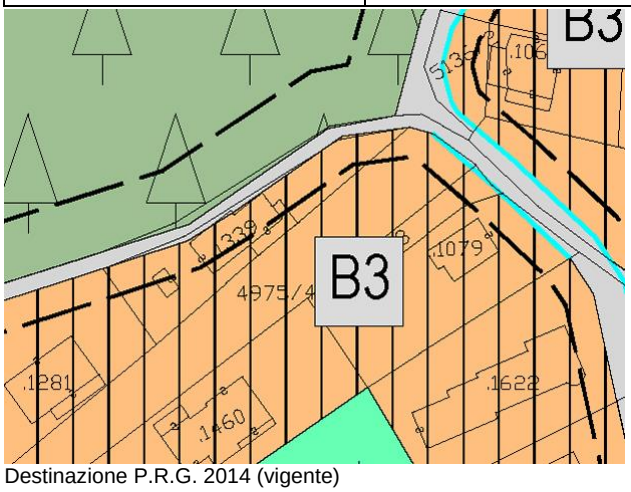

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

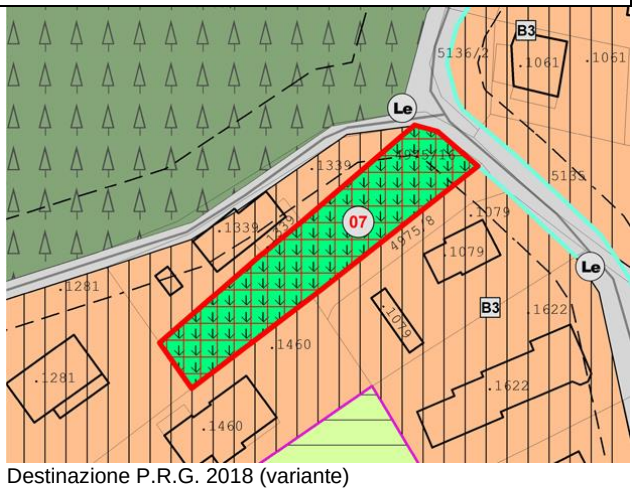

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**08 – località BOSCO**

Riferimenti catastali	p.f. 4954
Protocollo	0005581 (dd.12/07/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	665 mq

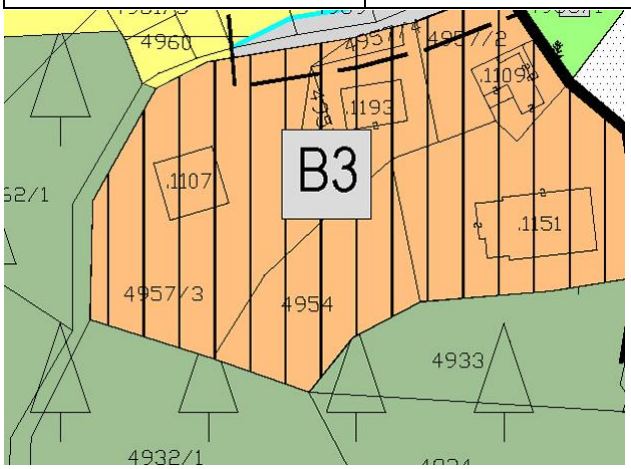

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**09 – località BOSCO**
Riferimenti catastali	p.f. 4957/3
Protocollo	0007344 (dd.11/09/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	468 mq

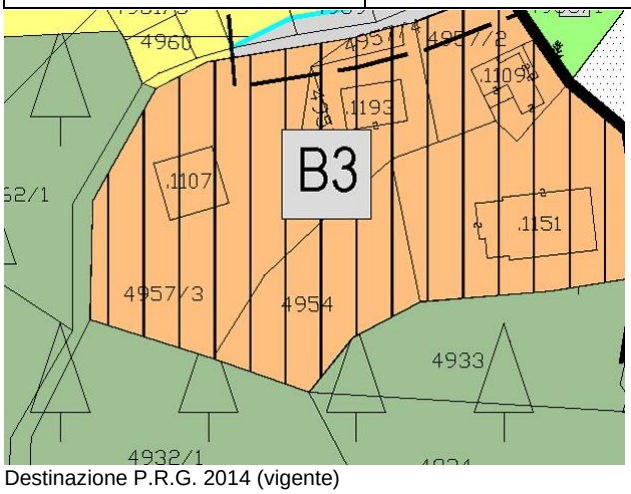

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

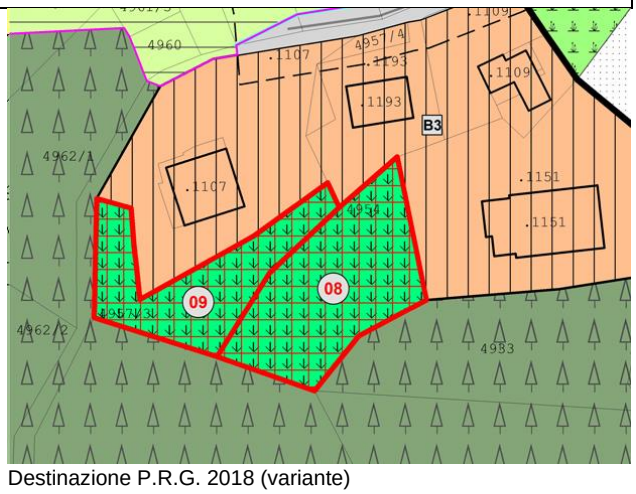

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**11 – località BOSCO**

Riferimenti catastali	p.f. 5110
Protocollo	0007818 (dd.27/09/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde Privato con rimando a Art.38bis delle NTA Vedere anche variante ER01 ERRORE MATERIALE (per restante parte particella)
Mq di interesse	316 mq

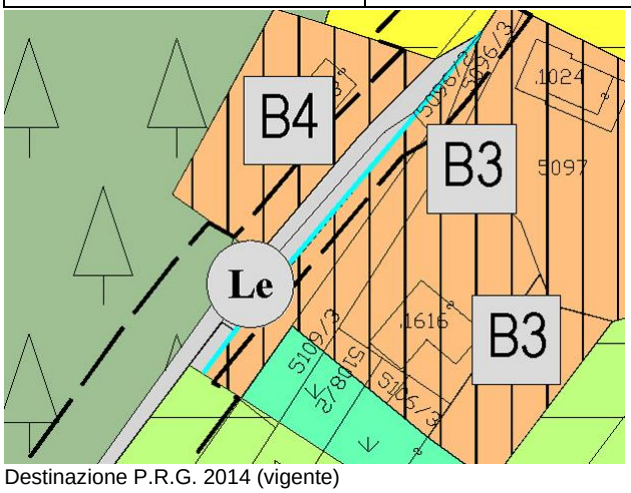

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

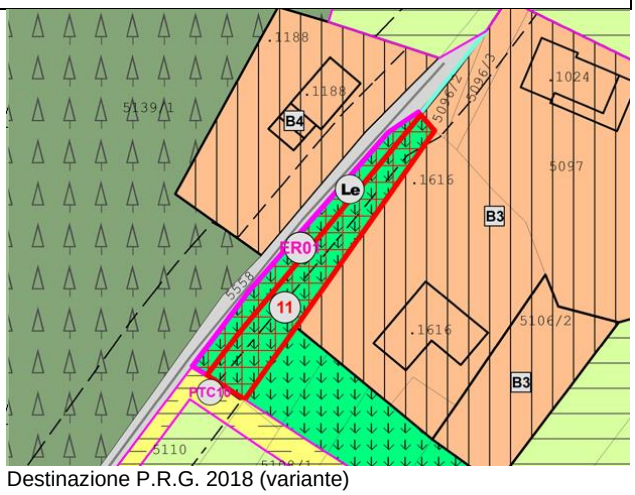

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**12 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 370/3
Protocollo	0008718 (dd.26/10/2017)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale (su parte effettivamente ad uso agricolo) Zona a verde storico con rimando a Art.38bis delle NTA (su parte in battuto e pavimentata)
Mq di interesse	393 mq (aree agricole di interesse locale) + 392 mq (verde storico)

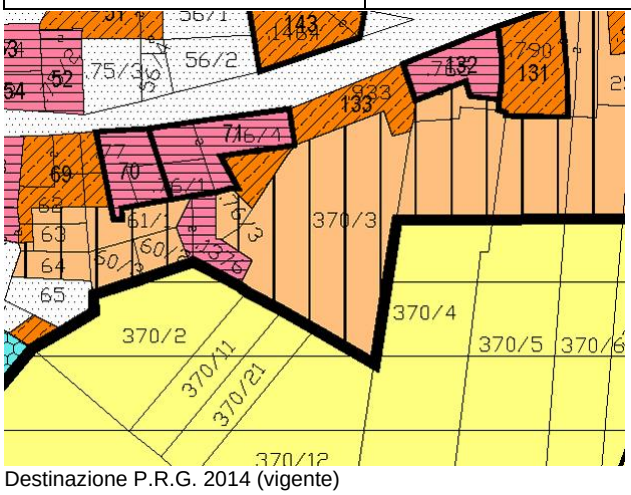

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

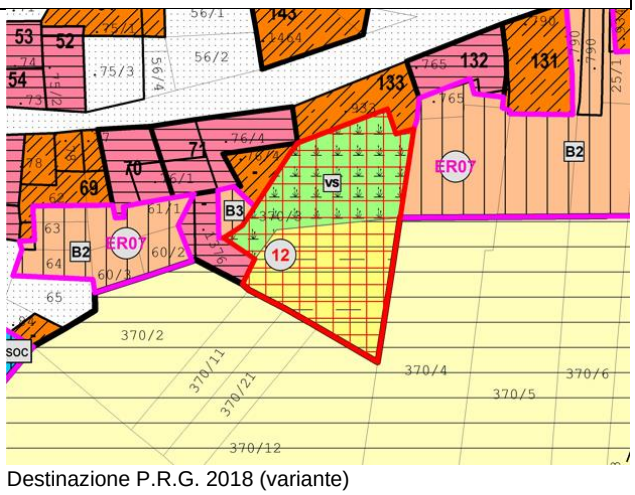

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**14 – località BOSCO**
Riferimenti catastali	p.f. 5011/8
Protocollo	0009749 (dd.23/11/2017)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Zona a verde storico con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	545 mq

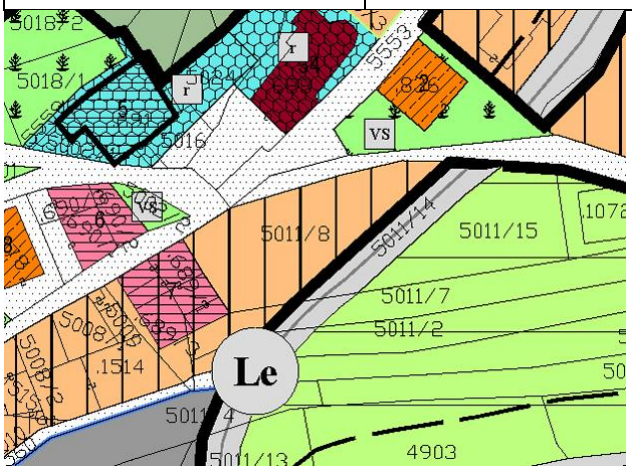

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

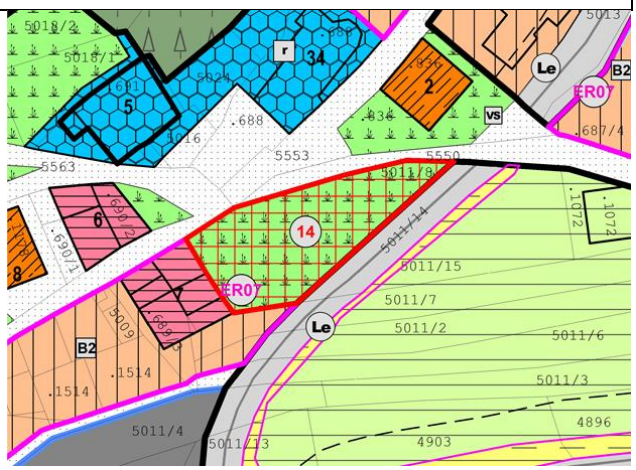

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**15 – località BOSCO**
Riferimenti catastali	p.f. 4981
Protocollo	0009820 (dd.24/11/2017)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	332 mq

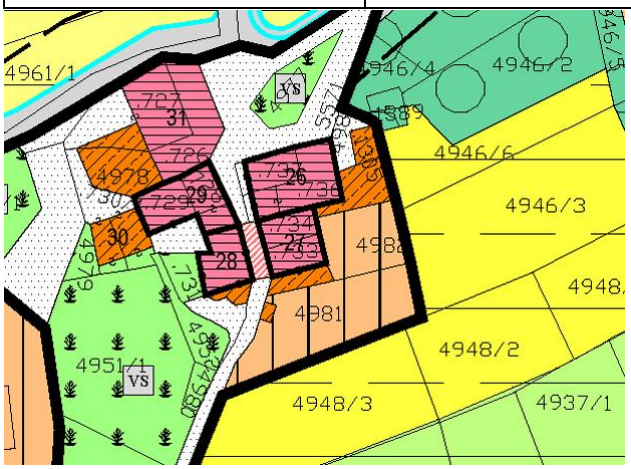

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

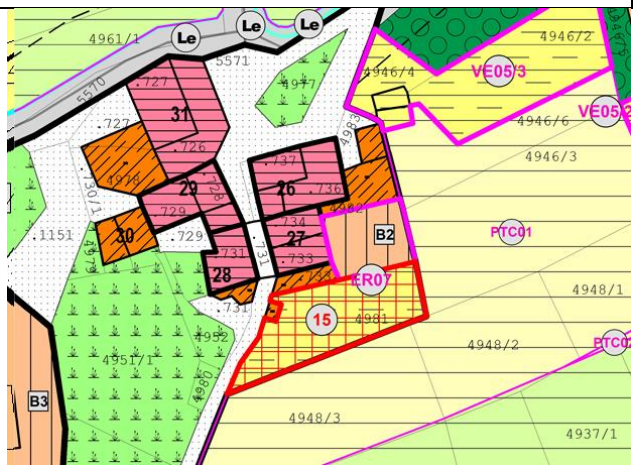

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	16 – località CIVEZZANO
Riferimenti catastali	p.f. 2467/10
Protocollo	0010238 (dd.11/12/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	617 mq

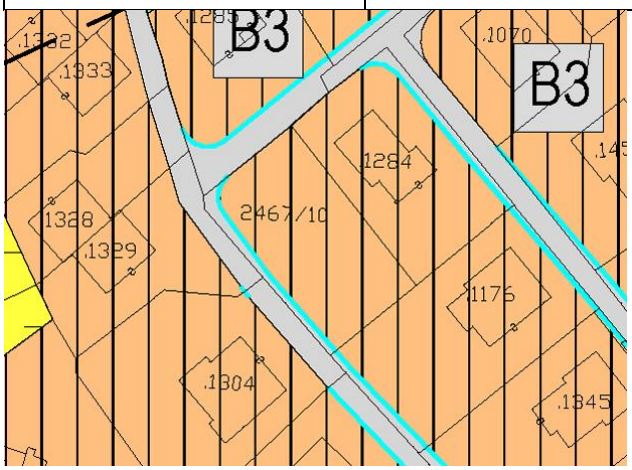

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	17 – località BOSCO
Riferimenti catastali	p.f. 4886/3
Protocollo	0010428 (dd.15/12/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	430 mq

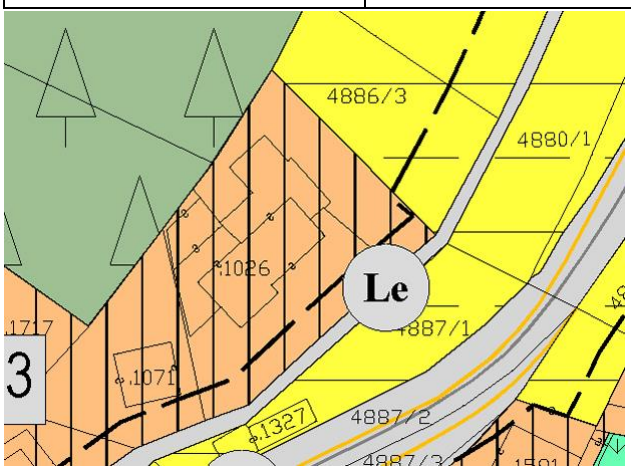

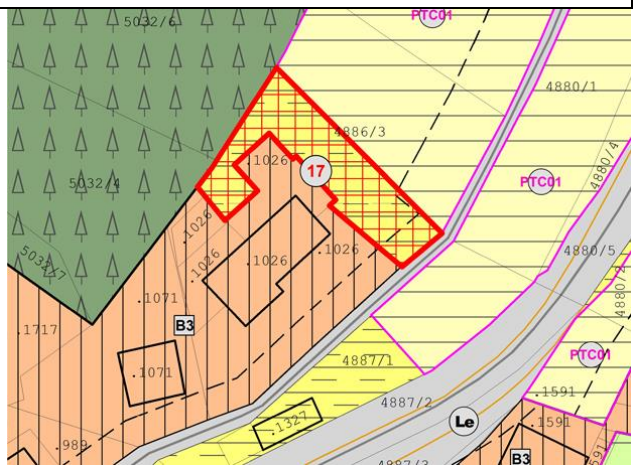

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente) Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**18 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 2339/10
Protocollo	0010557 (dd.20/12/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	362 mq

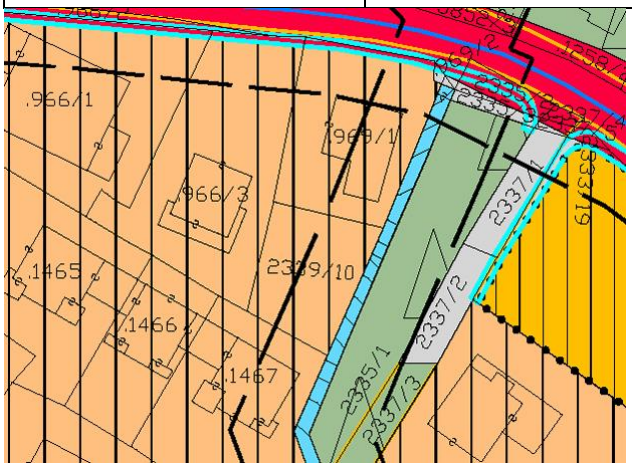

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

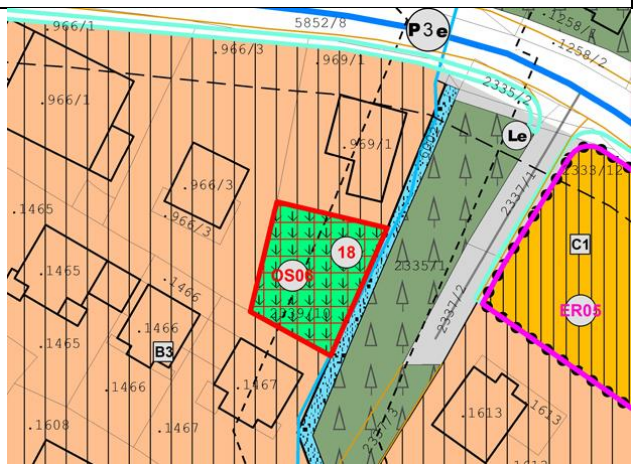

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**19 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 335/1 e p.f. 335/3
Protocollo	0010724 (dd.27/12/2018)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	701 mq

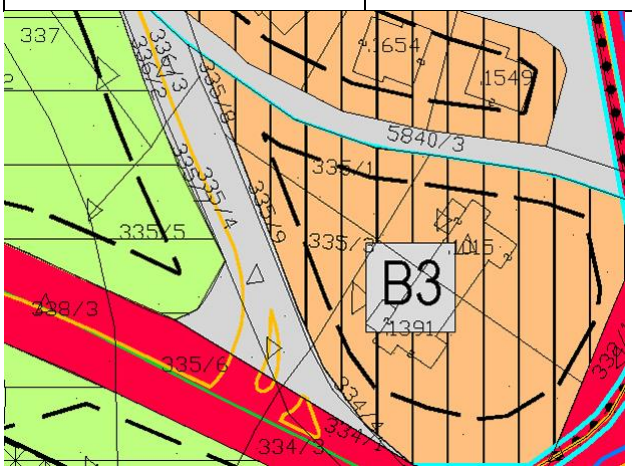

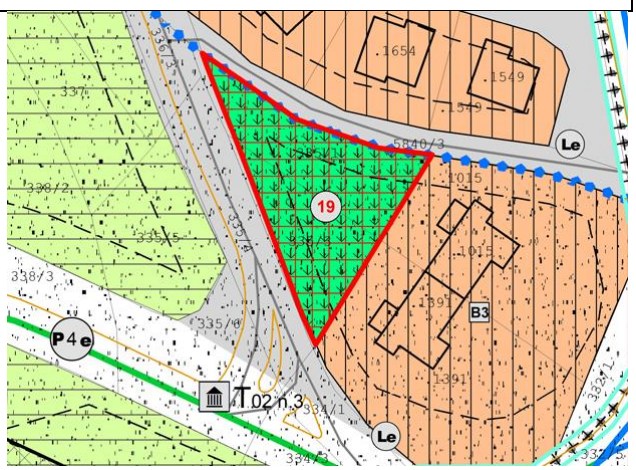

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente) Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**20 – località SANT'AGNESE**
Riferimenti catastali	p.f. 4378/1
Protocollo	0004249 (dd.11/05/2018)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	122 mq

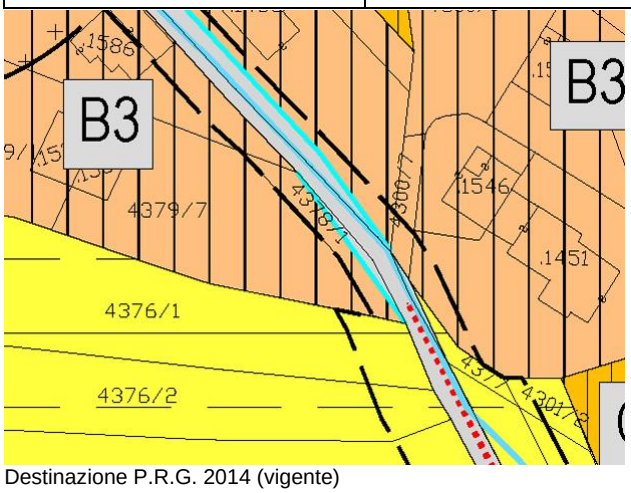

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

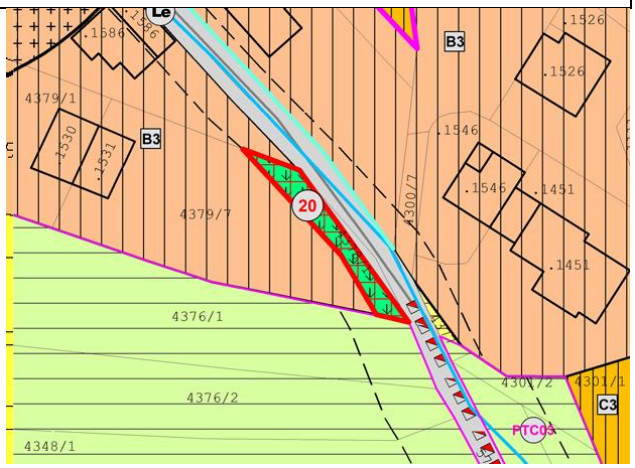

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**21 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f. 22/2 e p.f. 33
Protocollo	0004249 (dd.21/06/2018)
Destinazione vigente	B2 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Aree agricole di interesse locale (su parte effettivamente ad uso agricolo) Zona a verde storico con rimando a Art.38bis delle NTA (su parte a orto/giardino e pavimentata)
Mq di interesse	219 mq (aree agricole di interesse locale) + 405 mq (verde storico)

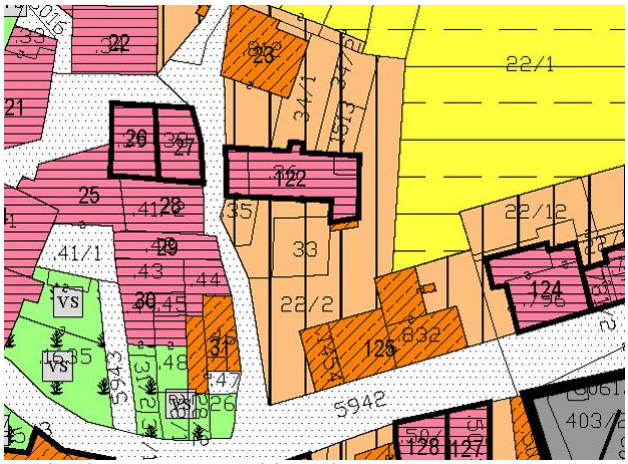

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

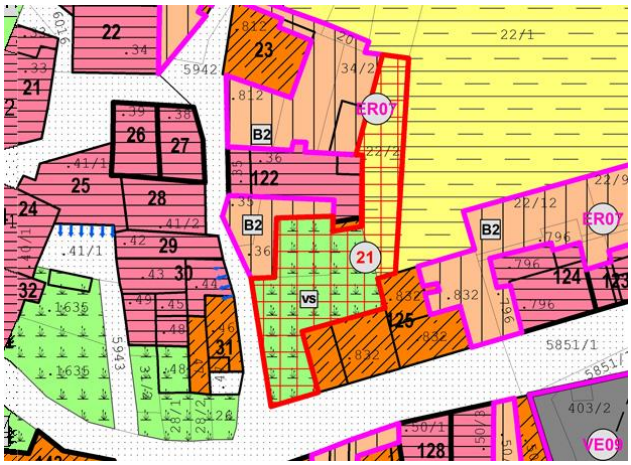

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**22 – località TORCHIO**
Riferimenti catastali	p.f. 2285/6
Protocollo	0000017 (dd.02/01/2017)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA
Mq di interesse	73 mq

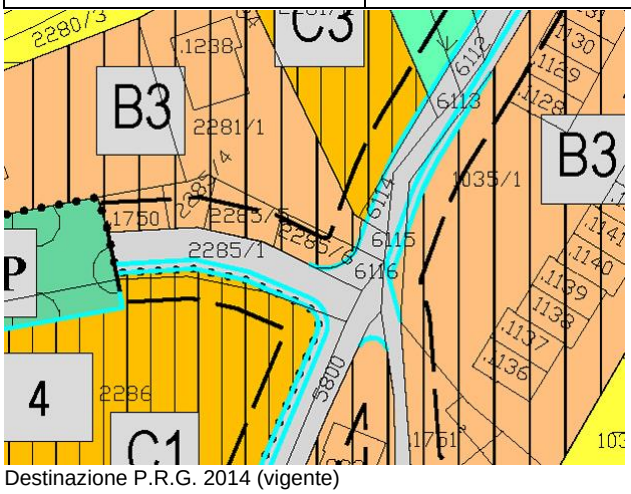

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

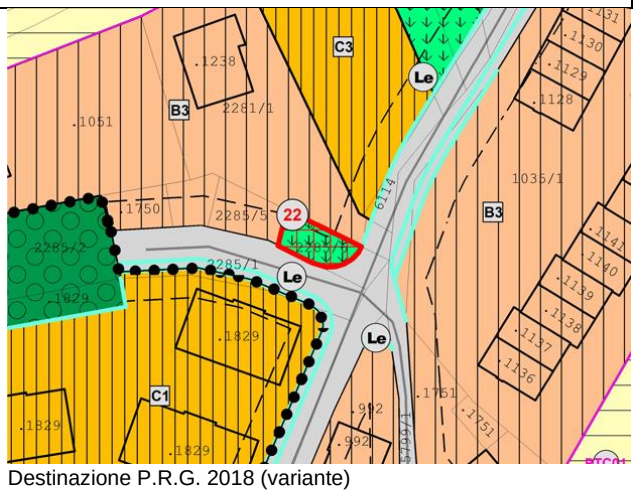

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**23 – località TORCHIO**
Riferimenti catastali	p.f. 2266/4
Protocollo	0011527 (dd.29/11/2018)
Destinazione vigente	B3 - Residenziali di completamento
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA

Mq di interesse	186 mq

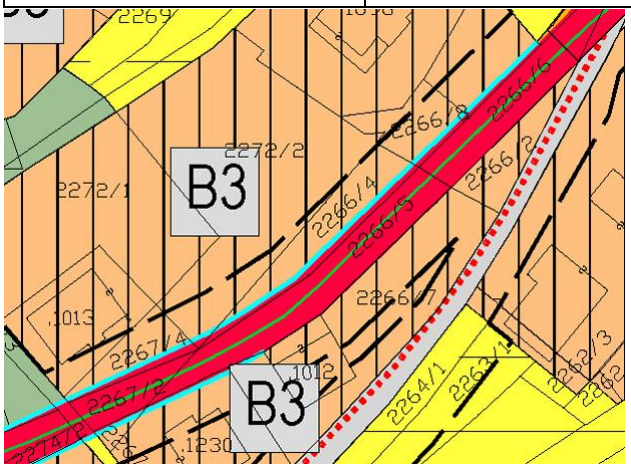

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

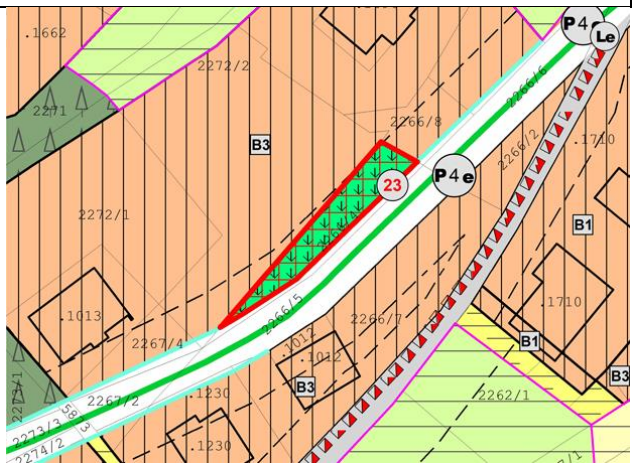

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

5.2DISAMINA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA I ADOZIONE DELLA VARIANTE (ART.37 COMMI 3 E 4 L.P.15/2015)

A seguito della I Adozione della Variante 2018 sono pervenute 6 osservazioni. I criteri sulla scorta dei quali queste sono state valutate, sono gli stessi considerati in fase di I Adozione con l'aggiunta del seguente ulteriore criterio:

- l'accoglimento non deve contrastare con la natura della presente Variante 2018 "non sostanziale" secondo quanto riportato dall'Art.39 Comma 2 della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15 che prevede, nei casi indicati dall'articolo stesso, l'applicazione della procedura semplificata per tale tipo di variante. Pertanto le osservazioni proposte devono ricadere nei casi riportati all'Art.39 Comma 2 della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15, diversamente verrebbero introdotti elementi di sostanziale novità non contemplabili in tale fase e per la procedura di variante adottata.

Sulla scorta dei criteri aggiunti, delle 6 osservazioni:

- 3 non sono state accolte perché in contrasto con il criterio sopra descritto, ovvero il loro accoglimento contrasterebbe con la procedura adottata per l'approvazione della variante snaturandone il carattere di "non sostanzialità" secondo l'Art.39 Comma 2 della L.P.15/2015, non rientrando nei fini progettuali della Variante 2018 stessa;
- 3 sono state accolte.

Nella tabella sottostante si riporta in sintesi l'elenco delle n°6 osservazioni pervenute al Comune di Civezzano.

N.VAR	PARTICELLA	RICHIESTA	DESTINAZIONE VIGENTE	DESINAZIONE PROGETTO	NOTE	PROT	DATA	PROP
OS01	p.f.2341/5 p.f.2341/6	Richiesta correzione errore materiale per errata attribuzione destinazione urbanistica strada di 3° categoria esistente su particelle private oggetto di richiesta	P3e – Strada 3 categoria esistente	p.f.2341/5: Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015) - p.f.2341/6: B3 Area residenziale di completamente	ACCOLTA: richiesta accolta come errore materiale cartografico del PRG	0003595	dd.08/04/2019	NADALINI IVAN NADALINI LUIGI
OS02	p.ed.929	Richiesta eliminazione vincolo di espropriativo per potenziamento	Le – Strada locale esistente	B1 Area residenziale di completamento	ACCOLTA: richiesta accolta come errore materiale	0003665	dd.09/04/2019	BERTOLDINI MARCO

		strada su particella oggetto di richiesta			cartografico del PRG			
OS03	p.ed.907 p.f.4291/1 p.f.4291/3 p.f.4292/1	Richiesta mantenimento indici ante Variante 2014, stralcio piano di lottizzazione, richiesta intera area con destinazione residenziale di completamento	p.ed.907 p.f.4292/1: VP Verde pubblico - p.f.4291/3 p.f.4291/1: C3 Residenziale di nuova espansione + VP Verde pubblico	p.ed.907 p.f.4292/1: VP Verde pubblico - p.f.4291/3 p.f.4291/1 C3 Residenziale di nuova espansione + VP Verde pubblico	NON ACCOLTA: OSSERVAZIONE NON ATTINENTE ALLA VARIANTE 2018 - Correzione all'Art.74 delle NTA scheda "AREA C3 – S.AGNESE – via Valbianca" per ridefinizione piano di lottizzazione in concessione convenzionata con nuova previsione Verde Pubblico	0004230	dd.23/04/2019	PONTALTI ALBERTO PONTALTI GIOVANNI PONTALTI MARIA CRISTINA FRANCESCHINI CORNELIA
OS04	p.f.2616/1 p.f.2616/2 p.f.2616/3 p.f.2616/4 p.f.2618/4 p.f.2618/8 p.f.2618/9 p.f.2618/10 p.f.2618/11 p.f.2618/12	Richiesta area edificabile con destinazione residenziale di completamento	Area agricola locale		NON ACCOLTA: OSSERVAZIONE NON ATTINENTE ALLA VARIANTE 2018	0004322	dd.29/04/2019	BAMPI CARMEN CASAGRANDE GIULIANO TASIN LAURA VALENTINI GIANNI
OS05	p.ed.1840	Richiesta variazione Art.59 NTA "Risanamento conservativo" con introduzione comma per demolizioni parti degradate o prive di valore storico o in alternativa variazione categoria di intervento su Scheda 10 località Bampi da R2 in R3	Centri Storici Bampi - Scheda n.10 categoria di intervento R2	Centri Storici Bampi - Scheda n.10 categoria di intervento R2	NON ACCOLTA: OSSERVAZIONE NON ATTINENTE ALLA VARIANTE 2018	0004355	dd.30/04/2019	
OS06	p.f.2339/10	Richiesta area inedificabile ai sensi dell'Art.45 Comma 4 LP 15/2015	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)	ACCOLTA in prima adozione con variante 18	0005257	dd.21/05/2019	NADALINI CLAUDIO VALENTINI ANITA NADALINI SANDRO OSS ANDERLOT ROSSANA

Si riportano le schede relative alle osservazioni pervenute:

Variante n.	**OS01 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f.2341/5, 2341/6
Protocollo	0003595 (dd.08/04/2019)
Richiesta	Richiesta correzione errore materiale per errata attribuzione destinazione urbanistica strada di 3° categoria esistente su particelle private oggetto di richiesta
Destinazione vigente	P3e – Strada 3 categoria esistente
Esito istruttoria	**ACCOLTA**

Destinazione di Variante	p.f.2341/5: Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015) p.f.2341/6: B3 Area residenziale di completamento
Mq di interesse	132 mq (84 mq in verde privato con Art.38bis + 48 mq in B3 Area residenziale di completamento)

La richiesta è relativa alle particelle fondiarie 2341/5 e 2341/6 in C.C.Civezzano le quali risultano in parte ricadenti rispettivamente in Verde privato al quale è applicato l'Art.38bis delle NTA circa l'inedificabilità dell'area per 10 anni come da variante 02 accolta in prima adozione e Residenziale di completamento B3, e in parte ambe due ricadenti nella destinazione urbanistica Strada Provinciale di 3° Categoria esistente.
La richiesta è accolta in quanto da approfondimenti l'individuazione della zonizzazione in tale area del PRG risulta essere affetta da evidente errore di rappresentazione riconducibile all'epoca dell'entrata in vigore del PRG (1998 – Piano Bonazza). In tale ambito il disegno del sedime della Strada Provinciale di 3° Categoria esistente (shape F501) non ha considerato l'effettivo sviluppo del tracciato tralasciando alcuni vertici della polilinea catastale individuando in modo impreciso l'ingombro del tracciato stradale in tali zone, individuando erroneamente la sede stradale anche su porzioni non adibite alla viabilità esistente. La modifica introdotta non implica rettifiche planimetriche di tracciati che manterranno il loro andamento attuale, la rettifica planimetrica dell'individuazione cartografica della S.P.17, non si configura come modifica al tracciato definito dal PUP, bensì come correzione di errore materiale grafico di rappresentazione commesso nella fase di stesura dei precedenti PRG.
A tali considerazioni va aggiunto che sulla strada non insiste una previsione di potenziamento che giustifichi il debordamento su tali particelle oggetto di richiesta. Per tale ragione si corregge la cartografia rettificando alla consistenza catastale delle particelle in questione le destinazioni urbanistiche eliminando le fasce in Strada Provinciale di 3° Categoria esistente.

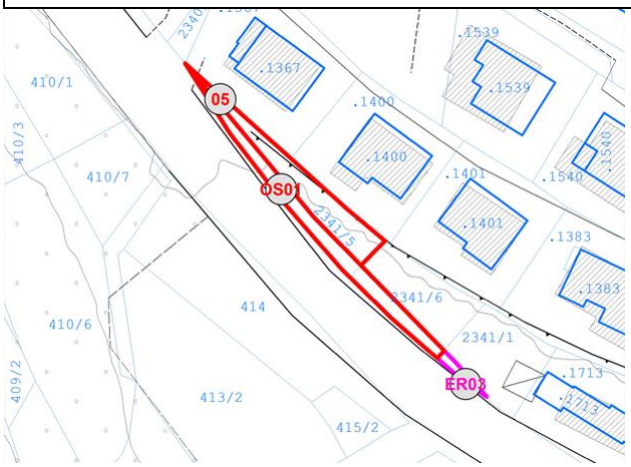

Sovrapposizione CATASTO (blu) a CTP

Sovrapposizione CATASTO (blu) a ORTOFOTO 2015

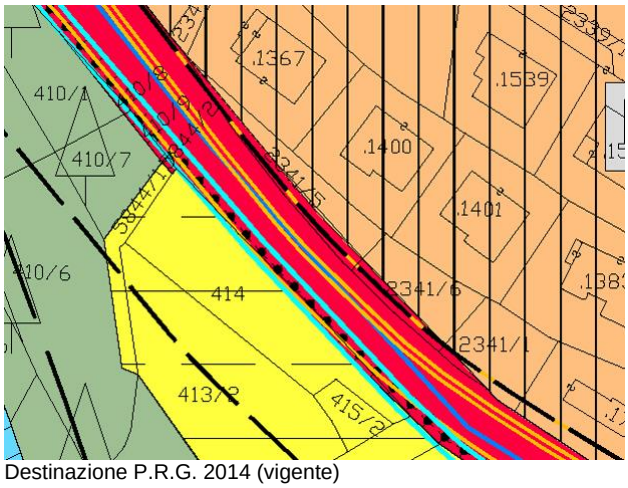

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

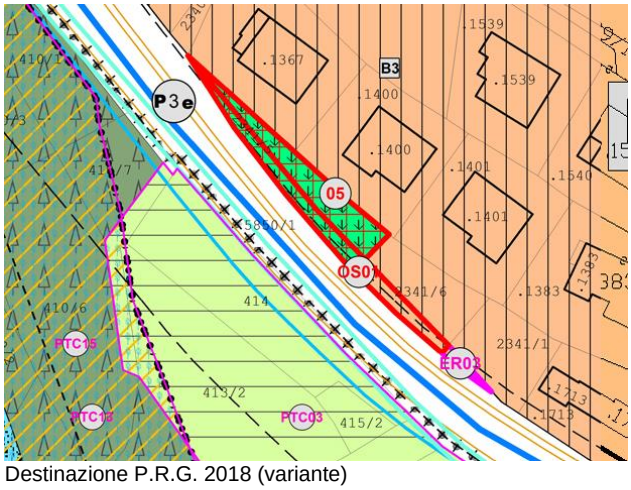

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**OS02 – località CIVEZZANO**

Riferimenti catastali	p.ed.929
Protocollo	0003665 (dd.09/04/2019)
Richiesta	Richiesta eliminazione vincolo di espropriativo per potenziamento strada su particella oggetto di richiesta
Destinazione vigente	Le – Strada locale esistente
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	B1 – Area residenziale di completamento
Mq di interesse	143 mq

La richiesta è relativa alla particella edificale 929 in C.C.Civezzano la quali risulta in parte ricadente in Residenziale di completamento B1 e per una parte Strada locale esistente Le.
La richiesta è accolta, non in quanto eliminazione del vincolo espropriativo esistente come da osservazione, ma in quanto da approfondimenti l'individuazione della zonizzazione in tale area del PRG risulta essere affetta da evidente errore di rappresentazione riconducibile all'epoca dell'entrata in vigore del PRG (1998 – Piano Bonazza). In tale ambito il disegno del sedime della Strada Locale esistente Le (shape F601) non ha considerato l'effettivo sviluppo del tracciato confondendo l'effettivo sviluppo della stessa sull'area indicata come spazi per "Area libera del centro storico strada e cortili". A tali considerazioni va aggiunto che sulla strada non insiste una previsione di potenziamento che giustifichi il debordamento su tali particelle oggetto di richiesta. Per tale ragione si corregge la cartografia rettificando alla consistenza catastale della particella in questione le destinazioni urbanistiche eliminando le fascia in Strada Locale esistente Le.
A fronte di tale modifica viene ridefinita sul perimetro stradale l'indicazione (shape Z902) relativa alla condizione di edificabilità e asseveramento delle aree ai sensi dell'Art.9 Comma 2 delle NTA.

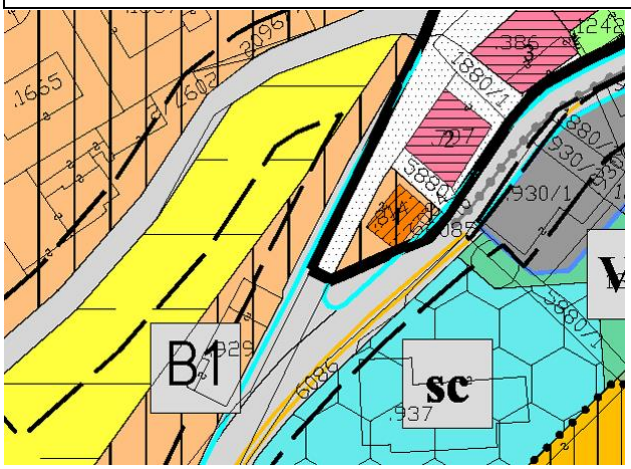

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

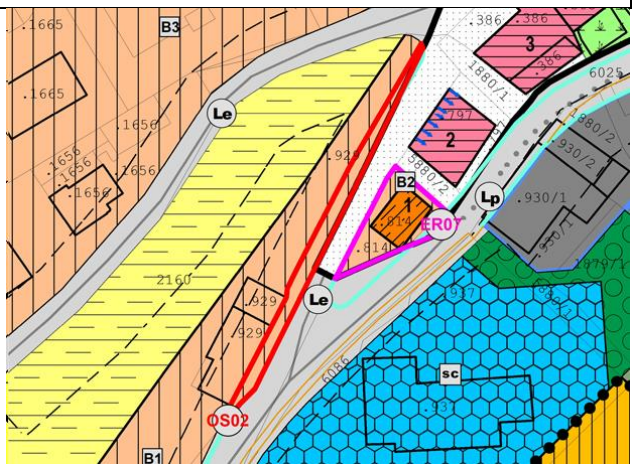

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**OS03 – località S.AGNESE**
Riferimenti catastali	p.ed.907, 4291/1, 4291/3, 4292/1
Protocollo	0004230 (dd.23/04/2019)
Richiesta	Richiesta mantenimento indici ante Variante 2014, stralcio piano di lottizzazione, richiesta intera area con destinazione residenziale di completamento
Destinazione vigente	p.ed.907, p.f.4292/1: VP Verde pubblico p.f.4291/3, p.f.4291/1: C3 Residenziale di nuova espansione + VP Verde pubblico
Esito istruttoria	**NON ACCOLTA**
Destinazione di Variante	p.ed.907, p.f.4292/1: VP Verde pubblico p.f.4291/3, p.f.4291/1: C3 Residenziale di nuova espansione + VP Verde pubblico

Mq di interesse	1003 mq (603 mq in Residenziale nuova espansione C3 + 400 mq in VP Verde pubblico

La richiesta è relativa alla particella edificale 907 e particelle fondiarie 4292/1 e 4291/3 in C.C.Civezzano la quali risultano in parte ricadenti in Residenziale di espansione C3 e per una parte VP Verde pubblico. Tale area è assoggettata all'Art.74 delle NTA "Aree di intervento soggette a concessione convenzionata" alla scheda "AREA C3 – S.AGNESE – Via di Val Bianca". Tale area era soggetta a Piano di Lottizzazione variato in concessione convenzionata nella Variante 2014 al PRG secondo le disposizioni all'Art.51 Comma 3 lettera a) della L.P.15/2015.
La richiesta non è accolta con le seguenti motivazioni nei suoi punti:

- La richiesta, di aumento di SUN da 0,45mq/mq a 0,50mq/mq secondo l'indice del piano antecedente alla Variante 2014, non è accolta in quanto non è attinente ai fini alla Variante 2018. Si precisa in questa sede che tale variazione non rientra negli errori materiali perché la variazione è dovuta al diverso indice edificatorio introdotto in Variante 2014 basato sul computo della Superficie Utile Netta (SUN) anziché della Superficie Utile Lorda (SUL) come specificato in Relazione Illustrativa della Variante 2014 al Par.7.2.7 "Art.10".
- La richiesta, di ridefinizione del piano di lottizzazione con ridisegno dell'intera area a destinazione urbanistica di Residenziale di espansione o Residenziale di completamento, non è accolta in quanto non è attinente ai fini della Variante 2018 ed introdurrebbe elementi di sostanziale novità che non possono essere contemplati in fase di seconda adozione essendo la richiesta è in contrasto con i casi indicati per procedimento di "Variante Sostanziale" al quale si riferisce la presente Variante 2018 come indicati dall'Art.38 C.2 della LP 15/2015. A questa motivazione si aggiunge che, come già specificato in variante VE04/1 l'Amministrazione, non rinnovando la previsione a scuola dell'area, intende comunque destinare a Verde Pubblico VP le particelle oggetto di questa osservazione al fine di riqualificare l'area attraverso la creazione di uno spazio a verde per il comparto del paese di Sant'Agnese, si procede pertanto alla modifica della scheda "AREA C3 – S.AGNESE – Via di Val Bianca" che erroneamente non era stata modificata in prima adozione.

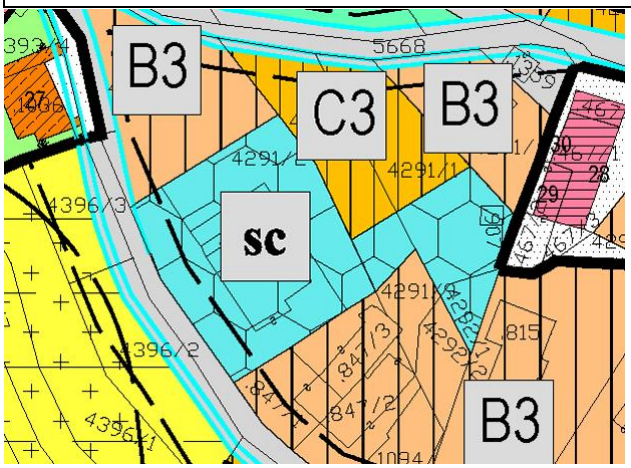

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

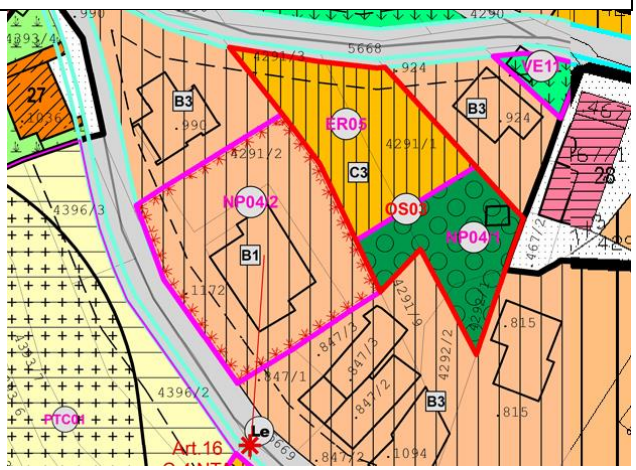

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**OS04 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f.2616/1, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2618/4, 2618/8, 2618/9, 2618/10, .2618/11, 2618/12
Protocollo	0004322 (dd. 29/04/2019)
Richiesta	Richiesta area edificabile con destinazione residenziale di completamento
Destinazione vigente	Area agricola locale
Esito istruttoria	**NON ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Area agricola locale
Mq di interesse	4670 mq

La richiesta è relativa alle particelle fondiarie 2616/1, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2618/4, 2618/8, 2618/9, 2618/10, .2618/11, 2618/12 in C.C.Civezzano la quali risultano in parte ricadenti in Area agricola locale oggetto di variante VE01/5 in prima adozione per eliminazione del vincolo espropriativo.
La richiesta, di cambio di destinazione urbanistica a residenziale di completamento, non è accolta in quanto non è attinente ai fini alla Variante 2018. In particolare tale variante introdurrebbe elementi di sostanziale novità che non possono essere contemplati in fase di seconda adozione essendo la richiesta in contrasto con i casi indicati per procedimento di "Variante Sostanziale" al quale si riferisce la presente Variante 2018 come indicati dall'Art.38 C.2 della LP 15/2015.

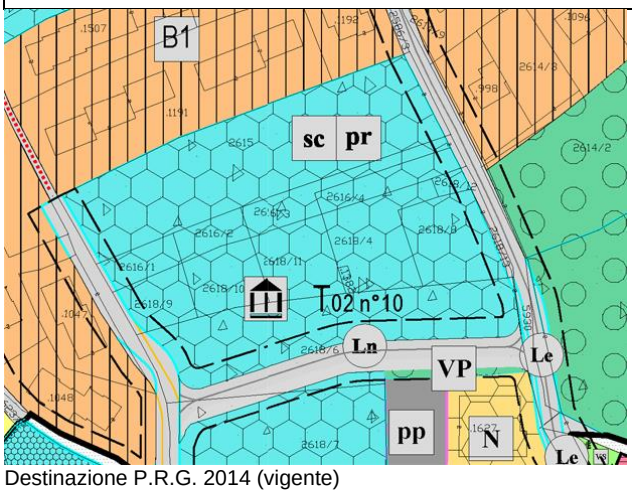

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

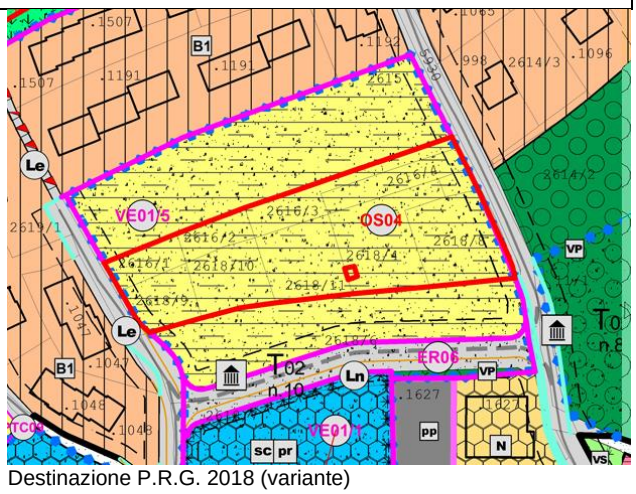

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**OS05 – località BAMPI**
Riferimenti catastali	p.ed.1840
Protocollo	0004355 (dd. 29/04/2019)
Richiesta	Richiesta variazione Art.59 NTA "Risanamento conservativo" con introduzione comma per demolizioni parti degradate o prive di valore storico o in alternativa variazione categoria di intervento su Scheda 10 località Bampi da R2 in R3
Destinazione vigente	Centri Storici Bampi - Scheda n.10 categoria di intervento R2
Esito istruttoria	**NON ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Centri Storici Bampi - Scheda n.10 categoria di intervento R2
Mq di interesse	18 mq

La richiesta è relativa alla particella edificale 1840 in C.C.Civezzano la quale risulta in parte ricadente in Spazio libero del centro storico strade e cortili e parte ricadente scheda 10 del centro storico di Bampi con categoria di intervento R2 Risanamento conservativo.
La richiesta, di variazione dell'Art.14 delle NTA "Aree residenziali consolidate di origine storica" circa la possibilità di introdurre un comma di deroga agli interventi proposti dal piano nei casi di evidenti travisazioni della realtà, non è accolta in quanto non è attinente ai fini alla Variante 2018. In particolare tale variante introdurrebbe elementi di sostanziale novità che non possono essere contemplati in fase di seconda adozione essendo la richiesta è in contrasto con i casi indicati per procedimento di "Variante Sostanziale" al quale si riferisce la presente Variante 2018 come indicati dall'Art.38 C.2 della LP 15/2015.
La segnalazione contenuta nell'osservazione verrà comunque tenuta in considerazione in occasione di future varianti al PRG circa la ridefinizione della norma e il rilievo per la definizione delle categorie di intervento sui centri storici.

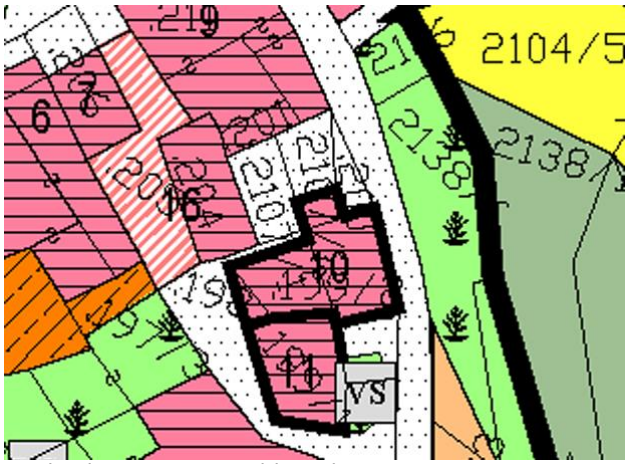

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**OS06 – località CIVEZZANO**
Riferimenti catastali	p.f.2339/10
Protocollo	0005257 (dd.21/05/2019)
Richiesta	Richiesta area inedificabile ai sensi dell'Art.45 Comma 4 LP 15/2015
Destinazione vigente	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)
Esito istruttoria	**ACCOLTA**
Destinazione di Variante	Verde privato + Art.38bis (Art.45 LP25/2015)
Mq di interesse	361 mq

La richiesta è relativa alla particella fondiaria 2339/10 in C.C.Civezzano la quale risulta in parte ricadente in Verde privato al quale è applicato l'Art.38bis delle NTA circa l'inedificabilità dell'area per 10 anni come da variante 18 accolta in prima adozione.
La richiesta risulta essere già stata accolta in prima adozione della Variante 2018 secondo la variante n.18.

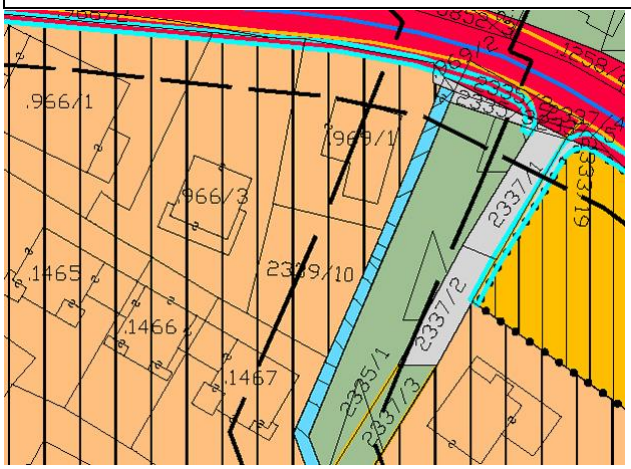

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

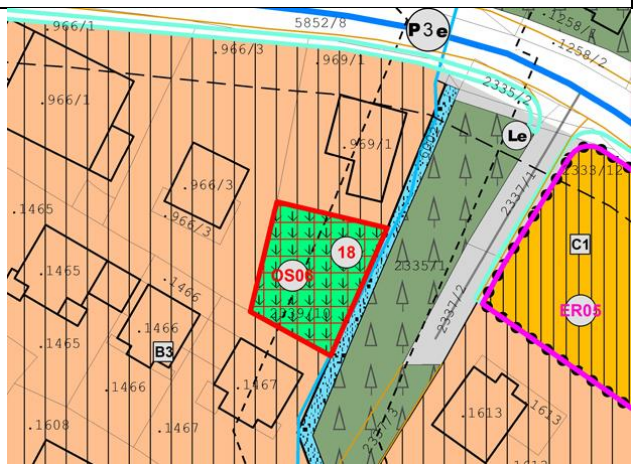

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

6. DISAMINA AREE SOGGETTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015, N.15 (ART. 39 COMMA 2, LETTERA D) L.P. 4 AGOSTO 2015 N.15)

La Variante 2018 ha affrontato le tematiche relative alla durata e alla reiterazione dei vincoli di natura espropriativa secondo le indicazioni contenute dall'Art.48 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 sulla durata e gli effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione, verificando l'effettiva attuazione delle previsioni urbanistiche relative alla realizzazione delle opere e degli interventi pubblici e la necessità effettiva di reiterazione dei vincoli espropriativi, prevedendo lo stralcio delle previsioni ritenute non più attuali.

Ai fini della valutazione dei vincoli di natura espropriativa, considerate le disposizioni all'Art.148 della L.P. 4 Marzo 2008 n.1 e gli approfondimenti giuridici condotti negli anni più recenti, si è assunto per la durata del vincolo espropriativo in riferimento alla decorrenza dei 10 anni la data di approvazione dell'ultima variante generale antecedente all'entrata in vigore della L.P. 4 Marzo 2008 n.1, che per il Comune di Civezzano corrisponde con il "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006. La reiterazione per ulteriori 5 anni, ammessa dall'Art.48 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15, è considerata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Variante 2018.

Per identificare tali aree, essendo questa una richiesta dell'Amministrazione, si è utilizzato lo shape V110 per differenziare le stesse dalle richieste dei privati (shape V100), e nello specifico la sigla VE prima della numerazione consequenziale.

Per ciò che attiene al bilancio urbanistico dovuto alla variazione di queste aree, oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione, si riportano qui di seguito in dettaglio le variazioni rispetto alla Variante 2014. Si rimanda al paragrafo relativo alla verifica degli standard per il calcolo aggiornato degli stessi sulla base della Variante 2014 e dei dati aggiornati sulla popolazione residente.

N.VAR	sup. (mq)	DESTINAZIONE VIGENTE	DESINAZIONE PROGETTO	NOTE	LOCALITA'
VE01/1	2198	sc-pr - Scuola di Progetto	sc-pr - Scuola di Progetto	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	CIVEZZANO
VE01/5	10638	sc-pr - Scuola di Progetto	Area agricola locale	NON REITERATO	CIVEZZANO
VE02/1	1118	sc - Scuola	Verde privato	NON REITERATO	CIVEZZANO
VE02/3	2182	sc - Scuola	sc - Scuola	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	CIVEZZANO
VE03	896	VP - Verde Pubblico	Area agricola locale	NON REITERATO	MAZZANIGO
VE05/1	1157	VP - Verde Pubblico	Area agricola locale	NON REITERATO	BOSCO
VE05/2	44	VP - Verde Pubblico	Area agricola locale	NON REITERATO	BOSCO
VE05/3	564	VP - Verde Pubblico	Area agricola locale	NON REITERATO	BOSCO
VE06/1	271	P - Parcheggi pubblici	Area agricola locale	NON REITERATO	FRATTE
VE07	264	P - Parcheggi pubblici	Verde privato	NON REITERATO	PENEDALLO
VE08	426	P - Parcheggi pubblici	Area agricola locale	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	CIVEZZANO
VE09	466	P - Parcheggi pubblici	pp - Parcheggio privato	NON REITERATO	CIVEZZANO
VE10/1	164	P - Parcheggi pubblici	Area agricola locale	NON REITERATO	BARBANIGA
VE10/2	231,5	P - Parcheggi pubblici	P - Parcheggi pubblici	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	BARBANIGA
VE11	78	Le - Strada locale esistente	Verde privato	NON REITERATO	SANT'AGNESE
VE12	3177	VP Verde pubblico (2224 mq) + PPR Parcheggio pubblico di progetto (953 mq)	VP Verde pubblico (2224 mq) + PPR Parcheggio pubblico di progetto (953 mq)	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	CIVEZZANO
VE13	832	P Parcheggio pubblico	P Parcheggio pubblico	RINNOVO vincolo per ulteriori 5 anni (10anni)	LAGO S:COLOMBA

Con la Variante 2018 in dettaglio si prevede:

- **La riduzione delle aree destinate attrezzature di livello locale con destinazione SCOLASTICA è complessivi 11756mq** (suddivisi in 11756mq in località Civezzano);
- **La riduzione delle aree destinate a verde pubblico è di complessivi 2661mq** (suddivisi in 896mq in località Mazzanigo, 1765mq in località Bosco);

- **La riduzione delle aree destinate a parcheggio pubblico è di complessivi 1591mq** (suddivisi in 892mq in località Civezzano, 271mq in località Fratte, 264mq in località Penedallo, 164mq in località Barbaniga).

Si riportano le schede di modifica relative ai vincoli espropriativi rinnovati alla scadenza dei 10 e dei 15 anni, e quelli scaduti e non rinnovati per i quali si applica una nuova destinazione urbanistica:

Variante n.	**VE01 – località CIVEZZANO**

VE01/1	
Particelle interessate	p.f.2618/7, 2618/6
Destinazione vigente	scpr Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE di progetto (1430 mq)
Destinazione di Variante	scpr Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE di progetto (1430 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
REITERATO PER ULTERIORI 5 ANNI AI SENSI DELL'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area si propone il rinnovo per 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 in quanto l'area è oggetto di interesse per la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione dell'edificio scolastico esistente sull'area limitrofa.	

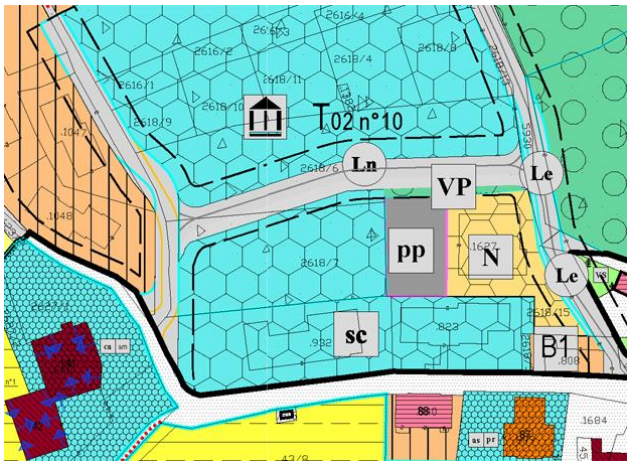

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

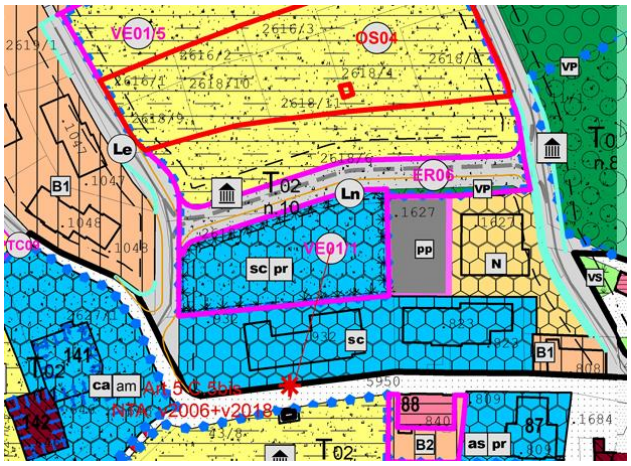

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

VE01/5	
Particelle interessate	p.f. 2615, 2616/1, 2616/2, 2616/3, 2616/4, 2618/9, 2618/10, 2618/11, 2618/4, 2618/8, 2618/12, 2618/6
Destinazione vigente	scpr Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE di progetto (10638 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di livello locale (10638 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

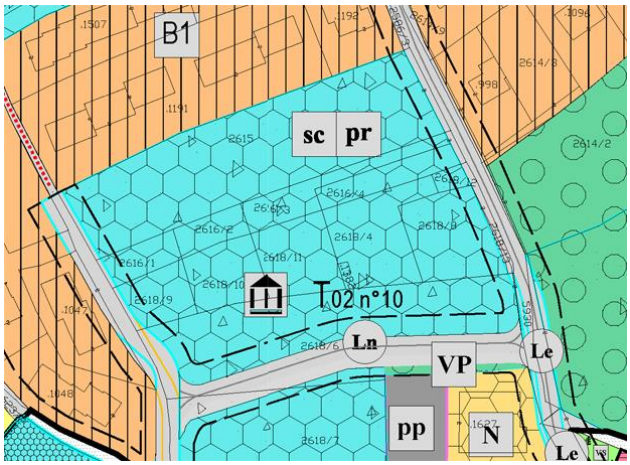

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

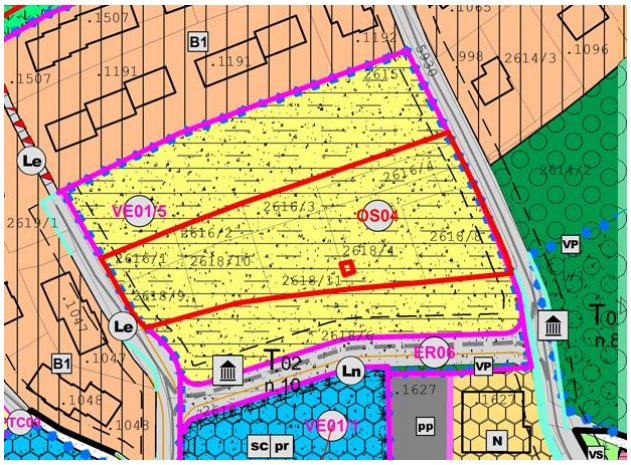

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE02 – località CIVEZZANO**

VE02/1	
Particelle interessate	p.f. 2582 p.ed.1507
Destinazione vigente	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (1118 mq)
Destinazione di Variante	Verde privato (1118 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l’Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

VE02/3	
Particelle interessate	p.f. 2580/2
Destinazione vigente	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (2181 mq)
Destinazione di Variante	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (2181 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
REITERATO PER ULTERIORI 5 ANNI AI SENSI DELL’Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area si propone il rinnovo per 5 anni del vincolo preordinato all’espropriazione ai sensi dell’Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 in quanto l’area è oggetto di interesse per la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione dell’edificio scolastico esistente sull’area limitrofa.	

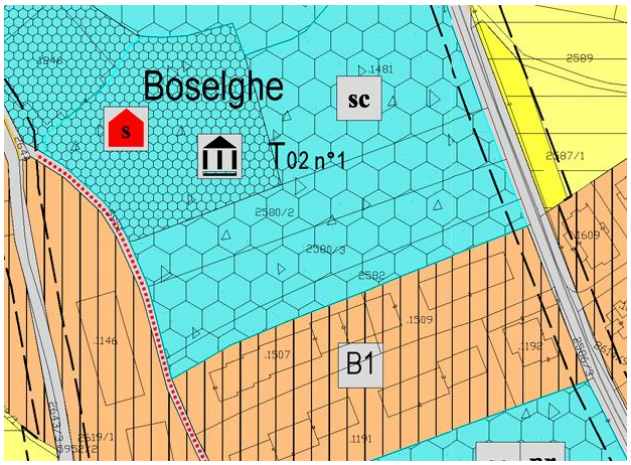

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

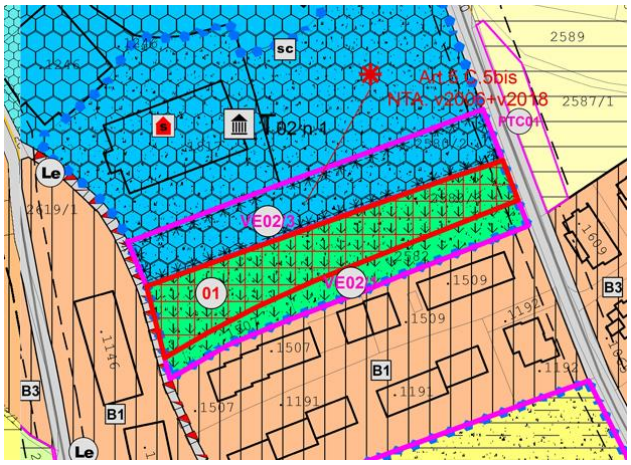

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE03 – località MAZZANIGO**

Particelle interessate	p.f. 4081/1, 4080/1
Destinazione vigente	VP Verde pubblico (1123 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di livello locale (1123 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l’Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

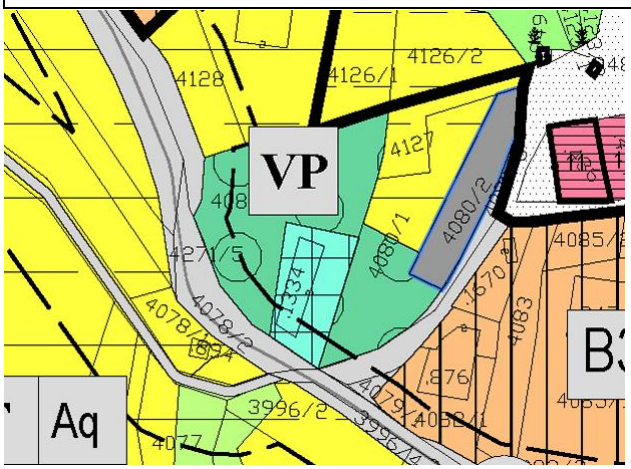

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

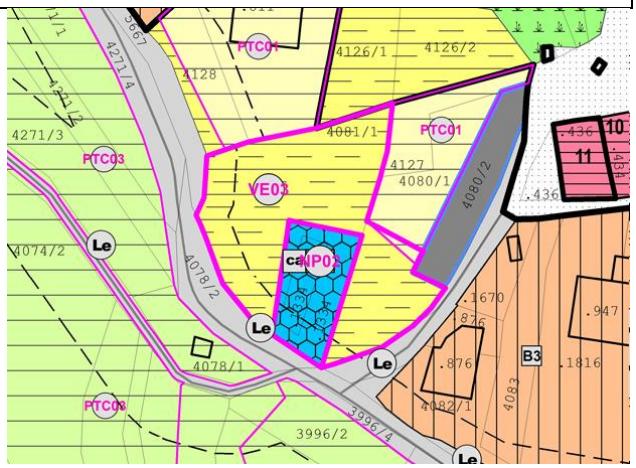

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE05 – località BOSCO**

VE05/1	
Particelle interessate	p.f. 4939/1, 4937/2
Destinazione vigente	VP Verde pubblico (1157 mq)

Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (1157 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

VE05/2	
Particelle interessate	p.f. 4946/3
Destinazione vigente	VP Verde pubblico (44 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (44 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

VE05/3	
Particelle interessate	p.f. 4946/4, 4946/2, 4946/6 p.ed.1389
Destinazione vigente	VP Verde pubblico (564 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (564 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

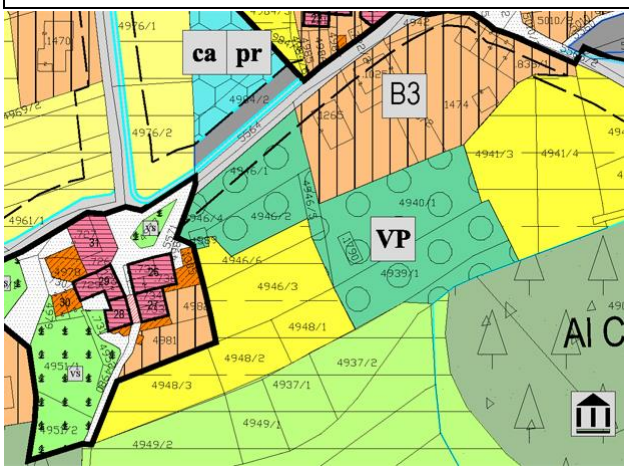

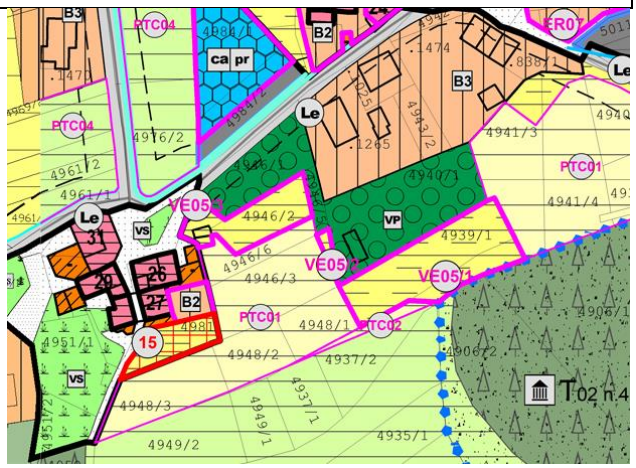

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente) Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE06 – località FRATTE**

VE06/1	
Particelle interessate	p.f.3449/2
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (271 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (271 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006 (Piano Giacomoni)	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

VE06/2	
Particelle interessate	p.f.3449/2
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (340 mq)
Destinazione di Variante	P Parcheggio pubblico (340 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006 (Piano Giacomoni)	
REITERATO PER ULTERIORI 5 ANNI AI SENSI DELL'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Giacomoni 2006. Per tale area si propone il rinnovo per 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 in quanto l'area è oggetto di interesse pubblico per la realizzazione del parcheggio pubblico per la località Fratte come snodo turistico per la vicinanza con la sentieristica che diparte da esso.	

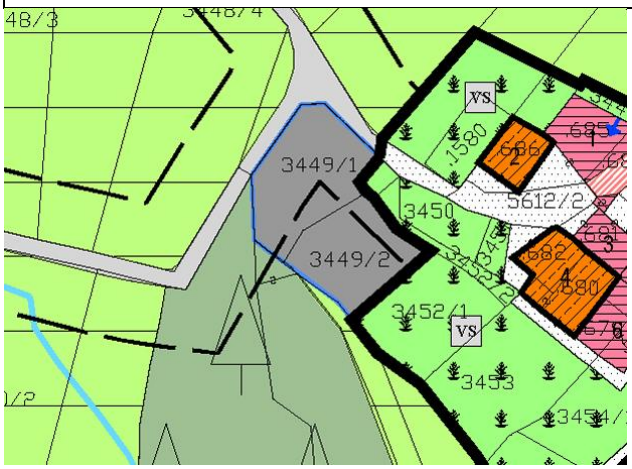

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE07 – località PENEDALLO**

Particelle interessate	p.ed.1692

Destinazione vigente	Le Strada locale esistente (184 mq) + P Parcheggio pubblico (80mq)
Destinazione di Variante	Verde privato (264 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

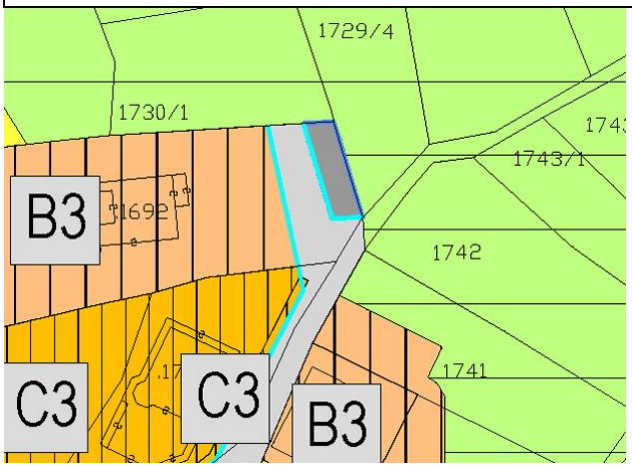

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE08 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.2612
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (425 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (425 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento "Piano Giacomoni" approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.	

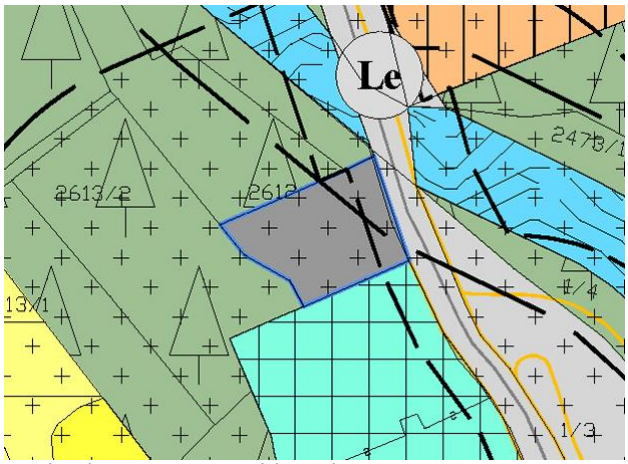

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

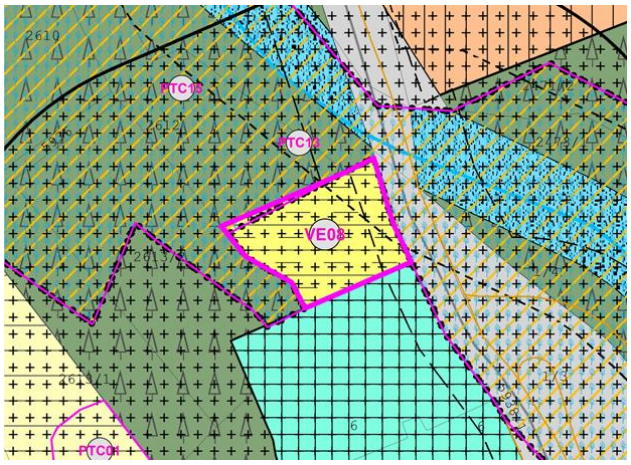

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE09 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.403/2
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (400 mq)
Destinazione di Variante	PP Parcheggio privato (400 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza) Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006	
NON REITERATO Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l’Amministrazione <u>non intende reiterare</u> il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi che consiste in parcheggio privato.	

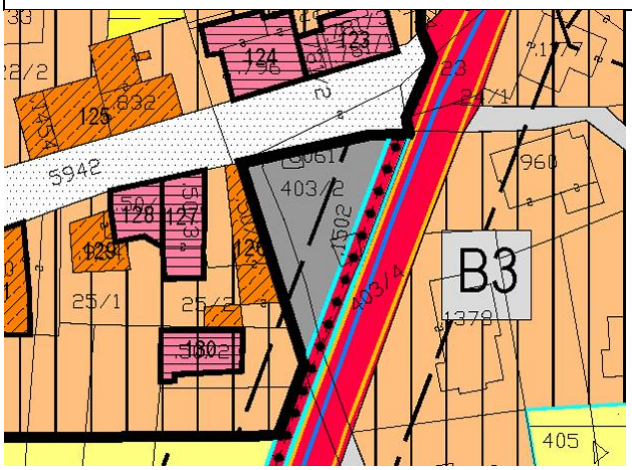

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

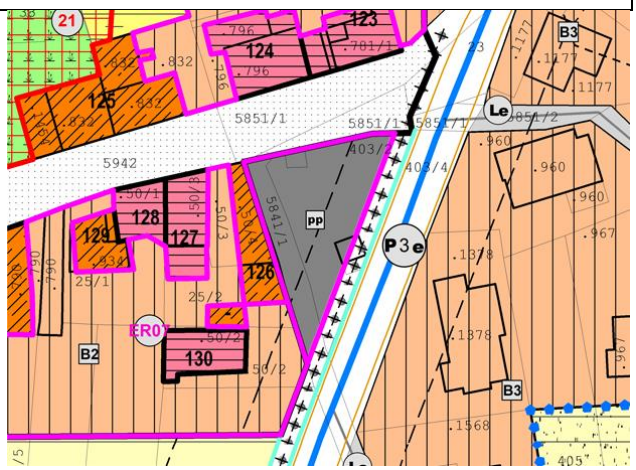

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE10 – località BARBANIGA**

Particelle interessate	p.f. 4025/5
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (164 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di rilevanza locale (164 mq)

Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza)
Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006

NON REITERATO
Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l’Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.

Per ciò che attiene la p.f.4025/1 e p.ed.1765 non si ritiene di dover reiterare il vincolo in quanto l’opera, circa i parcheggi pubblici, è stata realizzata.

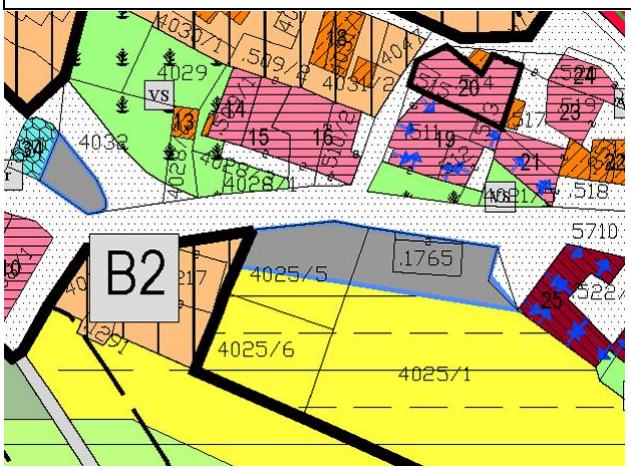

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

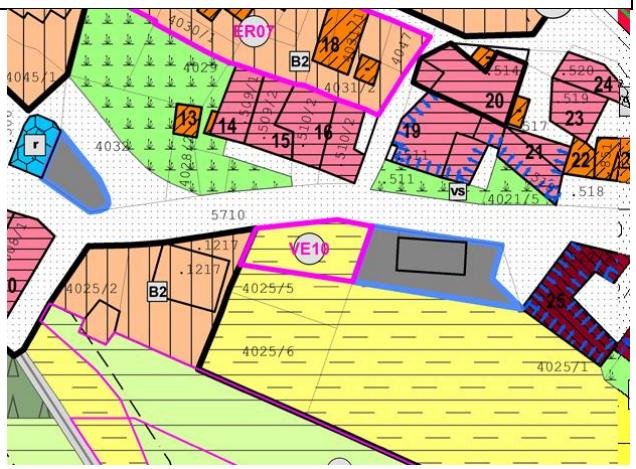

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE11 – località SANT’AGNESE**

Particelle interessate	p.ed.1359
Destinazione vigente	Le Strada locale esistente (78 mq)
Destinazione di Variante	Verde privato (78 mq)

Vincolo introdotto con PRG approvato con D.G.P. n.10777 dd. 02.10.1998 (Piano Bonazza)
Ai fini della decorrenza dei 10 anni assunto come riferimento “Piano Giacomoni” approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006

NON REITERATO
Area con vincolo preordinato all’espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Bonazza 1998, ai fini della valutazione della decorrenza dei 10 anni è stato assunto il Piano Giacomoni 2006 in quanto ultima variante generale al PRG di Civezzano antecedente alla LP 1/2008. Per tale area l’Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni e pertanto si assegna la destinazione urbanistica conforme al reale situazione dei luoghi.

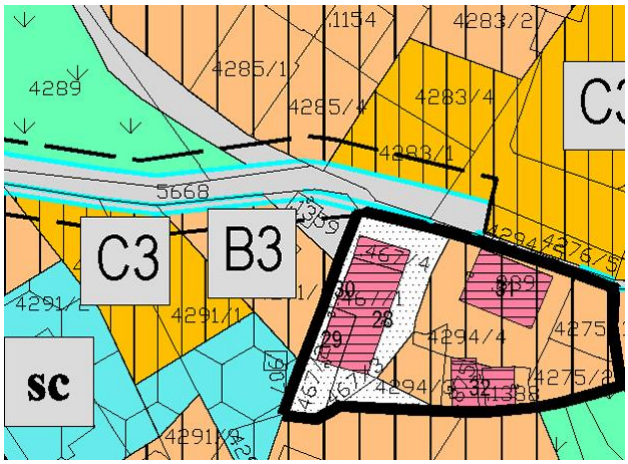

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

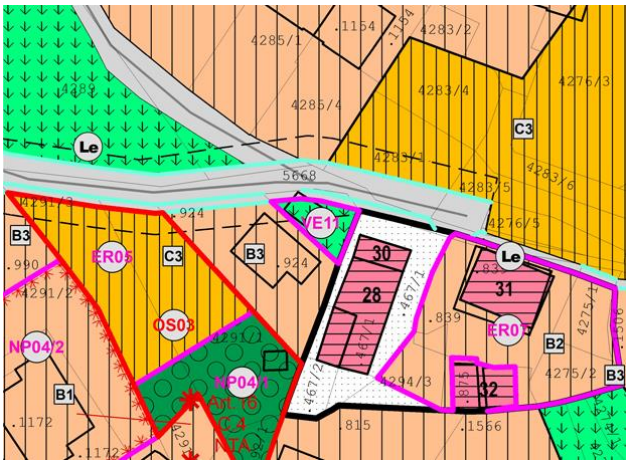

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE12 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.109/1, 109/2
Destinazione vigente	VP Verde pubblico (2224 mq) + PPR Parcheggio pubblico di progetto (953 mq)
Destinazione di Variante	VP Verde pubblico (2224 mq) + PPR Parcheggio pubblico di progetto (953 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006 (Piano Giacomoni)	

REITERATO PER ULTERIORI 5 ANNI AI SENSI DELL'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15

Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Giacomoni 2006. Per tale area si propone il rinnovo per 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 in quanto l'area è oggetto di interesse per la realizzazione delle opere relative al verde pubblico e al parcheggio pubblico centrale all'area residenziale di via Sabbionare e Covelo nell'abitato di Civezzano. Tale area risulta anche oggetto della nuova previsione per opera pubblica NP01 con la ridefinizione del percorso pedonale che collegherà il nucleo del centro storico e le aree limitrofe residenziali a Nord Ovest di Civezzano.

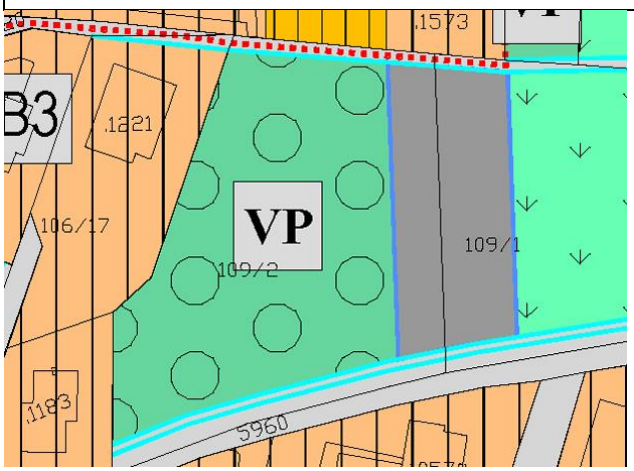

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

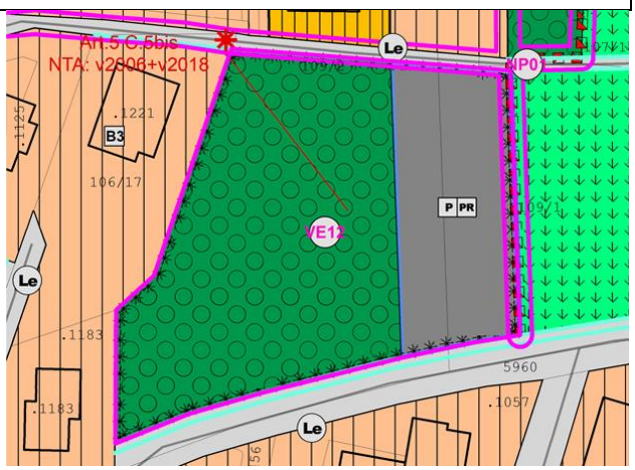

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**VE13 – località LAGO S.COLOMBA**

Particelle interessate	p.F.5442/9
Destinazione vigente	P Parcheggio pubblico (832 mq)

Destinazione di Variante	P Parcheggio pubblico (832 mq)
Vincolo introdotto con PRG approvato dalla G.P. con Delibera n.1525 di data 28.07.2006 (Piano Giacomoni)	
REITERATO PER ULTERIORI 5 ANNI AI SENSI DELL'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15 Area con vincolo preordinato all'espropriazione con vincolo introdotto dal Piano Giacomoni 2006. Per tale area si propone il rinnovo per 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 in quanto l'area è oggetto di interesse pubblico per l'utilizzo a fini pubblici delle strutture del parcheggio come snodo turistico per la vicinanza con il Lago di S.Colomba e la sentieristica che diparte da esso.	

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

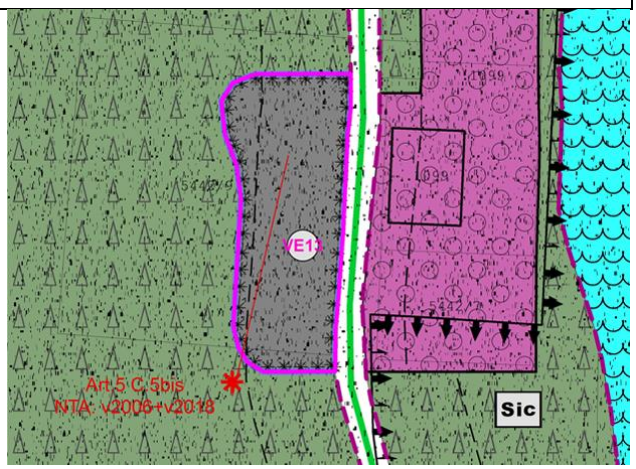

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

7. NUOVA PREVISIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER OPERE PUBBLICHE O AL FINE DI RECUPERARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (ART.39 C.2 LETTERE b) E gbis) DELLA L.P. 15/2015)

Nella presente variante sono state riviste le previsioni urbanistiche di alcune aree di proprietà comunale o oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, non scaduto, col fine di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare del Comune e di migliorare le interconnessioni tra spazi pubblici e i nuclei abitativi.

I cambi di destinazione urbanistica rientrano nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera gbis) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15, mentre gli spostamenti delle previsioni dei tracciati pedonali-ciclabili di progetto rientrano nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera b) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 per opere pubbliche.

Per identificare tali aree, essendo questa una richiesta dell'Amministrazione, si è utilizzato lo shape V110 per differenziare le stesse dalle richieste dei privati (shape V100), e nello specifico la sigla **NP** prima della numerazione consequenziale.

Per ciò che attiene al bilancio urbanistico dovuto alla variazione di queste aree, oggetto di nuova previsione urbanistica, si riportano qui di seguito in dettaglio le variazioni rispetto alla Variante 2014. Si rimanda al paragrafo relativo alla verifica degli standard per il calcolo aggiornato degli stessi sulla base della Variante 2014 e dei dati aggiornati sulla popolazione residente.

N.VAR	sup. (mq)	DESTINAZIONE VIGENTE	DESINAZIONE PROGETTO	NOTE	LOCALITA'
NP01	-	Percorso pedonale-ciclabile	Percorso pedonale-ciclabile	VAR.PER OPERE PUBBLICHE Art.39 c.2 l.b) LP 15/2015 Variazione percorso pedonale e ciclabile di progetto	CIVEZZANO
NP02	233	T Aq - Struttura tecnologica Acquedotto	ca sco - Attrezzature di livello locale civili amministrative sociale	VAR.PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE Art.39 c.2 l.gbis) LP 15/2015	MAZZANIGO

NP03	1101	as - Attrezzature di livello locale assistenziale	ca sco - Attrezzature di livello locale civili amministrative sociale	VAR.PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE Art.39 c.2 l.gbis) LP 15/2015	CIVEZZANO
NP04/1	399	sc - Scuola	VP - Verde pubblico	VAR.PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE Art.39 c.2 l.gbis) LP 15/2015	SANT'AGNESE
NP04/2	1050	sc - Scuola	B1 - Residenziale di completamento	VAR.PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE Art.39 c.2 l.gbis) LP 15/2015	SANT'AGNESE

Con la Variante 2018 in dettaglio si prevede:

- **La riduzione delle aree destinate attrezzature di livello locale con destinazione SCOLASTICA è di complessivi 1499mq** (in località Sant'Agnese);
- **L'aumento delle aree destinate a verde pubblico è di complessivi 399mq** (in località Sant'Agnese);
- **La riduzione delle aree destinate attrezzature sanitare e assistenziali 1101mq** (in località Civezzano);
- **L'aumento delle aree destinate alle attrezzature civili amministrative locali ad uso sociale è di complessivi 1334mq** (suddivisi in 1101mq in località Civezzano e 233mq in località Mazzanigo).

Si riportano le schede di modifica:

Variante n.	**NP01 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.109/1, 109/3, 107/6
Destinazione vigente	Ciclabile e percorso pedonale di progetto
Destinazione di Variante	Ciclabile e percorso pedonale di progetto
Tipo di variante al PRG	Variante per OPERE PUBBLICHE secondo Art.39 C.2 lett.b) L.P. 15/2015

Con la presente variante si prevede lo spostamento della previsione del percorso pedonale-ciclabile nell'area residenziale di completamento ad Ovest dell'abitato di Civezzano. Tale nuova previsione è volta a migliorare la connessione tra il parcheggio pubblico di progetto e la limitrofa area a verde pubblico con le aree residenziali circostanti servite dal parcheggio stesso.
La scelta di spostare più a valle il percorso e allungarlo lungo la direttrice Nord-Sud porta a creare un percorso pedonale-ciclabile che collega il nucleo del centro storico e le aree limitrofe residenziali a Nord Ovest con il nucleo delle aree residenziali di completamento di via Sabbionare a Sud Ovest dell'abitato, attualmente scollegati non essendoci un marciapiede lungo la parallela strada locale esistente di Via Madonnina.
Nel contempo viene eliminata la previsione di percorso pedonale che collegherebbe il nuovo parcheggio e l'area a verde pubblico a Est con le aree residenziali di completamento a Ovest perché tale strada locale esistente, sulla quale insiste la previsione del percorso, risulta essere poco trafficata ed utilizzata unicamente a servizio delle unità abitative prospicenti.

Tale variante insiste in parte su una proprietà comunale, p.f. 107/6 in area a verde pubblico e p.f.109/3 in strada locale esistente, e su una particella di proprietà privata con vincolo preordinato all'esproprio introdotto dal "Piano Giacomoni" del 2006, p.f.109/1 in area a parcheggio pubblico di progetto, e rientra nelle varianti per opere pubbliche indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera b) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

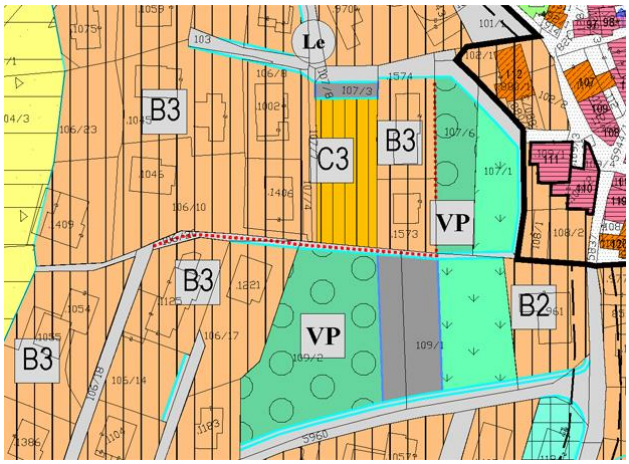

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**NP02 – località MAZZANIGO**

Particelle interessate	p.ed.1334
Destinazione vigente	T-Aq Area per attrezzatura tecnologica - Acquedotto (233 mq)
Destinazione di Variante	ca-soc Attrezzature di livello locale CIVILE AMMINISTRATIVA-SOCIALE (233 mq)
Tipo di variante al PRG	Variante RELATIVA AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE secondo Art.39 C.2 lett.gbis) L.P. 15/2015

Con la presente variante si prevede il cambio di destinazione urbanistica da attrezzatura tecnologica per acquedotto (T-Aq) a attrezzature di livello locale Civile Amministrativa con funzione Sociale (ca-soc) come normate dall'Art.26 delle NTA.
Il cambio di destinazione urbanistica dell'area, sulla quale attualmente è costruita una cisterna dell'acquedotto attualmente in disuso, è volto a riqualificare l'area e l'immobile stesso al fine di trasformarlo in una sede per le associazioni che operano nel Comune di Civezzano.

Tale variante riguarda una proprietà comunale, ed è volta a riqualificare l'area e la valorizzazione dell'immobile su di essa, pertanto tale cambio di destinazione rientra nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera gbis) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

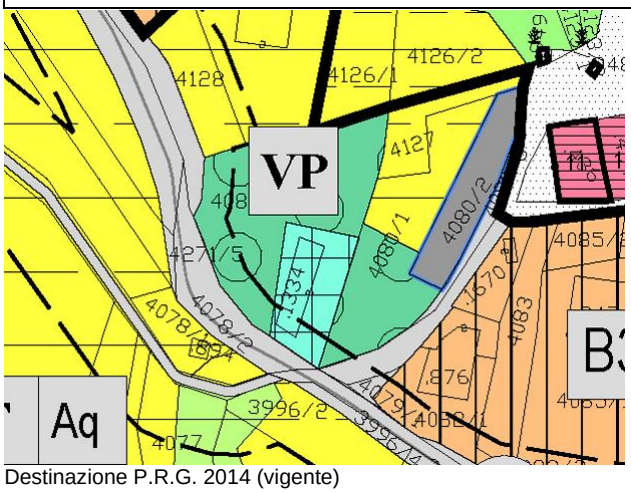

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

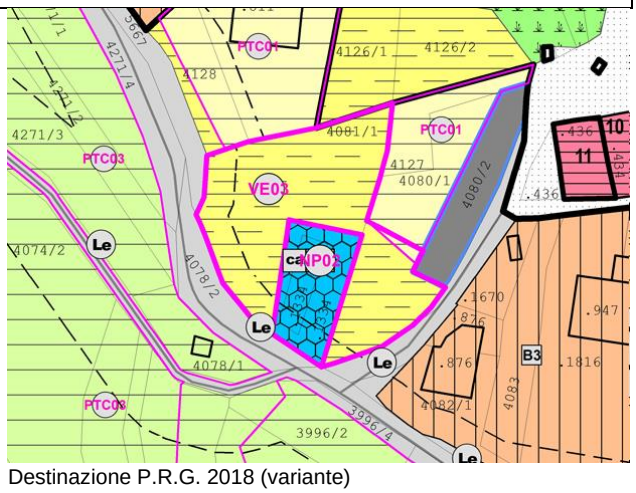

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**NP03 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.67/1 p.ed.87/1, 87/2

Destinazione vigente	as Attrezzature di livello locale ASSISTENZIALE (1101 mq)
Destinazione di Variante	ca-soc Attrezzature di livello locale CIVILE AMMINISTRATIVA-SOCIALE (1101 mq)
Tipo di variante al PRG	Variante RELATIVA AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE secondo Art.39 C.2 lett.gbis) L.P. 15/2015

Con la presente variante si prevede il cambio di destinazione urbanistica da attrezzatura di livello locale assistenziale (as) a attrezzature di livello locale Civile Amministrativa con funzione Sociale (ca-Soc) come normate dall'Art.26 delle NTA.
Il cambio di destinazione urbanistica dell'area, inserita all'interno del centro storico di Civezzano e su cui insiste un edificio con schedatura n.62 con categoria di intervento R1 restauro (p.ed.87/1), vuole dare una definizione che rispecchi l'utilizzo effettivo della stessa. Attualmente sia la struttura che lo spazio prospicente pertinenziale al fabbricato sono ad uso delle associazioni che operano nel Comune di Civezzano, pertanto si propone la trasformazione della destinazione urbanistica dall'attuale assistenziale a civile amministrativa ad uso sociale.

Tale variante riguarda una proprietà comunale, ed è volta a riqualificare l'area a valorizzare l'immobile su di essa, pertanto tale cambio di destinazione rientra nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera gbis) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

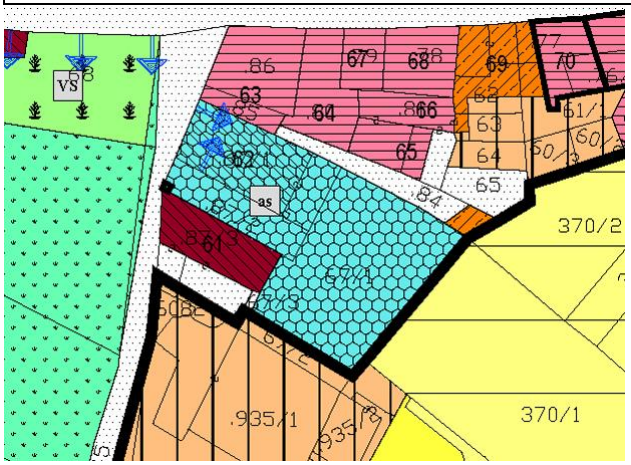

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

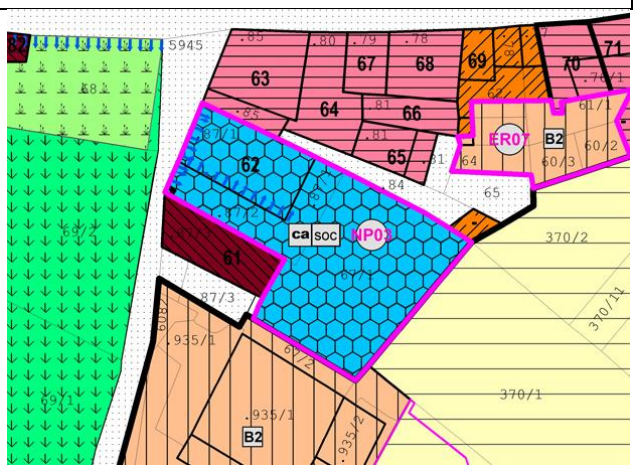

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**NP04 – località SANT'AGNESE**

NP04/1	
Particelle interessate	p.f. 4291/3, 4291/1, 4292/1 p.ed. 907
Destinazione vigente	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (399 mq)
Destinazione di Variante	VP Verde pubblico (399 mq)
Tipo di variante al PRG	Variante RELATIVA AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE secondo Art.39 C.2 lett.gbis) L.P. 15/2015

Con la presente variante si prevede il cambio di destinazione urbanistica, per quest'area, da scuola (as) a Verde pubblico (VP) come normate dall'Art.27 delle NTA.
Il cambio di destinazione urbanistica di quest'area, di proprietà privata oggetto di vincolo preordinato all'esproprio introdotto dal "Piano Giacomoni" del 2006 e oggetto di reiterazione per 5 anni come da Art.48 C.2 L.P. 15/2015, rientra nella ridefinizione dell'intera area di Sant'Agnese attualmente definita dal PRG vigente come scuola, ma allo stato attuale risulta essere in disuso. L'Amministrazione ha deciso di non rinnovare la previsione ad uso scuola dell'immobile, fatiscente e attualmente non recuperabile, ed allo stesso tempo di reiterare il vincolo di esproprio sulle particelle limitrofe a servizio della scuola stessa, p.f. 4291/3, 4291/1, 4292/1 p.ed. 907. L'operazione comprende anche il cambio di destinazione d'uso delle particelle in oggetto in Verde pubblico VP al fine di riqualificare l'area attraverso la creazione di uno spazio a verde per il comparto del paese di Sant'Agnese. Si veda anche la variante NP04/2.

Tale variante riguarda una serie di particelle di proprietà privata, con vincolo preordinato all'esproprio introdotto dal "Piano Giacomoni" del 2006, ed è volta a riqualificare l'area e la valorizzazione dell'immobile su di essa, pertanto tale cambio di destinazione rientra nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera gbis) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

NP04/2	
Particelle interessate	p.f. 4291/2 p.ed. 1172
Destinazione vigente	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (1049,5 mq)
Destinazione di Variante	B1 Residenziale di Completamento + RIFERIMENTO NORMATIVO ART.16 C.4 NTA (1049,5 mq)
Tipo di variante al PRG	Variante RELATIVA AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE secondo Art.39 C.2 lett.gbis) L.P. 15/2015

Con la presente variante si prevede il cambio di destinazione urbanistica, per quest'area, da scuola (as) a Residenziale di Completamento (B1) come normate dall'Art.16 delle NTA.
Il cambio di destinazione urbanistica della p.f.4291/2 e p.ed.1172, di proprietà del Comune di Civezzano, rientra nella ridefinizione dell'intera area di Sant'Agnese attualmente definita dal PRG vigente come scuola, ma allo stato attuale in disuso. L'Amministrazione ha deciso di non rinnovare la previsione ad uso scuola dell'immobile, fatiscente e attualmente non recuperabile, e nelle sue proprietà, consistenti nelle particelle p.f. 4291/2 e p.ed. 1172, di sostituire alla destinazione attuale quella di Residenziale di Completamento B1, giustificata dal fatto essa risulta essere coerente con la volontà da parte dell'Amministrazione di insediare nell'area attività alberghiere, extra-alberghiere e di ristorazione che risultano compatibili con la destinazione scelta (Art.13 C.3 delle NTA), mantenendone la proprietà pubblica. Allo stesso tempo questa scelta, circa la destinazione urbanistica, è anche giustificata dal fatto di essere coerente con le destinazioni urbanistiche delle aree circostanti, e allo stesso tempo tale previsione garantisce più possibilità di intervento e più possibili destinazioni d'uso a fronte di una scelta urbanistica diversa che sarebbe risultata più vincolante per l'Amministrazione. Al fine di evidenziare la particolarità circa la specifica disciplina urbanistica caratterizzante l'area in specie si è provveduto ad individuare uno specifico riferimento normativo che si sostanzia nell'Art.16 Comma 4 delle NTA qui sotto riportato:
"4. Per l'area identificata con la p.ed.1176 e p.f.4291/2, di proprietà del Comune di Civezzano in località S.Agnese, si rimanda agli indici edilizi relativi alle aree B1 definite secondo il Comma 2 di quest'articolo. In tale area sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: alberghiere ed extra-alberghiere, strutture ricettive, esercizi commerciali nei limiti di cui al precedente art. 10 e un alloggio per la gestione dell'attività. Per tale area è comunque ammesso l'aumento del 20% sulla Superficie Utile Netta (SUN) esistente alla data di approvazione Variante 2018. L'intervento edilizio dovrà rispettare le indicazioni per i parcheggi contenute all'Art.20 delle NTA "Aree per attività alberghiere ed extra alberghiere."

La stima della SUN dell'edificio attualmente realizzato è di circa 340mq (circa 480mq di SUL) mentre la possibilità massima realizzabile con l'indice della destinazione da progetto, B1, è pari a 500mq, con un incremento quindi minimo rispetto allo stato di fatto di circa il 15%.

A supporto di questa scelta è stato redatto, dal Dott.Ing.Margherita Follador su commissione del Comune di Civezzano, uno Studio di fattibilità per cambio di destinazione d'uso della Scuola materna di Sant'Agnese in struttura residenziale/alberghiera "ostello del ciclista" depositato al Comune di Civezzano con Protocollo n.0005076 del 23/06/2017. Al Par.5 dello Studio di fattibilità si prevede "*la ristrutturazione dell'asilo per l'infanzia dei Sant'Agnese con cambio di destinazione d'uso in struttura residenziale/alberghiera "ostello del ciclista""* riferendosi "*ai disposti della LP 7/2002 ed al relativo regolamento di esecuzione a riguardo degli esercizi affittacamere*" e prevedendo per lo stesso "*al piano terra la presenza di un locale adibito a bar, saletta ristorazione/colazioni e finger food, cucina con dispensa.* […] *Al piano rialzato vengono realizzate cinque camere a due letti* […] *e a piano primo una camera doppia comunicante con una singola mantenendo l'appartamento inteso come alloggio per il gestore dell'attività.* […] *Per incentivare l'utilizzo della struttura da parte dei ciclisti è prevista la realizzazione in parziale ampliamento laterale di uno spazio attrezzato a piccola officina*". Si riporta stralcio del Par.8 circa le conclusioni dello studio di fattibilità "*l'intervento appare interessante e qualificante per il territorio comunale di Civezzano, che potrebbe essere gratificato da una struttura innovativa di accoglienza, che consentirebbe di utilizzare un edificio esistente riqualificandolo con cambio di destinazione d'uso e la ristrutturazione*".

Tale variante riguarda una proprietà comunale, ed è volta a riqualificare l'area e la valorizzazione dell'immobile su di essa, pertanto tale cambio di destinazione rientra nelle varianti indicate dall'Art.39 Comma 2 lettera gbis) della L.P. 4 Agosto 2015 n.15.

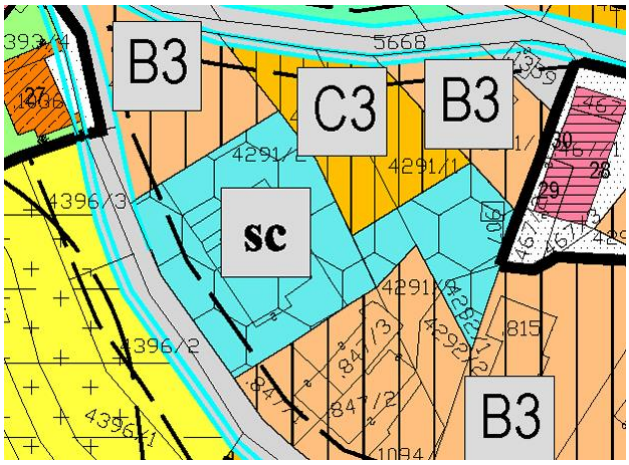

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

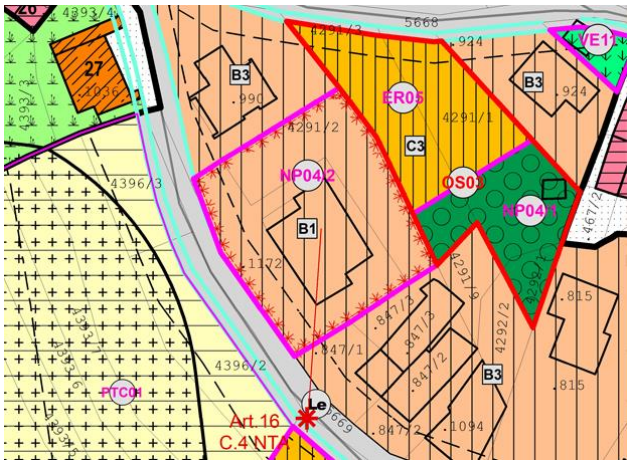

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

8. CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Si tratta di n.3 varianti cartografiche, ai sensi dell'Art.44 della L.P. 4 Agosto 2015, n15, nelle quali aree si sono riscontrati degli errori non ancora evidenziati da precedenti correzioni al piano dall'approvazione 2015 della Variante 2014. Si procede pertanto alla correzione degli stessi, e se ne riporta in questo paragrafo le schede.

Per identificare tali aree, essendo questa una richiesta dell'Amministrazione, si è utilizzato lo shape V110 per differenziare le stesse dalle richieste dei privati (shape V100), e nello specifico la sigla **ER** prima della numerazione consequenziale.

Si riportano le schede di modifica degli errori materiali rilevati in sede della presente Variante 2018:

Variante n.	**ER01 – località BOSCO**
Particelle interessate	p.f.5110
Destinazione vigente	Le Strada locale esistente (152 mq)
Destinazione di Variante	Verde privato con rimando a Art.38bis delle NTA (152 mq)

La variante ER01 è stata evidenziata dall'Amministrazione che da approfondimenti ha evidenziato che la zonizzazione in tale area del PRG risulta essere affetta da evidente errore di rappresentazione riconducibile all'epoca dell'entrata in vigore del PRG (1998 – Piano Bonazza). In tale ambito il disegno del sedime della Strada Locale esistente Le (shape F_601) ha ricompreso erroneamente una particella, la p.f.5110 di proprietà privata, individuando in modo impreciso l'ingombro del tracciato stradale, ricomprendendo erroneamente la sede stradale anche porzioni non adibite alla viabilità esistente. La modifica introdotta non implica pertanto rettifiche planimetriche di tracciati che manterranno il loro andamento attuale. A tali considerazioni va aggiunto che sulla strada non insiste una previsione di potenziamento che giustifichi il debordamento su tali particelle oggetto di richiesta. Per tale ragione si corregge la cartografia assegnando alla particella in questione la destinazione urbanistica della particella limitrofa a Verde privato con applicazione dell'Art.38bis delle NTA circa l'inedificabilità dell'area per 10 anni, eliminando le fascia in Strada Locale esistente Le.
La medesima particella è oggetto di variante 11 per richiesta di Art.45 C.4 della LP 15/2015. Si attribuisce pertanto lo specifico normativo dell'Art.38bis delle NTA a tutta la particella interessata al cambio di destinazione urbanistica ricomprendendo la parte oggetto della variante ER01 per errore materiale.

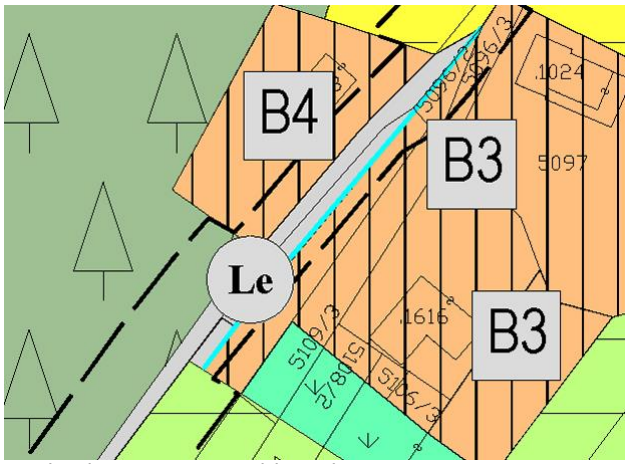

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**ER02 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.163/5, 101/1, 101/2
Destinazione vigente	Le Strada locale esistente (450 mq)
Destinazione di Variante	Verde privato (450 mq)

La variante ER01 è stata evidenziata dall'Amministrazione che da approfondimenti ha evidenziato che la zonizzazione in tale area del PRG risulta essere affetta da evidente errore di rappresentazione riconducibile all'epoca dell'entrata in vigore del PRG (1998 – Piano Bonazza). In tale ambito il disegno del sedime della Strada Locale esistente Le (shape F_601) ha ricompreso erroneamente le particelle p.f.163/5, 101/1 di proprietà privata, individuando in modo impreciso l'ingombro del tracciato stradale, ricomprendendo erroneamente la sede stradale anche porzioni non adibite alla viabilità esistente. La modifica introdotta non implica pertanto rettifiche planimetriche di tracciati che manterranno il loro andamento attuale.. A tali considerazioni va aggiunto che sulla strada limitrofa a tali particelle, zonizzata come "Area libera del centro storico strade e cortili" non insiste una previsione di potenziamento che giustifichi il debordamento su tali particelle oggetto di richiesta. Per tale ragione si corregge la cartografia assegnando alla particella in questione la destinazione urbanistica dello stato reale dei luoghi a Verde privato.

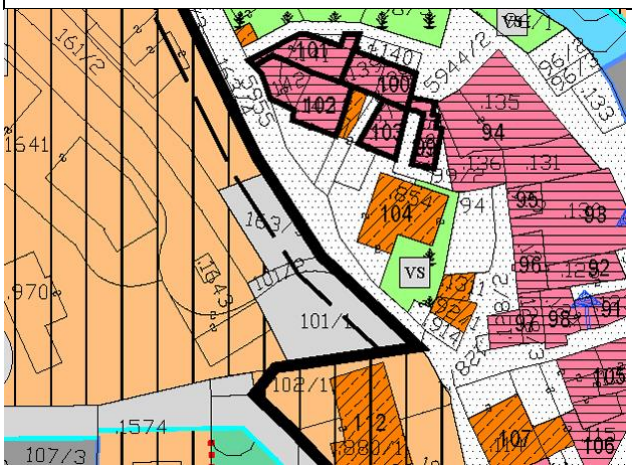

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**ER03 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.ed.2341/1

Destinazione vigente	P3e – Strada 3 categoria esistente
Destinazione di Variante	B3 Area residenziale di completamento (11 mq)

La presente variante ER03 è introdotta in seconda adozione ed è collegata all'osservazione OS01 che propone la richiesta di correzione dell'errore materiale circa la sovrapposizione della Strada Provinciale di 3 Categoria esistente sovrapposta a delle particelle di proprietà privata.
Visto l'accoglimento dell'osservazione OS01, secondo le motivazioni riportate al Cap.5.2 della presente relazione illustrativa per tale osservazione, si corregge in cartografia anche quest'area direttamente prospicente in quanto da approfondimenti l'individuazione della zonizzazione in tale area del PRG risulta essere affetta da evidente errore di rappresentazione riconducibile all'epoca dell'entrata in vigore del PRG (1998 – Piano Bonazza). In tale ambito il disegno del sedime della Strada Provinciale di 3° Categoria esistente (shape F_501) non ha considerato l'effettivo sviluppo del tracciato tralasciando alcuni vertici della polilinea catastale individuando in modo impreciso l'ingombro del tracciato stradale in tali zone, individuando erroneamente la sede stradale anche su porzioni non adibite alla viabilità esistente. La modifica introdotta non implica rettifiche planimetriche di tracciati che manterranno il loro andamento attuale, la rettifica planimetrica dell'individuazione cartografica della S.P.17, non si configura come modifica al tracciato definito dal PUP, bensì come correzione di errore materiale grafico di rappresentazione commesso nella fase di stesura dei precedenti PRG.
A tali considerazioni va aggiunto che sulla strada non insiste una previsione di potenziamento che giustifichi il debordamento su tali particelle oggetto di richiesta. Per tale ragione si corregge la cartografia rettificando alla consistenza catastale delle particelle in questione le destinazioni urbanistiche eliminando le fasce in Strada Provinciale di 3° Categoria esistente.
Si attribuisce all'area della particella p.f.2341/1, oggetto di variante, la medesima destinazione urbanistica della restante parte di particella fondiaria.

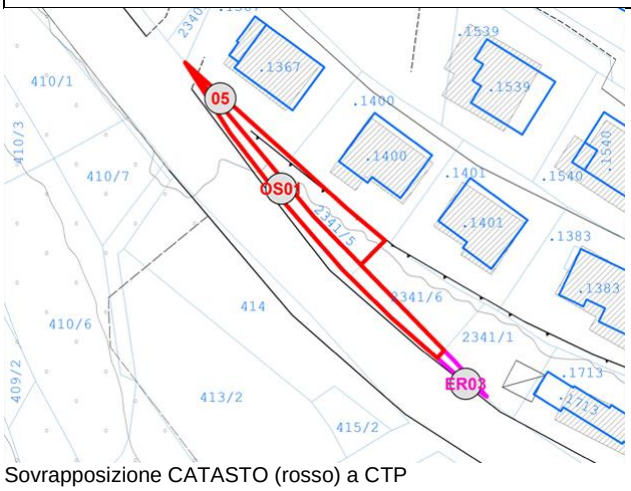

Sovrapposizione CATASTO (rosso) a CTP

Sovrapposizione CATASTO (rosso) a ORTOFOTO 2015

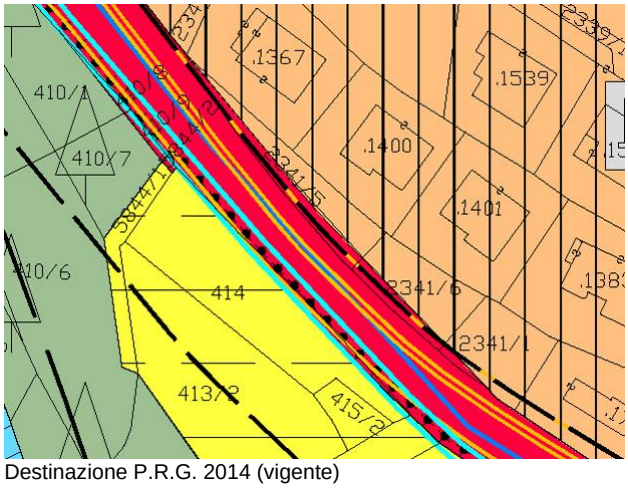

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

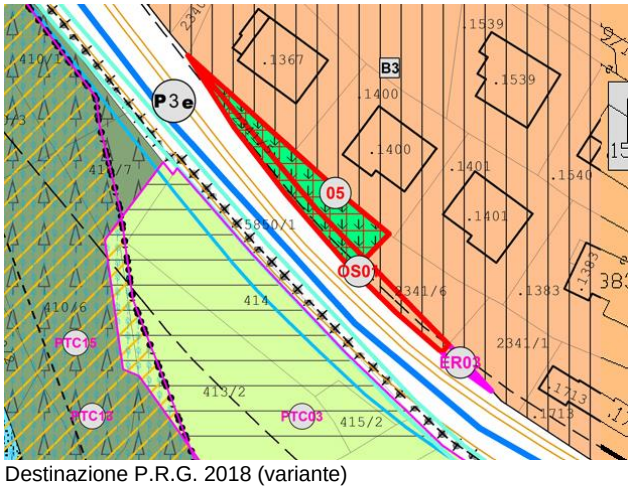

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

A margine di questi errori materiali, si sono evidenziate delle difformità tra gli SHAPE depositati e validati sul sistema GPU e la cartografia cartacea approvata del PRG. In particolare, queste differenze sono dovute a precedenti varianti al PRG per errori materiali e varianti per opere pubbliche approvate tra l'approvazione della Variante 2014 e la data attuale e non riportate sugli shape validati. Allo stesso tempo si è evidenziato che tutte le

aree residenziali di completamento in centro storico hanno assunto, sullo shape validato B103, la denominazione B3 anziché B2 come da cartografia approvata della Variante 2014.

In particolare tali difformità degli shape validati e caricati sul sistema GPU e la cartografia approvata del PRG possono essere sintetizzate come:

- Rettifiche di errori materiali secondo l'Art.44 LP 15/2015 approvate con Delibera Consiliare n.36/2015 non sono inserite nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tali rettifiche attualmente sono cartografate unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 vengono inserite nei file shape ed identificate nella cartografia di raffronto come **ER04**;

- Rettifiche di errori materiali secondo l'Art44 LP 15/2015 con delibera consiliare n.45/2016 non sono inserite nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tali rettifiche attualmente sono cartografate unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 vengono inserite nei file shape ed identificate nella cartografia di raffronto come **ER05**;

- Variante per opera pubblica "Realizzazione di parcheggio e riorganizzazione viabilità a servizio delle attrezzature scolastiche pp.ff.2618/6 e 2618/7 in CC.Civezzano" approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.630 dd.13.04.2018 e pubblicato sul BUR n.16/I.II dd.19.04.2018 non è inserita nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tale rettifica attualmente è cartografata unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 viene inserita nei file shape ed identificata nella cartografia di raffronto come **ER06**;

- Difformità dello shape validato B103 "Aree residenziali di completamento" rispetto alla cartografia cartacea del PRG approvata, nel quale viene riportato il codice B3 anziché B2 negli ambiti dei centri storici del Comune di Civezzano. Al fine di individuare tali aree non corrispondenti e verificarne l'effettiva presenza di errore materiale negli shape validati su sistema GPU si è operato oltre che con un confronto con le tavole cartacee della Variante 2014 anche con un confronto con il precedente piano Giacomoni del 2006. Tali rettifiche allo shape B103 vengono identificate nella cartografia di raffronto come **ER07**.

Queste ultime varianti, identificate con le sigle ER04, ER05, ER06, ER07, vengono riportate in cartografia di raffronto.

9. VARIANTI PER ADEGUAMENTO ALLO STATO DEI LUOGHI

La presente variante diviene inoltre occasione per attuare una puntuale revisione della cartografia adeguando una situazione allo stato reale dei luoghi sulla scorta di accertamenti svolti sul posto.

Nella fattispecie è stata modificata in cartografia la legenda per la scuola oggetto del piano di lottizzazione PL 3 che risulta ad oggi realizzata e concluso l'iter dei lavori, se ne corregge pertanto il cartiglio.

Per identificare tali aree, essendo questa una richiesta dell'Amministrazione, si è utilizzato lo shape V110 per differenziare le stesse dalle richieste dei privati (shape V100), e nello specifico per le aree a vincolo espropriativo oggetto di variante la sigla **AS** prima della numerazione consequenziale.

Si riportano la scheda di modifica:

Variante n.	**AS01 – località CIVEZZANO**

Particelle interessate	p.f.2333/8, 2333/7, 2333/12 p.ed.850/1, 884
Destinazione vigente	scpr Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE di progetto (3077 mq)

Destinazione di Variante	sc Attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE (3077 mq)
L'opera risulta realizzata e concluso l'iter dei lavori, pertanto si corregge il cartiglio da scpr a sc.	

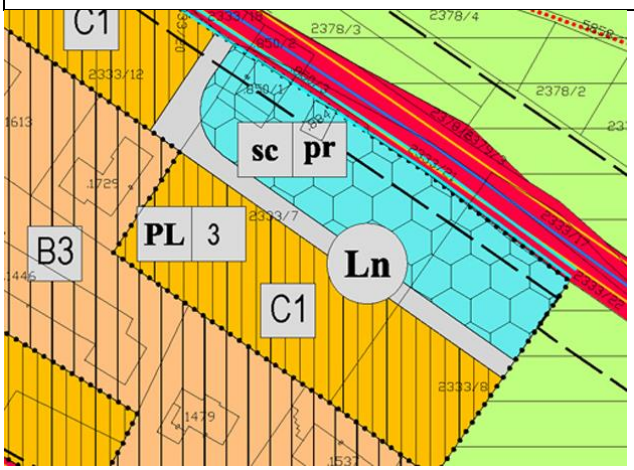

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

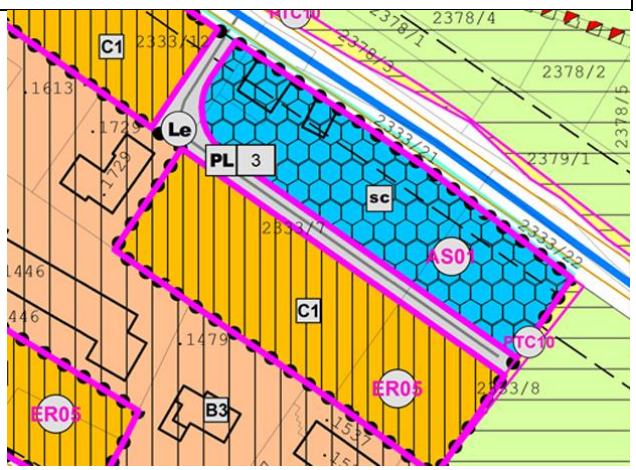

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

10.VARIANTI PER CAMBIO DI COLTURA APPROVATI DA AREA BOSCATA AD AREA AGRICOLA LOCALE

La presente variante al P.R.G: prevede l'adeguamento cartografico di n.3 aree che a seguito di autorizzazione della competente autorità forestale hanno modificato la destinazione urbanistica con la trasformazione da area boscata ad area agricola. Per tali aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli è stata applicata la normativa delle aree agricole di pregio del PUP in accordo con l'Art.112 Comma 4 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15.

Tali aree sono state oggetto di verifica dell'autorizzazione forestale rilasciata, e par talune aree si è verificato che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale il progetto di trasformazione dell'area.

Per identificare tali aree, essendo questa una richiesta dell'Amministrazione, si è utilizzato lo shape V110 per differenziare le stesse dalle richieste dei privati (shape V100), e nello specifico la sigla **CC** prima della numerazione consequenziale.

Si riportano le schede di modifica:

Variante n.	**CC01 – località CIVEZZANO-ROVERE**

Particelle interessate	p.f.2374/1, 2374/2
Destinazione vigente	Bosco (5765 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di pregio del PUP (5765 mq)
Estremi cambio coltura	**Autorizzazione forestale n.581/2016 dd.01/08/2017** **SCIA 1/2018 dd.11/01/2018**

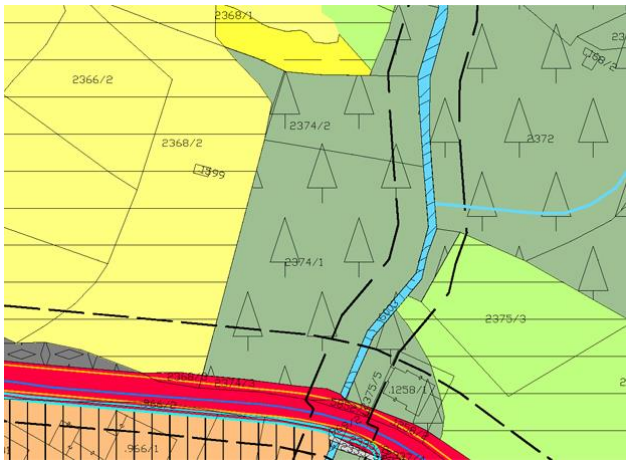

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

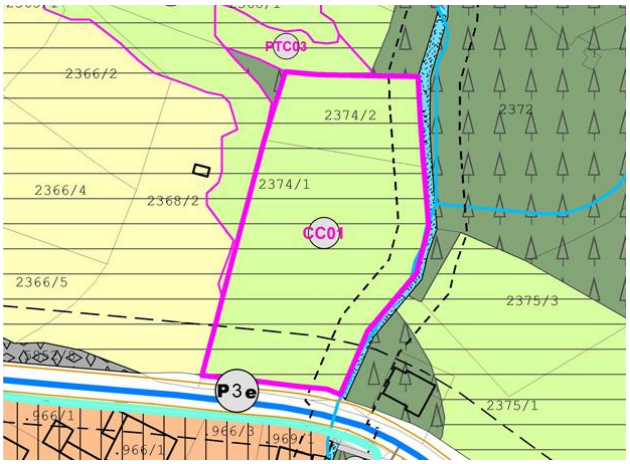

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**CC02 – località FRATTE DI CELVA**

Particelle interessate	p.f.729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741/1, 741/2
Destinazione vigente	Bosco (16679 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di pregio del PUP (16679 mq)
Estremi cambio coltura	**Autorizzazione forestale n.24/2017 dd.11/04/2017** **SCIA 41/2017 dd.22/05/2017**

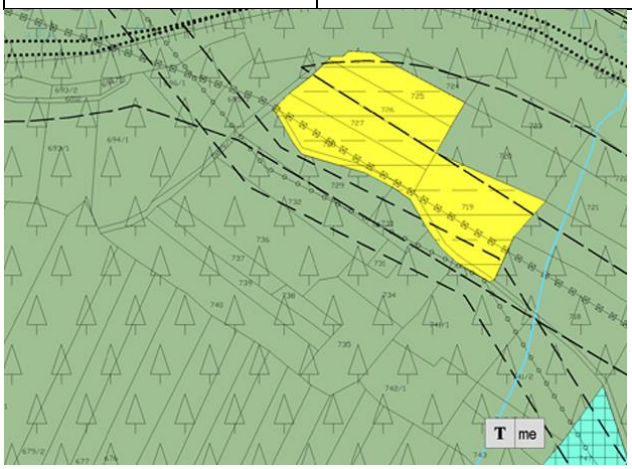

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

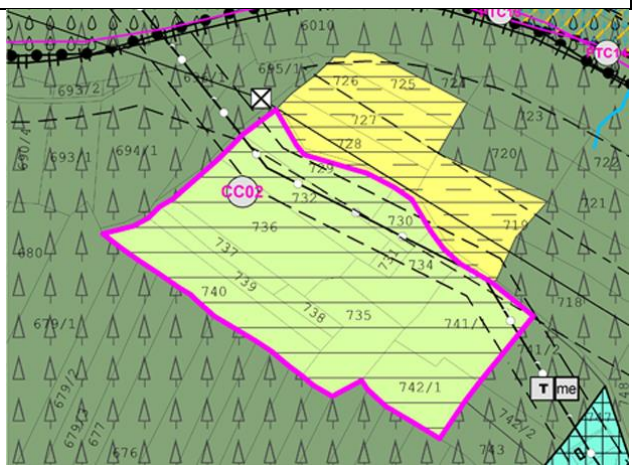

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

Variante n.	**CC03 – località ORZANO**

Particelle interessate	p.f.2757
Destinazione vigente	Bosco (2203 mq)
Destinazione di Variante	Area agricola di pregio del PUP (2203 mq)
Estremi cambio coltura	**Autorizzazione forestale n.625/2017 dd.21/12/2017**

Destinazione P.R.G. 2014 (vigente)

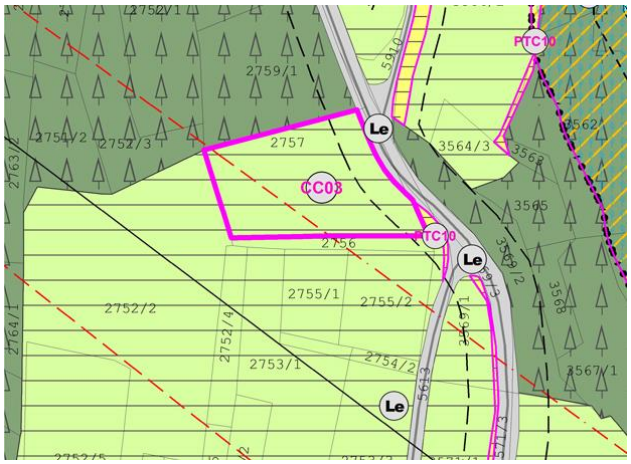

Destinazione P.R.G. 2018 (variante)

11.ANALISI DEL GRADO DI SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI

Le modifiche, nella Variante 2018, all'assetto delle aree interessate ad uso pubblico, dovute alla reiterazione o meno dei vincoli preordinati all'esproprio e alle nuove previsioni per talune aree, richiedono una verifica della rispondenza dello stato variato del PRG rispetto alle dotazioni minime territoriali previste dal DM 1444/68 che erano state considerate nell'ambito della stesura della Variante 2014. In seguito si riporta pertanto un'analisi a livello generale ed un approfondimento a livello delle singole frazioni (non presente in Variante 2014, finalizzati a definire il grado di adeguatezza dell'assetto urbanistico proposto dalla variante in oggetto in ottemperanza a quanto prescritto dall'Articolo 10 del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg. e s.m.i..

Al fine di poter effettuare la corretta analisi per la verifica delle previsioni della presente variante al PRG è stata analizzata l'attuale struttura demografica del Comune di Civezzano. Tali dati sono stati forniti dal servizio anagrafe del Comune di Civezzano e definiscono lo stato attuale della popolazione, per un totale di 4031 abitanti, che nel suo totale è aumentata dell'1,01% rispetto al 2014 (3997 residenti al 2014 – Variante 2014) e dell'1,19% rispetto al 2004 (3381 residenti al 2004 – Piano Giacomoni).

LOCALITA'	popolazione residente al 31.12.2018
CIVEZZANO CENTRO	1901
LOC. BUS	0
LOC. CAMPAGNAGA	17
LOC. CELVA	3
LOC. FRATTE	3
LOC. OSELLA	9
LOC PREDOLF	1
LOC. S. COLOMBA	3
LOC. SILLE	37
LOC. SLACCHE	38
LOC. SUSSIE	20
FRAZ. BAMPI	126
FRAZ. BARBANIGA	148
FRAZ. BARISEI	18
FRAZ. BOSCO	258
FRAZ. COGATTI	125
FRAZ. GARZANO	124

FRAZ. MAGNAGO	35
FRAZ. MAZZANIGO	66
FRAZ. MOCHENA	58
FRAZ. ORZANO	110
FRAZ. PENEDALLO	59
FRAZ. ROVERE'	66
FRAZ. S. AGNESE	346
FRAZ. SEREGNANO	135
FRAZ. TORCHIO	345
TOTALE	**4031**

Va sottolineato che tale aumento del 1,01% dal 2014 al 2018 è ampiamente nelle previsioni dell'aumento demografico previsto nell'analisi preventiva del "fabbisogno residenziale" riportata al Par.4.4 della Relazione illustrativa della Variante 2014, la quale aveva indicato per il 2019 una previsione di 4584 residenti con un aumento demografico dell'1,14% nello stesso periodo. A fronte di una sovrastima dell'andamento demografico, come verificatosi tra il 2014 e il 2018, per l'analisi degli standard si mantiene comunque le analisi circa l'andamento demografico della Variante 2014 a corredo dei dati attuali.

ANALISI PREVENTIVA ANDAMENTO DEMOGRAFICO (da Relazione Illustrativa Variante 2014 Par.4.4)					
ANDAMENTO DEMOGRAFICO	**Al 20.04.2004**	**Al 30.09.2013**	**Al 31.12.2018**	**Al 31.12.2019 (previsione Variante2014)**	**Al 31.12.2024 (previsione Variante2014)**
Residenti	3381	3997	4031	4584	4839

Ai fini di definire l'assetto delle aree con destinazione pubblica previste con la variante in oggetto, si è cercato di definire gli standard minimi considerando:

- La normativa nazionale DM 1444/68 riguardante i "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Art.17 della Legge n.765/1967

Nello specifico si sono considerati i seguenti valori:

AREE PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO, VERDI PUBBLICI, PARCHEGGI PUBBLICI		
Aree civili amministrative, culturali, sociali, per sevizi pubblici, assistenziali e di interesse comune e religiose	**2,0 mq/ab**	Definito in base alle indicazioni fornite dall' Art.3 DM 1444/1968
Aree scolastiche	**4,5 mq/ab**	Definito in base alle indicazioni fornite dall' Art.3 DM 1444/1968
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade	**9,0 mq/ab**	Definito in base alle indicazioni fornite dall' Art.3 DM 1444/1968
Aree per parcheggi	**2,5 mq/ab**	Definito in base alle indicazioni fornite dall' Art.3 DM 1444/1968

In rapporto alla popolazione residente, si è quindi proceduto a una verifica degli standard urbanistici sull'intero territorio Comunale per le diverse destinazioni, considerando sia la popolazione attuale (31.12.2018) che la popolazione stimata per il 2019 e il 2024.

La presente variante ha generato complessivamente i seguenti aumenti e riduzioni delle aree per servizi pubblici o di interesse collettivo, dovute alla reiterazione o meno dei vincoli preordinati all'esproprio e alle nuove previsioni per talune aree:

- **La riduzione delle aree destinate attrezzature sanitare e assistenziali 1101mq** in località Civezzano (variante NP03);
- **L'aumento delle aree destinate alle attrezzature civili amministrative locali ad uso sociale è di complessivi 1334mq** suddivisi in 1101mq in località Civezzano (variante NP03) e 233mq in località Mazzanigo (variante NP02);
- **La riduzione delle aree destinate attrezzature di livello locale con destinazione scolastica è complessivi 15498mq** suddivisi in 14050mq in località Civezzano (varianti VE01/5, VE02/1 e 01) e 1499mq in località Sant'Agnese (variante NP04/1 e NP04/2);
- **La riduzione delle aree destinate a verde pubblico è di complessivi 2262mq** suddivisi in riduzione per 896mq in località Mazzanigo (variante VE03) e 1765mq in località Bosco (variante VE05) e in aumento per 399mq in località Sant'Agnese (variante NP04/1)
- **La riduzione delle aree destinate a parcheggio pubblico è di complessivi 1591mq** suddivisi in 892mq in località Civezzano (varianti VE08, VE09), 271mq in località Fratte variante VE06/1), 264mq in località Penedallo (variante VE07), 164mq in località Barbaniga (varianti VE 10/1).

Si riporta in seguito la tabella di verifica degli standard come da DM 1444/68:

DOTAZIONE SPAZI PUBBLICI O RISERVATI AD ATTIVITA' COLLETTIVE, VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGIO								
Aree DM 1444/68	standard da DM 1444/68	DOTAZIONE VARIANTE 2014	standard	DOTAZIONE VARIANTE 2018	**standard**	differenza negativa (-) positiva (+)	**standard con prev.pop 2019**	**standard con prev.pop 2024**
popolazione		3997		4031			4584	4839
ISTRUZIONE - ATTIVITA' SCOLASTICHE E CULTURALI (sc)								
attività scolastiche (esistenti)		20968		19185		-1783		
attività scolastiche (di progetto)		19812		6097		-13715		
totale aree scolastiche	**4,5**	40780	10,2	**25282**	**6,3**	-15498	**5,5**	**5,2**
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (sc)								
(ca) Attività amministrative e di carattere sociale		5791		7125		1334		
(r) Attrezzature religiose		8109		8109		invariato		
(s) impianti sportivi		(5458)		(5458)		invariato		
(as) Attrezzature assistenziali e sanitarie		3049		1948		-1101		
totale attrezz.int.comune	**2**	16949	4,2	**17182**	**4,3**	+233	**3,7**	**3,6**
(VP) SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO (sport, gioco, tempo libero)								
totale verde pubblico	**9**	46865	11,7	44603	**11,1**	-2262	**9,7**	**9,2**
(P) AREE PER PARCHEGGI								
aree parcheggio (esistenti)		20128		18537		-1591		
aree parcheggio (di progetto)		2476		2476				
totale aree parcheggio	**2,5**	22604	5,7	**21013**	**5,2**	-1591	**4,6**	**4,3**
TOTALE STANDARD PER VERIFICA Art.3 C.1 DM 1444/68	**18**	132656	33,2	**113538**	**28,2**		**24,8**	**23,5**

Dalla tabella, sopra riportata, si evince che la Variante 2018 riduce marcatamente il valore dello standard circa le strutture scolastiche, 6,3 mq/ab rispetto a 10,2 mq/ab della Variante 2014, ma risulta essere comunque verificato rispetto al valore minimo da Art.3 DM 1444/68. Anche per gli spazi a verde pubblico e a parcheggio pubblico si

ha una sensibile riduzione degli standard rispetto alla Variante 2014, da 11,7 mq/ab a 11,1 mq/ab per i primi e da 5,7 mq/ab a 5,2 mq/ab per i secondi, che risultano comunque verificati rispetto alla normativa di riferimento. Le attrezzature di interesse comune, quali attività amministrative assistenziali sociali religiose e culturali, non hanno variazioni significative di standard dovute a questa variante, e rimane verificato rispetto alla normativa di riferimento.

In merito alle aree a verde pubblico, il cui standard risulta attualmente verificato, si nota da tabella delle crescenti criticità rispetto alla verifica utilizzando il trend di crescita della popolazione indicato dalla Variante 2014 e qui riportato. In particolare si nota che con un aumento di popolazione di 800 abitanti previsti nel 2024 lo standard sarebbe sempre verificato ma con scarto minimo rispetto al valore indicato dall'Art.3 del DM 1444/68 per tali aree. Va considerato però che al tema delle aree a verde pubblico andrebbe per logica considerato anche il contesto territoriale nel quale si trova il Comune di Civezzano, il quale presenta una grande quantità di bosco, spesso localizzato nelle immediate vicinanze dei centri abitati, la cui fruibilità è immediata da parte della popolazione anche nello svolgimento di attività inerenti lo svago e il tempo libero.

Ai fini di condurre una ricognizione più specifica e di carattere più prestazionale che quantitativo, si è approfondita l'adeguatezza delle dotazioni territoriali nei singoli ambiti territoriali (Art.10 Comma 2 del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.) in considerazione dei dati sulla popolazione al 31.12.2018 non essendo stati resi disponibili i dati pregressi. Quest'ultimo esame è stato condotto ai fini di identificare le zone di carenza di spazi ed attrezzature pubbliche incentrandosi nello specifico sulle aree a parcheggio pubblico, a verde pubblico e sulle attrezzature di interesse comune. Si è ritenuto invece che le aree di carattere sportivo e scolastico riguardino il complesso del territorio comunale e, pertanto, non si è condotta un'analisi localizzata della loro adeguatezza.

Ai fini di razionalizzare l'analisi degli standard per i singoli ambiti territoriali si è deciso di condurre tale indagine sulle frazioni o su agglomerati di frazioni che risultino avere almeno più di 20 abitanti. Si sono perciò escluse le località Bus (0 abitanti), Campagnaga (17), Celva (3), Fratte (3), Osella (9), Predolf (1), S.Colomba (3) dall'analisi, considerando il fatto che risultano essere piccoli nuclei abitativi, talvolta formati da edifici storici (schedati nei centri storici), dispersi sul territorio e circondati da aree agricole o aree a bosco. A tale scrematura si è deciso inoltre di unire in un unico ambito alcune frazioni che per vicinanza, orografia e connessioni sociali sono di fatto un unico nucleo abitativo quali: Mochena e Slacche (58+38 abitanti, totale 96 abitanti); Bampi, Cogatti e Seregnano (126+125+135 abitanti, totale 386 abitanti); Rovere e Torchio (66+345 abitanti, totale 411 abitanti).

Si riporta in seguito la tabella di verifica degli standard per singoli ambiti come da DM 1444/68:

DOTAZIONE SPAZI PUBBLICI O RISERVATI AD ATTIVITA' COLLETTIVE, VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGIO PER SINGOLI AMBITI								
AMBITO CONSIDERATO	TOTALE RESIDENTI al 31.12.2018	AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	verifica 2018 min. 2mq/ab	AREE PER VERDE PUBBLICO	verifica 2018 min. 9mq/ab	AREE PER PARCHEGGIO PUBBLICO	verifica 2018 min. 2,5mq/ab	**NOTE**
CIVEZZANO CENTRO	1901	7004	**3,7**	19664	**10,3**	2323 + 1157 (parcheggi privati con accordi uso pubblico) = 3480	1,2 (solo pubblici) **1,8 (tutti)**	Standard/ parcheggi a cui va sommati i parcheggi privati oggetto di accordi per l'uso pubblico
BAMPI + COGATTI + SEREGNANO	386	364	**0,9**	419	**1,1**	2246	**5,8**	
BARBANIGA	148	56	**0,4**	309	**2,1**	1617	**10,9**	
BOSCO	258	1834	**7,1**	2063	**8,0**	1071	**4,2**	
GARZANO	96	390	**4,1**	0	**0,0**	681	**7,1**	
MAGNAGO	35	77	**2,2**	0	**0,0**	244	**7,0**	
MAZZANIGO	66	233	**3,5**	0	**0,0**	314	**4,8**	

MOCCHENA + SLACCHE	96	0	**0,0**	0	**0,0**	95	**1,0**	
ORZANO	110	293	**2,7**	1823	**16,6**	1337	**12,2**	
PENEDALLO	59	0	**0,0**	642	**10,9**	783	**13,3**	
ROVERE + TORCHIO	411	407	**1,0**	2403	**5,8**	423	**1,0**	
SANT'AGNESE	346	2890	**8,4**	2357	**6,8**	552	**1,6**	

Ai fini della presente Variante 2018, si precisa che lo standard dei parcheggi di Civezzano non risulta verificato anche mantenendo il vincolo espropriativo VE08 (425mq, lo standard complessivo risulterebbe 2,05 mq/ab) mentre la non reiterazione del vincolo espropriativo della variante VE09 rientra all'interno del computo dei parcheggi privati con accordi per l'uso pubblico (Art.10 C.7 del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.). La riduzione dei parcheggi in località Penedallo e Barbaniga non pregiudica la verifica dello standard per i rispettivi ambiti.

Complessivamente la Variante 2018 incide sulla verifica degli spazi a verde pubblico sia a Mazzanigo (VE03) che a Bosco (VE05) dove non risulta più essere soddisfatto lo standard dell'ambito, mentre l'aumento di Sant'Agnese non porta lo stesso ad essere verificato (NP04/1).
A fronte della non verifica del verde pubblico nell'ambito di Mazzanigo, si registra la verifica dello standard circa le attrezzature ad uso pubblico e sociale (NP02).

Complessivamente la valutazione degli standard per ambiti ha evidenziato una criticità diffusa nelle frazioni di Civezzano di spazi attrezzati a verde pubblico e, in taluni casi, di spazi per parcheggio pubblici. Le attrezzature di interesse comune sono generalmente attrezzature religiose, quali chiese o canoniche a servizio delle stesse, e solo negli ambiti di Mazzanigo e Sant'Agnese sono presenti strutture ad uso sociale. A Civezzano Centro si è riscontrato, dalla verifica degli standard rispetto all'Art.3 del DM 1444/68, una carenza di spazi a parcheggio pubblico.

Oltre al saldo evidenziato dalle tabelle qui sopra riportate, va comunque notato che vi è un incremento di aree vocate al parcheggio e a spazi a fruizione pubblica presenti nel centro storico delle frazioni dei vari ambiti e di Civezzano, non evidenziati dal PRG vigente essendo rientranti nello shape generico A401 "Area libera nel centro storico strade e cortili" che generalmente evidenzia gli spazi pubblici e privati pavimentati ma anche strade e parcheggi.

12.VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (PGUAP)

La Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e s.m., prevede che all'interno della procedura che precede l'approvazione dei nuovi PRG o di loro varianti, venga operata, con riferimento alla cartografia del rischio PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche.
La procedura di seguito riportata, fa riferimento alla metodologia indicata al punto B4 della relazione allegata alla Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e si avvale di specifici elaborati cartografici nei quali è stata riportata la localizzazione delle varianti apportate al PRG in vigore sulla base cartografica del PGUAP.

E' opportuno evidenziare come la totalità degli interventi previsti dal progetto di variante siano, nel loro insieme, riconducibili al sistema insediativo del territorio comunale, ricadendo all'interno degli ambiti già urbanizzati, a meno delle n.3 varianti per cambio coltura già autorizzati.

Tutte le varianti introdotte nel PRG sono state sottoposte alla verifica incrociata della destinazione d'uso con la carta di pericolosità ed è stata elaborata la carta di rischio in osservanza dei criteri e delle prescrizioni del PGUAP:

Non è stata eseguita la verifica preventiva del rischio idrogeologico per quanto riguarda le varianti relative all'adeguamento al Piano Territoriale della Comunità (PTC) dell'Alta Valsugana e Bersntol, eseguito in seconda adozione della presente Variante 2018, in quanto tali varianti sono di tipo conformativo a tale piano sovraordinato al PRG.

Va precisato che il numero di riferimento di tutte le varianti è riportato con biunivoca corrispondenza, sia nelle tavole, che nella tavola della carta del rischio, pericolo e uso del suolo.

La totalità delle varianti apportate al PRG, ai fini della valutazione preventiva del rischio generato, cadono in zone R2, R1 e R0. Le varianti 09 e 18, non variano la loro classe di rischio, essendo richieste di inedificabilità secondo Art.45 Comma 4 LP 15/2015 e pertanto rimangono in classe R3.

Si riporta in seguito la tabella generata di verifica al rischio di tutte le varianti a titolo esaustivo, non vengono riportate in tabelle le uniche varianti ER04, ER05, ER06, **PAT01** riguardanti adeguamenti degli shape a varianti già approvate precedentemente alla presente Variante 2018. Non vengono riportate in tabella le varianti ER07 in quanto si tratta di correzioni dello shape validato su GPU difforme dalla cartografia approvata vigente del PRG nei quali non viene variata la destinazione urbanistica ma gli indici di riferimento per tale zonizzazione.

n.VAR	PERICOLOSITA'		PRG VIGENTE		PRG PROGETTO		RISCHIO PRG VIGENTE	RISCHIO PRG PROGETTO	pericolosità: valore attribuito	uso del suolo: valore PRG VIGENTE	uso del suolo: valore PRG PROGETTO	rischio: valore PRG VIGENTE	rischio: valore PRG PROGETTO
1	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
2	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
3	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
4	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
5	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
6	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
7-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
7-2	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
8-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
8-2	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
9-1	Aree ad moderata pericolosità geologica	**MEDIO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R3**	**R3**	**0,8**	1	**1**	0,80	**0,80**
9-2	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
11	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
12	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
14	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
15	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
16	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
17-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R2**	**R0**	**0,4**	1	**0,23**	0,40	**0,09**
17-2	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
18	Aree ad moderata	**MEDIO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R3**	**R3**	**0,8**	1	**1**	0,80	**0,80**

	pericolosità geologica												
19	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
20	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
21	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
22	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
23-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R2**	**R2**	**0,4**	1	**1**	0,40	**0,40**
23-2	NULLO	**NULLO**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**

OS01-1	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
OS01-2	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
OS02	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
OS03	Osservazione non accolta												
OS04	Osservazione non accolta												
OS05	Osservazione non accolta												
OS06	Si veda variante n.18 in prima adozione												

VE01/1	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
VE01/5	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,23**	0,00	**0,00**
VE02/1	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
VE02/3	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
VE03-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R1**	**R0**	**0,4**	0,45	**0,23**	0,18	**0,09**
VE03-2	NULLO	**NULLO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,45	**0,23**	0,00	**0,00**
VE05/1-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R1**	**R0**	**0,4**	0,45	**0,23**	0,18	**0,09**
VE05/1-2	NULLO	**NULLO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,45	**0,23**	0,00	**0,00**
VE05/2	NULLO	**NULLO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,45	**0,23**	0,00	**0,00**
VE05/3	NULLO	**NULLO**	Verde pubblico	**RIC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,45	**0,23**	0,00	**0,00**
VE06/1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Parcheggi	**VIASEC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R1**	**R0**	**0,4**	0,48	**0,23**	0,19	**0,09**
VE07	NULLO	**NULLO**	Parcheggi	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
VE08-1	Aree ad elevata pericolosità geologica	**ELEVATO**	Parcheggi	**VIASEC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R2**	**R2**	**1**	0,48	**0,23**	0,48	**0,23**
VE08-2	NULLO	**NULLO**	Parcheggi	**VIASEC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**0,23**	0,00	**0,00**
VE09	NULLO	**NULLO**	Parcheggi	**VIASEC**	Parcheggi	**VIASEC**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**0,48**	0,00	**0,00**
VE10/1	NULLO	**NULLO**	Parcheggi	**VIASEC**	Area agricola di interesse secondario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**0,23**	0,00	**0,00**
VE10/2	NULLO	**NULLO**	Parcheggi	**VIASEC**	Parcheggi	**VIASEC**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**0,48**	0,00	**0,00**
VE11	NULLO	**NULLO**	Strada di progetto (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
VE12	Aree a cui è rinnovato il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15												

VE13	Aree a cui è rinnovato il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15
VE14	Aree a cui è rinnovato il vincolo espropriativo per ulteriori 5 anni ai sensi dell'Art.48 C.2 della L.P. 4 Agosto 2015 n. 15

NP01	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Strada ciclo-pedonale	**RIC**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**0,45**	0,00	**0,00**
NP02-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area per servizi infrastrutturali e discariche	**DEP**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R1**	**R2**	**0,4**	0,4	**1**	0,16	**0,40**
NP02-2	NULLO	**NULLO**	Area per servizi infrastrutturali e discariche	**DEP**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,4	**1**	0,00	**0,00**
NP03	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**
NP04/1	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Verde pubblico	**RIC**	**R0**	**R0**	**0**	1	**0,45**	0,00	**0,00**
NP04/2	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**

ER01-1	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R1**	**R2**	**0,4**	0,48	**1**	0,19	**0,40**
ER01-2	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
ER02	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Verde privato	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
ER03	NULLO	**NULLO**	Strada esistente o da potenziare (3-4-L CAT)	**VIASEC**	Area residenziale di recente impianto	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	0,48	**1**	0,00	**0,00**
ER04	Variante relativa all'aggiornamento degli shape validati su GPU per correzioni errori materiali approvati con Delibera Consiliare n.36/2015												
ER05	Variante relativa all'aggiornamento degli shape validati su GPU per correzioni errori materiali approvati con Delibera Consiliare n.45/2015												
ER06	Variante relativa all'aggiornamento degli shape validati su GPU per variante per opera pubblica "Realizzazione di parcheggio e riorganizzazione viabilità a servizio delle attrezzature scolastiche pp.ff.2618/6 e 2618/7 in CC.Civezzano" approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.630 dd.13.04.2018 e pubblicato sul BUR n.16/I.II dd.19.04.2018												
ER07	Variante per errore materiale circa la difformità dello shape validato B103 "Aree residenziali di completamento" rispetto alla cartografia cartacea del PRG approvata, nel quale viene riportato il codice B3 anziché B2 negli ambiti dei centri storici del Comune di Civezzano. Non vengono riportate in tabella le varianti relative in quanto non viene variata la destinazione urbanistica ma gli indici di riferimento per tale zonizzazione.												

AS01	NULLO	**NULLO**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	Area per servizi socio-amministrativi e scolastici	**ABI**	**R0**	**R0**	**0**	1	**1**	0,00	**0,00**

CC01-1	Aree ad elevata pericolosità geologica	**ELEVATO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R1**	**R2**	**1**	0,15	**0,23**	0,15	**0,23**
CC01-2	Aree ad moderata pericolosità geologica	**MEDIO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R1**	**R1**	**0,8**	0,15	**0,23**	0,12	**0,18**
CC01-3	NULLO	**NULLO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0**	0,15	**0,23**	0,00	**0,00**
CC02	Aree ad moderata pericolosità geologica	**MEDIO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R1**	**R1**	**0,8**	0,15	**0,23**	0,12	**0,18**
CC03-1	Aree ad moderata pericolosità geologica	**MEDIO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R1**	**R1**	**0,8**	0,15	**0,23**	0,12	**0,18**
CC03-2	Aree ad bassa pericolosità geologica	**BASSO**	Area a bosco	**BOS**	Area agricola di interesse primario	**AGRI**	**R0**	**R0**	**0,4**	0,15	**0,23**	0,06	**0,09**

13.VERIFICA ASSOGGETABILITA' RENDICONTAZIONE URBANISTICA

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – definita come Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE, poi recepita a livello provinciale con il Decreto del Presidente della Provincia 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg.
L'obbiettivo della VAS è quello di intervenire a monte delle altre procedure di valutazione ambientale (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza), integrando la dimensione ambientale all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi configurandosi in tal modo come processo contestuale all'iter di pianificazione o programmazione oltre che strumento di supporto alle decisioni.

L'Articolo 20 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 stabilisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE e 2001/42/CE "Direttiva VAS". La "Direttiva VAS" è stata introdotta a livello provinciale con il D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg., da ultimo modificato con il D.P.P. 24 Novembre 2009 n.29-31/Leg., ai sensi dell'Articolo 11 della L.P: 15 Dicembre 2004 n.10.

La VAS in Provincia di Trento è stata recepita come "processo di autovalutazione inserito nel processo di adozione dei piani e dei programmi preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di predetti piani e programmi".
In pratica, la valutazione strategica è condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del, piano e del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.
Le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti:

- Verifica di assoggettabilità;
- Valutazione ambientale strategica o VAS;
- Rendicontazione urbanistica.

L'Articolo 3 del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. individua i piani e i programmi sottoposti ai procedimenti di VAS e di rendicontazione urbanistica, distinguendo quelli sempre sottoposti a VAS o rendicontazione urbanistica e le fattispecie di esclusione da quelli invece sottoposti a VAS/rendicontazione urbanistica solo in esito a una valutazione preventiva finalizzata a verificare se lo specifico piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.
Nello specifico l'Articolo 3 del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. stabilisce che le varianti ai PRG sono soggette a rendicontazione urbanistica salvo che la procedura di verifica escluda l'obbligo di tale adempimento.

L'autovalutazione-rendicontazione è sempre richiesta quando la variante del PRG riguarda:

- Siti e zone della rete Natura 2000 (SIC e ZPS – Zone di protezione speciale) che richiedono la valutazione di incidenza (VI);
- Trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'Art.38 C.7 della L.P. 27 Maggio 2008 n.5, "Norme attuative del PUP", o di aree agricole del PUP di cui all'Art.37 Comma 8 della L.P. 27 Maggio 2008 n.5;
- Ampliamento delle aree sciabili di cui all'Art.35 Comma 5 della L.P. 27 Maggio 2008 n.5;
- Opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'Articolo 3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. stabilisce che i PRG e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica mentre il Comma 8 del medesimo articolo elenca i casi di esclusione dei processi VAS o di rendicontazione urbanistica:

- I piani attuativi, eccetto quelli che comportano variante al PRG;
- Le rettifiche degli errori materiali;

- Le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/1988 e del relativo regolamento di esecuzione;
- Le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative, nonché l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati di PRG a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai PRG in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale;
- Le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asseverimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica o per la reiterazione del vincolo stesso;
- Le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e le vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

Il progetto di Variante 2018 del PRG del Comune di Civezzano si è posto i seguenti obbiettivi:

- Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione in funzione delle modifiche introdotte dalle recenti disposizioni emanate dalla P.A.T. ed in particolare dalla L.P. Legge Provinciale 4 Agosto 2015 n.15 come modificata dalla Legge Provinciale 16 Giugno 2017 n.3 ed in particolare alle disposizioni regolamentari contenute nel "Regolamento urbanistico edilizio Provinciale" approvato con D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, **che rientra nella fattispecie prevista dalla lettera f) dell'Art.3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e pertanto non necessita di essere integrata con valutazioni ambientali previste dalla citata normativa urbanistica**;
- Adeguamento della cartografia e delle Norme Tecniche di Attuazione in funzione delle modifiche introdotte dalle recenti disposizioni emanate dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare al Piano Territoriale della Comunità (PTC) approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 531 dd.19 aprile 2019 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.19 dd. 9 maggio 2019 **che rientra nella fattispecie prevista dalle lettere e) e f) dell'Art.3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e pertanto non necessita di essere integrata con valutazioni ambientali previste dalla citata normativa urbanistica**;
- La verifica ed eventuale recepimento delle richieste di trasformazione in aree inedificabili ai sensi dell'Art.45 C.4 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 delle aree destinate all'insediamento e che la stessa non rientra né nei casi di obbligatorietà né nei casi di esclusione della VAS o rendicontazione urbanistica, per cui se ne riporta la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'Art.20 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 e delle disposizioni contenute nel D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.;
- La disamina aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione ai sensi dell'Art.48 della L.P. 4 Agosto 2015, n.15 e che la stessa non rientra né nei casi di obbligatorietà né nei casi di esclusione della VAS o rendicontazione urbanistica, per cui se ne riporta la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'Art.20 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 e delle disposizioni contenute nel D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.;
- Le varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico e che la stesse non rientrano né nei casi di obbligatorietà né nei casi di esclusione della VAS o rendicontazione urbanistica, per cui se ne riporta la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'Art.20 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 e delle disposizioni contenute nel D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.;
- Le varianti per correzione di errori materiali **che rientrano nella fattispecie prevista dalla lettera b) Comma 8 dell'Art.3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e pertanto non necessita di essere integrata con valutazioni ambientali previste dalla citata normativa urbanistica**;
- Le varianti relative a cambio di coltura già approvati di aree a bosco in aree agricole **che rientrano nella fattispecie prevista dalla lettera d) Comma 8 dell'Art.3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e**

pertanto non necessita di essere integrata con valutazioni ambientali previste dalla citata normativa urbanistica.

Si evidenzia che le varianti introdotte, eccetto quelle per cambio coltura non soggette a questa valutazione, **interessano unicamente ambiti interni l'abitato esistente e non si prevedono nuove aree edificabili.**

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della variante al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di rendicontazione urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante:

- **Non interessano le zone della rete Natura 2000 e non richiedono la valutazione d'incidenza (VI);**
- **Non interessano aree agricole di pregio e aree agricole del PUP che rimangono invariate;**
- **Non sono soggette, in accordo con l'Allegato III Tabella 2 del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.i., a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA)**

L'Articolo 20 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15, inoltre precisa che la valutazione in questo caso delle azioni della variante del PRG deve verificare, su scala locale, anche la coerenza tra le azioni previste con i contenuti del PTC o, se non approvato, con i contenuti del PUP.

Considerata la natura della presente variante, come sopra esplicata, e che la medesima non rientra nei casi per i quali la valutazione strategica risulta obbligatoria, sussistono le condizioni necessarie per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica della medesima.

Si procede pertanto alla verifica di assoggettabilità per le sole varianti relative alle richieste di inedificabilità secondo Art.45 C.4 LP 15/2015, a quelle dovute alla valutazione dei vincoli preordinati all'esproprio e alle nuove previsioni sulle aree di proprietà comunale richieste dall'Amministrazione per opere pubbliche o a fini di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.

La verifica di assoggettabilità è stata condotta con riguardo allo schema metodologico riportato all'Allegato III Appendice 1 nel D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. "*Schema di riferimento per il documenti di verifica di assoggettabilità*".

La valutazione circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante 2018 al PRG è stata svolta tramite la procedura di autovalutazione delle singole azioni esaminando la coerenza interna, rispetto agli obbiettivi della variante al PRG, e la coerenza esterna, rispetto alla pianificazione sovraordinata, PUP, PGUAP, Carta risorse idriche, ovvero il grado di probabilità che le azioni previste in variante possano produrre Effetti Ambientali Significativi (EAS).

13.1 PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione comunale ha intrapreso il processo di variante seguendo le disposizioni contenute nella L.P. 4 Agosto 2015 n.15, in particolare tutti i temi della variante comportano un procedimento semplificato al quale la popolazione partecipa compiutamente nelle fasi successive alla adozione preliminare, fatta eccezione la tematica alla stralcio delle edificabilità, dove l'Amministrazione nel corso dell'anno 2017 e 2018 ha provveduto alla raccolta di tutte le istanze promosse dai cittadini volte allo stralcio della capacità edificatoria ai sensi dell'Art.45 C.4 LP15/2015.

Durante il periodo di pubblicazione, successivo alla prima adozione, sono state presentate sei (6) osservazioni dei cittadini, riepilogate all'interno del Par.5.2 della presente Relazione Illustrativa alla Variante 2018. Cinque richieste riguardavano il cambio di destinazione urbanistica dell'area oggetto di osservazione, mentre una richiesta era oggetto di modifica della normativa tecnica attuativa del PRG. Di tali osservazioni, solo tre (3) sono state accolte mentre le restanti non sono state accolte in quanto non attinenti o aventi oggetto richieste che non rientravano negli obbiettivi già riportati nell'avviso preliminare.

13.2 COMMISSIONE URBANISTICA

Durante le fasi di predisposizione del progetto di variante sono stati effettuati una serie di incontri con la commissione urbanistica, e durante queste riunioni sono state affrontate le seguenti tematiche:

- Criteri per la valutazione delle richieste di stralcio edificabilità e determinazioni collegiali sulle richieste stesse;
- Valutazione circa tutte le aree comunali oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, definizione dei criteri e dell'opportunità circa la reiterazione del vincolo e determinazioni sul vincolo stesso;
- Varianti per opera pubblica e modifiche di destinazione di aree di edifici di proprietà pubblica al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- Ricognizione circa gli errori materiali in essere della cartografia del PRG;
- Varianti dovute alle richieste di cambio coltura già approvate dagli uffici provinciali competenti e determinazioni collegiali sulla nuova destinazione urbanistica;
- Variante di adeguamento delle NTA alla normativa sovraordinata provinciale in essere.

Per quanto attiene alle varie tematiche si rimanda per i dettagli ai vari paragrafi della presente relazione illustrativa.

13.3 VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA RISPETTO AGLI OBBIETTIVI DELLA VARIANTE DEL PRG

In merito alla coerenza interna del PRG, che si esplica tramite il raccordo tra le azioni e gli obbiettivi di pianificazione, si rileva la coerenza delle principali azioni esaminate.

RICHIESTE DI INEDIFICABILITA' AI SENSI DELL'ART.45 C.4 LP15/2015
Preliminarmente alla valutazione delle singole richieste sono stati determinati i criteri generali attraverso i quali condurre l'istruttoria per verificare come già esplicato sul Paragrafo 5 della presente relazione.

Livello	Sigla	Specifica
OBBIETTIVO	OB1	Rispondere alle richieste dei censiti circa la volontà di rendere inedificabile l'area ai sensi dell'Art.45 C.4 LP15/2015
STRATEGIE	S1	L'accoglimento non deve contrastare con diritti di carattere edificatorio e non di terzi rispetto al/ai richiedente/i
	S2	L'accoglimento non deve ledere interessi di tipo pubblico
	S3	La superficie fondiaria della particella interessata da richiesta di applicazione dell'Art.45 Comma 4 LP 15/2015 non deve essere entrata in concorso con altre particelle per la determinazione del lotto, e attraverso gli indici edificatori ai fini del calcolo del Volume Edilizio o della Superficie Utile Netta del fabbricato realizzato o in fase di realizzazione nelle immediate vicinanze o sulla proprietà medesima.
	S4	Le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di previsioni riconducibili a piani sovraordinati.

Matrice di valutazione della coerenza interna tra le previsioni e l'obbiettivo della Variante 2018:

STRATEGIE	N.VAR (AZIONI)																							Grado di valutazione
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10***	11	12	**13***	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
S1																								COERENTE
S2																								PARZIALMENTE C.
S3																								NON COERENTE
S4																								TRASCURABILE

Tutte le richieste di inedificabilità sono state accolte per coerenza con le strategie della Variante 2018, eccetto la 10 e la 13 che non sono state accolte perché non coerenti con il criterio S1, in quanto la variante 10 avrebbe reso inedificabili i lotti adiacenti, e il criterio S3, in quanto la variante 13 riguardava una pertinenza dell'edificio.

Le varianti ritenute "parzialmente coerenti", sono state accolte in quanto: nella variante 1, il lotto per il quale si richiede l'inedificabilità, è attualmente un'area per la quale insiste un vincolo espropriativo sul quale l'Amministrazione non intende avviare la procedura di reiterazione dello stesso; la variante 8, che riguarda una concessione convenzionata "Area C4 CIVEZZANO via Degasperi", nella quale era previsto a fronte dell'edificazione dell'area la realizzazione del potenziamento

della strada locale esistente prevedendone un allargamento, tale previsione diventa superata alla richiesta di inedificabilità e al conseguente stralcio della concessione convenzionata.

AREE SOGGETTE A VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE

La Variante 2018 ha posto tra i suoi obbiettivi la revisione delle aree a vincolo espropriativo con scadenza ai 10 anni (Art.48 C.1 LP 15/2015) e delle aree con scadenza ai 15 anni (già reiterate come da Art.48 C.2 LP 15/2015).

Trattandosi di un procedimento di variante obbligatorio per legge, dall'Art.48 LP 15/2015, per ciò che attiene la reiterazione e rinnovo del vincolo espropriativo e la definizione della nuova disciplina delle aree interessate con vincolo scaduto o non reiterato, al fine di fornire una organizzazione logica di verifica di assoggettabilità, si è definito un quadro logico su cui valutare le nuove previsioni delle aree non oggetto di rinnovo o reiterazione del vincolo.

Livello	Sigla	Specifica
OBBIETTIVO	OB2	Valutazione vincoli preordinati all'esproprio secondo Art.48 LP15/2015, e definizione delle nuove previsioni urbanistiche per le aree interessate con vincolo scaduto o non reiterato
STRATEGIE	S1	Valutazione data apposizione vincolo espropriativo
	S2	Valutazione stato reale dei luoghi e stato dei progetti di trasformazione delle aree oggetto di vincolo espropriativo
	S3	Valutazione incidenza complessiva sugli standard a livello del territorio comunale
	S4	Contenimento dell'uso del suolo mediante la revisione delle previsioni urbanistiche al fine di conservare parte del paesaggio caratterizzato da un forte rapporto di interconnessione tra nuclei abitativi e spazi rurali
	S5	Le previsioni urbanistiche in essere non devono costituire il recepimento di previsioni riconducibili a piani sovraordinati.
	S6	Sicurezza del territorio e miglioramento delle classi di rischio attuali

Matrice di valutazione della coerenza interna tra le previsioni e l'obbiettivo della Variante 2018:

STRATEGIE	N.VAR (AZIONI)														
	VE01/1	VE01/5	VE02/1	VE02/3	VE03	VE05	VE06	VE07	VE08	VE09	VE10/1	VE10/2	VE11	VE12	VE13
S1															
S2															
S3															
S4															
S5															
S6															

Grado di valutazione
COERENTE
PARZIALMENTE C.
NON COERENTE
TRASCURABILE

In fase di istruttoria sono state prese in considerazione tutte le aree comunali oggetto di vincolo, elaborandone una casistica per la quale si potesse limitare la valutazione di reiterazione del vincolo o del suo rinnovo (a scadenza dei 15anni) solamente a quelle aree dove la previsione urbanistica fosse difforme dallo stato e dall'utilizzo dei luoghi. Dall'istruttoria di valutazione, delle aree soggette vincolo espropriativo, sono state ulteriormente tolte quelle aree oggetto di accordi con il privato per le quali il vincolo si rinnova automaticamente (contratti di affitto).

Sulle aree rimanenti, a questa prima scrematura, si è valutata l'effettiva volontà da parte dell'Amministrazione di porre in atto previsioni urbanistiche ereditate dai vecchi piani urbanistici del 1998 (piano Bonazza) e del 2006 (piano Giacomoni) con obbligo di rinnovo alla scadenza dei 15 anni e 10 anni. Tale decisione di è presa sulla base di un'effettiva ricognizione dello stato dei luoghi, circa i progetti già realizzati sulle aree poste in vincolo espropriativo, e sulla previsione di futuri e attuali progetti sulle aree stesse.

Nel caso di non reiterazione o non rinnovo del vincolo espropriativo, constatata la volontà da parte dell'Amministrazione di ridefinire l'area, si è proceduto a definire una nuova destinazione urbanistica, quale verde privato o area agricola locale, in coerenza con le previsioni urbanistiche delle aree limitrofe e al fine di diminuire le classi di rischio attuali migliorandone la sicurezza. La valutazione sulla possibilità di reiterazione o meno del vincolo espropriativo ha preso in considerazione anche il criterio di verifica dell'adeguatezza dei servizi di base esistenti, in merito agli standard urbanistici (si veda Paragrafo 11 della

presente relazione), sia a livello Comunale che a livello delle singole circoscrizioni, evidenziando comunque delle criticità complessive non dovute alla presente variante ma a uno squilibrio ereditato nel piano in particolare per gli standard riferiti ai singoli ambiti.

Le varianti circa i vincoli preordinati all'espropriazione risultano pertanto coerenti con le previsioni del PRG e gli obbiettivi della Variante 2018.

NUOVA PREVISIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER OPERE PUBBLICHE O AL FINE DI RECUPERARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Con la Variante 2018 l'Amministrazione ha deciso di valutare la destinazione urbanistica di alcune aree al fine di migliorare le connessioni e l'accessibilità degli spazi del nucleo abitato e il recupero del patrimonio immobiliare di proprietà del comune.

Livello	Sigla	Specifica
OBBIETTIVI	OB3	Miglioramento delle connessioni e dell'accessibilità degli spazi del nucleo urbano
	OB4	Riqualificazione dell'immobile e dell'area attraverso una nuova destinazione urbanistica che ne favorisca il riuso
	OB5	Miglioramento delle potenzialità ricettive turistiche
	OB6	Contenimento dell'uso del suolo attraverso la riqualificazione di aree di proprietà comunale attualmente inutilizzate anche a fini pubblici

Matrice di valutazione della coerenza interna tra le previsioni e l'obbiettivo della Variante 2018:

OBBIETTIVI	N.VAR (AZIONI)				
	NP01	NP02	NP03	NP04/1	NP04/2
OB3	■			■	
OB4		■	■	■	■
OB5					■
OB6		■	■		■

Grado di valutazione
COERENTE
PARZIALMENTE C.
NON COERENTE
TRASCURABILE

Le varianti circa le nuove destinazioni urbanistiche, per opere pubbliche o al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, risultano pertanto coerenti con le previsioni del PRG e gli obbiettivi della Variante 2018.

OSSERVAZIONI PERVENUTE TRA PRIMA E SECONDA ADOZIONE
A seguito della prima adozione della Variante 2018 sono pervenute sei (6) osservazioni da parte dei censiti.

Al fine di valutare l'ammissibilità delle predette osservazioni, essendo questa Variante 2018 soggetta a procedimento di "variante non sostanziale" ai sensi dell'Art.39 Comma 2 della LP15/2015, è stata creata una matrice di coerenza interna al fine di definire un quadro logico sulla base del quale verificare attinenza delle stesse.

Livello	Sigla	Specifica
OBBIETTIVO	OB7	L'accoglimento delle osservazioni recepite tra prima e seconda adozione non deve contrastare con la natura della presente Variante 2018 "non sostanziale" secondo quanto riportato dall'Art.39 Comma 2 della Legge Urbanistica Provinciale 04 Agosto 2015 n.15 che prevede, nei casi indicati dall'articolo stesso, l'applicazione della procedura semplificata per tale tipo di variante

OBBIETTIVI	N.VAR (AZIONI)					
	OS01	OS02	OS03	OS04	OS05	OS06
OB7	■	■	■	■	■	

Grado di valutazione
COERENTE

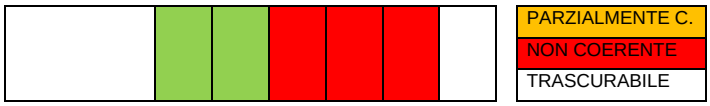

Le varianti OS03, OS04, OS05 non sono state accolte in quanto introdurrebbero elementi di sostanziale novità che non possono essere contemplati in fase di seconda adozione essendo la richiesta in contrasto con i casi indicati per procedimento di "Variante Sostanziale" al quale si riferisce la presente Variante 2018 come indicati dall'Art.38 C.2 della LP 15/2015.

Le varianti OS01 e OS02 sono state ricondotte ad errori materiali cartografici per i quali la loro valutazione non necessita di essere integrata con valutazioni ambientali ai sensi della lettera b) Comma 8 all'Art.3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg.

La variante OS06 risulta essere una richiesta di inedificabilità già accolta in prima adozione secondo la variante 18.

13.4 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La necessità di procedere con una verifica circa i possibili effetti della presente variante sull'ambiente, richiedono innanzitutto un confronto con il quadro conoscitivo dell'Alta Valsugana definito dagli strumenti sovraordinati, per individuare e descrivere le informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio al fine di poter valutare gli effetti ambientali delle scelte di piano.

Partendo dagli obbiettivi principali della Variante 2018 del PRG di Civezzano si è proceduto con una valutazione puntuale degli obbiettivi rispetto al quadro conoscitivo del PUP e con una verifica di coerenza delle scelte rispetto alle strategie indicate nell'Allegato E del PUP ed in particolare per il *territorio T4 – Alta Valsugana*. Si considera anche per la valutazione le linee strategiche definite dal PTC al Par.2.2.1 del Rapporto Ambientale "*Quadro logico del PTC dell'alta Valsugana e Bersntol*".

L'obbiettivo OB7 introdotto in seconda adozione al fine di valutare l'ammissibilità delle osservazioni non è riportato in questa analisi di coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovraordinata in quanto è un obbiettivo di coerenza rispetto alle procedure indicate dalla LP 15/2015 circa l'approvazione delle Varianti e i Piani Regolatori.

Grado di valutazione
Obbiettivo/azione che non comporta effetti significativi sull'ambiente e ai fini della verifica di assoggettabilità
Obbiettivo/azione che può comportare effetti significativi sull'ambiente e ai fini della verifica di assoggettabilità
Obbiettivo/azione che comporta effetti significativi sull'ambiente
Obbiettivo/azione non rilevante ai fini degli effetti sull'ambiente e ai fini della verifica di assoggettabilità

Livello	Sigla	Specifica
OBBIETTIVO	OB1	Rispondere alle richieste dei censiti circa la volontà di rendere inedificabile l'area ai sensi dell'Art.45 C.4 LP15/2015
	OB2	Valutazione vincoli preordinati all'esproprio secondo Art.48 LP15/2015, e definizione delle nuove previsioni urbanistiche per le aree interessate con vincolo scaduto o non reiterato
	OB3	Miglioramento delle connessioni e dell'accessibilità degli spazi del nucleo urbano
	OB4	Riqualificazione dell'immobile e dell'area attraverso una nuova destinazione urbanistica che ne favorisca il riuso
	OB5	Miglioramento delle potenzialità ricettive turistiche
	OB6	Contenimento dell'uso del suolo attraverso la riqualificazione di aree di proprietà comunale attualmente inutilizzate anche a fini pubblici

MATRICE 1	In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse?
OBBIETTIVO	VALUTAZIONE
OB1	La variante viene redatta in conseguenza agli obblighi derivanti dall'Art.45 C.4 della LP 15/2015. L'inedificabilità non determina effetti sulle aree limitrofe, che conservano la loro potenzialità edificatoria, in un quadro generale definito dal PRG. Conseguentemente non si rilevano conseguenze tali da modificare il quadro di riferimento generale, le sue condizioni operative e l'attuazione dei singoli ambiti.
OB2	La variante viene redatta in conseguenza agli obblighi derivanti dall'Art.48 della LP 15/2015. La revisione delle aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio non determina effetti sulle aree limitrofe, che conservano la loro potenzialità

	edificatoria, in un quadro generale definito dal PRG. Conseguentemente non si rilevano conseguenze tali da modificare il quadro di riferimento generale, le sue condizioni operative e l'attuazione dei singoli ambiti.
OB3 OB4 OB5 OB6	Le varianti proposte circa le nuove destinazioni urbanistiche a fronte della volontà di riqualificare l'area stessa e gli immobili su di essa insistenti sono interventi puntuali che non determinano effetti sulle aree limitrofe, che conservano la loro potenzialità edificatoria, in un quadro generale definito dal PRG. Conseguentemente non si rilevano conseguenze tali da modificare il quadro di riferimento generale, le sue condizioni operative e l'attuazione dei singoli ambiti.

MATRICE 2	In quale misura il piano influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati?
OBBIETTIVO	VALUTAZIONE
OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6	L'attuazione della variante non comporta alcun effetto sui piani sovraordinati al PRG ed in generale: - al Piano Urbanistico Provinciale - al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche - alla Carta di sintesi geologica - alla Carta delle risorse idriche Nel Comune di Civezzano non è presente un piano di zonizzazione acustica.

MATRICE 3	Problemi ambientali pertinenti al piano e di interazione con il patrimonio culturale.
OBBIETTIVO	VALUTAZIONE
OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6	L'attuazione della variante non comporta azioni che possano determinare effetti significativi sull'ambiente e ricadute sulla popolazione, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sull'aria e sull'acqua e sul paesaggio. Per ciò che attiene al patrimonio culturale e architettonico, le varianti 01, VE01/5, risultano ricadere su un'area di interesse archeologico "Castel Vedro Tipo 2 stazione del Mesolitico alla seconda età del Ferro" normata dall'Art.47 C.3 delle NTA, per la quale non registrano incoerenze o contrasti generati dall'attuazione della presente variante, che riduce le possibilità edificatorie sull'aree interessata quindi non va in contrasto al vincolo. Anche la variante VE01/1, ricadente anch'essa sulla medesima area di cui sopra, essendo una reiterazione del vincolo, si presuppone non andare in contrasto con le speciali caratteristiche del patrimonio culturale. Per tutte le altre varianti non si rilevano interferenze con zone sensibili o situazioni critiche sotto il profilo ambientale/culturale. In generale, con riferimento ai vincoli ambientali e le criticità evidenziate nelle analisi contenute nei documenti di valutazione strategica dei piani sovraordinati non si evidenziano incoerenze o contrasti generali dall'attuazione della presente variante, ma una generale coerenza con gli obbiettivi di contenimento dell'uso del suolo e di conservazione dei paesaggi esistenti.

MATRICE 4	Pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
OBBIETTIVO	VALUTAZIONE
OB1	La variante opera azioni puntuali che riducono le aree edificabili di espansione e di completamento con trasformazione in aree agricole e verde privato. Sebbene le proposte di inedificabilità abbiano validità per un periodo minimo di dieci anni, trascorso il quale la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie, la trasformazione delle aree edificabili comporta effetti positivi per il risparmio del suolo e delle risorse ambientali tendendo a potenziare il criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economico.
OB2	La variante opera azioni puntuali, con cambio di destinazione urbanistica, sui vincoli espropriativi scaduti o dove è stata valutata la perdita di interesse pubblico per aree con previsioni urbanistiche sorpassate. Le trasformazioni di tali aree in aree agricole e verde privato comporta effetti positivi per il risparmio del suolo e delle risorse ambientali tendendo a potenziare il criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economico.
OB3 OB4 OB5 OB6	Le varianti proposte circa le nuove destinazioni urbanistiche a fronte della volontà di riqualificare l'area stessa e gli immobili su di essa insistenti sono interventi puntuali che hanno lo specifico indirizzo progettuale di riqualificare in chiave del riuso gli immobili o delle aree, con il loro specifico indice edificatorio, altrimenti in disuso del Comune di Civezzano. Considerando l'inutilizzazione degli stessi come un costo per la collettività si è pensato per essi a nuove destinazioni urbanistiche ai fini del riuso che comporta effetti positivi per il risparmio del suolo e delle risorse ambientali tendendo a potenziare il criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economico. Per quanto riguarda gli obbiettivi principali posti dalla nuova legge provinciale per il governo del territorio relativamente al consumo di suolo, si evidenzia che l'unica variante che prevede incremento di capacità insediativa è la NP04/2 che interessa un compendio già edificato con una scuola pubblica di valenza locale di proprietà del Comune. La proposta di variante prevede la possibilità di cambio di destinazione d'uso dei volumi esistenti destinabili alla residenza che verrà associata alle attività extra-alberghiere e di ristorazione compatibili. La stima della SUN dell'edificio attualmente realizzato è di circa 340mq (circa 480mq di SUL) mentre la possibilità massima realizzabile con l'indice della destinazione da progetto è pari a 500mq, con un incremento quindi minimo rispetto allo stato di fatto.

MATRICE 5	Caratteristiche degli impatti sul territorio interessato							
OBBIETTIVO	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Carattere cumulativo degli effetti	Eventuale natura transfrontaliera degli effetti	Entità ed estensione degli effetti (scala locale o scala territoriale)	Eventuali rischi per la salute umana e per l' ambiente	Incremento delle emissioni (in aria, acqua, suolo) e variazione della produzione di rifiuti	Prelievo delle risorse (consumi acqua, energia, materie prime)	Interferenza con contesti sensibili dal punto di vista ambientale o paesaggistico
OB1	Le azioni di variante sono tutte finalizzate a rendere inedificabili aree attualmente destinate all'insediamento, attraverso una disciplina volta alla conservazione dei caratteri di naturalità esistenti. La variante, pur considerando la dimensione ridotta delle aree interessate, determina pertanto condizioni per una forte riduzione degli impatti su tali aree. Appare pertanto evidente che una limitazione degli interventi sulle aree interessate determina condizioni favorevoli a ridurre gli impatti sull'ambiente.							
OB2	Le azioni della variante, dove è prevista una nuova destinazione urbanistica per aree il cui vincolo espropriativo risulta essere scaduto o non reiterato, sono tutte finalizzate a rendere inedificabili aree attualmente destinate all'insediamento, attraverso una disciplina volta alla conservazione dei caratteri di naturalità esistenti. La variante, pur considerando la dimensione ridotta delle aree interessate, determina pertanto condizioni per una forte riduzione degli impatti su tali aree. Appare pertanto evidente che una limitazione degli interventi sulle aree interessate determina condizioni favorevoli a ridurre gli impatti sull'ambiente.							
OB3 OB4 OB5 OB6	La variante ai fini di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico del Comune di Civezzano, ha interessato solo aree o immobili su di esse, che attraverso una nuova destinazione urbanistica possono riacquistare utilità. Ad eccezione della NP04/2 per la quale si prevede un aumento esiguo stimato del 15% di SUN per la nuova destinazione, la variante non determina condizione di riduzione degli impatti su tali aree ma non ne incrementa essendo tutte nuove destinazioni volte ad incentivare il riuso dell'esistente.							

Dalle tabelle precedenti si evince che la variante in esame determina effetti prevalentemente positivi, sebbene le richieste di inedificabilità hanno validità per un periodo minimo di dieci anni, trascorso il quale la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinare.
Si procede di seguito alla verifica di coerenza fra l'obbiettivo della presente variante e gli indirizzi e le analisi strategiche della pianificazione sovraordinata.

Grado di valutazione
COERENTE
PARZIALMENTE COERENTE
NON COERENTE
TRASCURABILE

MATRICE 6	Coerenza fra obbiettivi variante PRG e contenuti analisi SWOT del PUP (Allegato E territorio 4- Alta Valsugana)									
	PUNTI DI FORZA						PUNTI DI DEBOLEZZA			
OBBIETTIVO	Articolazione del territorio, degli insediamenti e delle funzioni	Pregio dei valori paesaggistici	Buon livello nella dotazione dei servizi	Opportunità di lavoro	Specializzazione dell' agricoltura	Stretta connessione con l' area Urbana di Trento	Impatto paesaggistico dell' agricoltura	Pendolarismo	Antropizzazione delle aree dei laghi	Rafforzamento dell' integrazione delle attività produttive
OB1										
OB2										
OB3										
OB4										
OB5										
OB6										

MATRICE 7	Obbiettivi di sostenibilità del PUP*

OBBIETTIVO	Uso delle risorse non rinnovabili	Approccio integrato all' acqua ed al suolo	Biodiversità, foreste, sistemi biologici	Aria: dimensioni globali e locali	Qualità dell' ambiente di vita	Risorse energetiche	Lavoro partecipazione e conoscenze	Patrimonio storico e culturale	Cultura dello sviluppo sostenibile
OB1									
OB2									
OB3									
OB4									
OB5									
OB6									

*Obbiettivi di sostenibilità del PUP per il territorio provinciale

Obbiettivi di sostenibilità ambientale definiti dal PUP	
1 - Uso delle risorse non rinnovabili, ciclo di vita, rifiuti	RISORSE NON RINNOVABILI - Risparmio e riuso delle risorse non rinnovabili - Sostituzione delle risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili - Promozione di sistemi di produzione che aumentino i fattori di efficienza dell'uso delle risorse RIFIUTI E SOSTANZE PERICOLOSE O INQUINANTI - Riduzione o eliminazione dell'uso di sostanze pericolose o inquinanti o sostituzione con soluzioni meno impattanti - Diminuzione della produzione di rifiuti, scarti di costruzione, demolizione o lavorazione, rifiuti pericolosi - Riduzione dell'inquinamento alla fonte attraverso la riduzione delle emissioni e l'uso di tecnologie pulite - Promozione del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti - Gestione sicura dei materiali e dei rifiuti: trasporto, stoccaggio, manipolazione, smaltimento - Riduzione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente dovuti all'impiego e all'emissione di sostanze tossiche
2 - Approccio integrato all'acqua e al suolo	- Riduzione delle emissioni nelle acque sia intenzionali che accidentali - Riduzione dei prelievi e uso controllato delle acque superficiali e profonde - Riduzione dell'erosione del suolo - Riduzione della contaminazione del suolo e delle acque profonde - Limitazione della perdita di terreni agricoli di buona qualità e recupero di terreni degradati o contaminati - Miglioramento della qualità delle acque e del suolo
3 - Biodiversità, foreste, sistemi biologici	- Limitazione delle pressioni su specie protette o in pericolo, sulle aree protette, sulle foreste, sugli ecosistemi scarsi, sui siti di importanza geologica - Localizzazione alternativa di progetti e infrastrutture su aree già parzialmente utilizzate o dismesse - Aumento del potenziale della flora e della fauna con la creazione di spazi verdi o corridoi ecologici, il rafforzamento delle caratteristiche naturali del paesaggio, il recupero delle zone abbandonate, la creazione di nuove risorse paesaggistiche - Aumento della fruizione sostenibile del patrimonio naturale per attività ricreative, educative e di ricerca scientifica - Rafforzamento dell'agricoltura sostenibile attraverso la promozione delle produzioni biologiche del mantenimento del paesaggio rurale, della coltivazione e allevamento di ecotipi locali - Sviluppo, conservazione e utilizzo multifunzionale delle foreste montane - Potenziamento del ruolo della qualità delle risorse naturali per la produzione di reddito - Rafforzamento del legame tra il mantenimento della qualità dei paesaggi culturali e della biodiversità con il permesso delle popolazioni montane in loco e adeguate pratiche di gestione - Definizione di zone cuscinetto tra aree protette e aree di intensa pressione antropica
4 - Aria: dimensioni locali e globali	- Riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ossidi di azoto, idrocarburi - Creazione di serbatoi per l'anidride carbonica attraverso l'ampliamento delle superfici forestali e la selvicoltura sostenibile - Riduzione delle sostanze che degradano la fascia di ozono - Riduzione delle emissioni di metano e di anidride carbonica dalle discariche e dagli impianti industriali
5 - Qualità dell'ambiente di vita	- Conservazione di un minimo standard di servizi anche nei nuclei abitati di piccole dimensioni - Miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria - Riduzione dell'inquinamento acustico - Riduzione dell'inquinamento paesaggistico - Riduzione dell'inquinamento luminoso - Miglioramento della mobilità e riduzione del traffico
6 - Risorse energetiche	TRASPORTI - Diminuzione della lunghezza dei tragitti e degli spostamenti effettuati dai veicoli privati - Agevolazione dell'uso del trasporto pubblico - Sostituzione del trasporto su gomma con quello su rotaia - Uso di tecnologie più efficienti per veicoli e carburanti - Migliorare il coordinamento per lo sviluppo della mobilità e dei trasporti aumentando le considerazioni di natura ecologica - Promozione di aree turistiche senza auto e di sistemi di partenze e arrivi svincolate dall'auto ENERGIA - Scelte di materiali e di strategie per il risparmio e l'efficienza energetica - Spostamento da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili - Incremento di impianti di cogenerazione - Decentralizzazione delle forme di approvvigionamento energetico
7 - Lavoro, partecipazione e conoscenze	- Creazione di nuove opportunità di lavoro - Promozione della ricerca applicata ed interdisciplinare a lungo termine integrando gli approcci delle diverse discipline con le prospettive delle comunità locali - Partecipazione delle comunità locali alla ricerca e controllo dei risultati, valorizzazione delle conoscenze locali

	- Rafforzare i sistemi informativi per la montagna migliorando le conoscenze delle risorse naturali e la biodiversità - Coinvolgimento dei destinatari dei progetti nelle fasi decisionali - Promozione dell'autogestione delle comunità locali - Riconoscimento del ruolo svolto dalle popolazioni montane nella gestione delle risorse naturali, del patrimonio e del territorio a beneficio dell'intera società - Gestione e prevenzione dei conflitti riguardanti l'uso delle risorse naturali - Promozione di progetti attenti ai soggetti deboli e alle pari opportunità
8 - Patrimonio storico e culturale	- Valorizzazione, fruizione sostenibile degli edifici storici e delle aree archeologiche - Valorizzazione degli stili di vita, delle culture e delle lingue tradizionali - Mantenimento e riuso di edifici storici - Costruzione di nuovi edifici compatibili con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area - Impiego di materiali reperibili in loco - Valorizzazione degli edifici rurali e delle tradizionali infrastrutture rurali
9 - Cultura dello sviluppo sostenibile	- Promozione dell'impiego di sistemi di gestione ambientale nelle imprese - Diffusione di informazione riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e dei risultati delle ricerche - Promozione dell'educazione della formazione permanente sulle questioni ambientali e dello sviluppo sostenibile della montagna - Incentivo all'adozione di comportamenti e di modelli di consumo sostenibile - Valutazione e internalizzazione dei costi ambientali

MATRICE 8	Coerenza fra obbiettivi variante del PRG e strategie delineate dal PUP (Allegato E Par.2.1 del PUP)									
OBBIETTIVO	Promuovere l' identità territoriale e la gestione innovativa e responsabile del paesaggio	Favorire uno sviluppo turistico basato sul principio di sostenibilità che valorizzi le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche	Garantire la sicurezza del territorio e degli insediamenti	Perseguire uno sviluppo equilibrato, prudente e durevole degli insediamenti	Perseguire un uno sostenibile delle risorse forestali, montane e ambientali	Perseguire la permanenza e lo sviluppo delle aree agricole di pregio e promuovere l' agricoltura di montagna	Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali non rinnovabili ed energetiche promuovendo il risparmio delle risorse e l' uso delle energie alternative	Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali garantendo benefici sia a livello locale che provinciale	Perseguire interventi sul territorio finalizzati a migliorare l' attrattività del Trentino per lo sviluppo delle attività produttive di origine endogena ed esogena	Favorire il manifestarsi di condizioni materiali e immateriali che agevolino l' integrazione tra attori economici, tra questi e le istituzioni e il sistema di ricerca
OB1	■		■	■			■			
OB2	■		■	■			■			
OB3		■					■			
OB4	■			■			■			
OB5		■								
OB6	■			■						

MATRICE 9	Coerenza fra obbiettivi variante del PRG e strategie del PTC (Par.8.2 PTC *Tabella Strategie PTC* – II Adozione)						
INDIRIZZI STRATEGICI DEL PTC Par.8.2 Tabella "*Strategie PTC*" del PTC Comunità Alta Valsugana e Bersntol		OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6
1 - Riscoprire le identità	Migliorare la qualità degli ambienti acquatici con conservazione e recupere della funzionalità ecologica degli alvei e delle fasce riparie garantendo nel contempo la sicurezza idraulica, la continuità dei corridoi ecologici e la qualità delle risorse idriche						
	Valorizzare dei paesaggi d'acqua						
	Valorizzare le valenze degli ambienti naturalistici forestali						
	Valorizzare il patrimonio storico/archeologico e mineralogico						
	Ridurre la vulnerabilità del territorio rispetto al rischio idrogeologico e idraulico				■		
	Consolidare la valenza produttiva, aumentare la multifunzionalità e il valore paesaggistico	■	■				
	Recuperare le aree prative e pascolative in contesti boscati di recente formazione						
	Contenere il consumo del suolo, recuperare e riqualificare l'aggregato urbano, densificando i nuclei urbani per conservare la forma urbana rispetto al paesaggio aperto	■	■		■		■
	Recuperare i manufatti rurali preesistenti e mitigare l'impatto delle strutture agricole necessarie a colture intensive e/o zootecniche						
	Rigenerare i manufatti produttivi industriali e artigianali esistenti, e garantire standard di elevata qualità						
2 - Rafforzare la connettività	Rafforzare il sistema polarità di interscambio e intermodalità gerarchizzando l'attraversamento/accesso alla grande scala						
	Completare la rete diffusa nel territorio per l'attraversamento dolce e *slow*			■			■
3 - Trasformare e qualificare le vocazioni territoriali:	Potenziare, diversificare e integrare la risorsa turistica secondo criteri di sostenibilità					■	
	Incrementare la dotazione commerciale esistente, qualificare e diversificare l'offerta e lo sviluppo del marketing integrato commercio/turismo/territorio					■	
	Avviare un processo di rigenerazione per l'eco-efficienza delle aree produttive						
	Valorizzare le identità locali e la competitività territoriale promuovendo filiere e vocazioni secondo la logica a rete, organizzando le aree produttive evidenziandone la frammentazione						

integrazione commercio, turismo, produzione e territorio	Rafforzare l'identità del paesaggio scavato come sistema naturalistico						
	Limitare il numero dei siti di discarica e assicurare il recupero paesaggistico delle aree di discarica esaurite						
	Garantire il diritto all'abitazione delle face più deboli della popolazione con particolare riferimento alla "fascia grigia" integrando le politiche di pianificazione territoriale con le politiche sociali						
	Garantire la dotazione di servizi e attrezzature territoriali con particolare riferimento alle dotazioni scolastiche e sportive						
4 - Promuovere e comunicare: *marketing* territoriale	Comunicare la visione d'insieme del PTC di metodo, processo, regole						
	Vivere e promuovere il territorio, le opportunità, la qualità						

13.5 CONCLUSIONI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La presente variante è stata sottoposta ad una valutazione di assoggettabilità ai sensi dell'Articolo 3 Comma 4 del D.P.P: 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.i. per accertare il grado di influenza sull'ambiente per ciò che riguarda i seguenti punti:

- Le varianti obbligatorie in attuazione alle disposizioni dell'Art.45 C.4 della L.P. 4 Agosto 2015 n.15 circa il recepimento delle richieste di trasformazione in aree residenziali edificabili in inedificabili;
- Le varianti obbligatorie in attuazione alle disposizioni dell'Art.48 della L.P. 4 Agosto 2015, n.15 circa la ridefinizione delle aree soggette a vincolo preordinato all'espropriazione scaduto o oggetto di reiterazione;
- Le varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale per opere pubbliche o relative al recupero e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle aree di proprietà comunale con destinazione di interesse pubblico.

Lo schema metodologico adottato per la valutazione è quello del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m. all'Allegato II "*Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'Art.3 Comma4 Appendice 1 - Schema di riferimento per il documento di assoggettabilità*", integrato con una verifica di coerenza con gli obbiettivi e le strategie degli strumenti sovraordinati.

La valutazione condotta ha evidenziato come gli effetti della variante sull'ambiente sono sostanzialmente positivi dal momento che determina la trasformazione di aree già edificabili o destinate all'edificazione di servizi a aree inedificabili (varianti di inedificabilità e ridefinizione dei vincoli espropriativi) e allo stesso tempo promuove un riuso delle strutture esistenti o delle proprietà comunali già edificate con una conseguente riduzione degli impatti.

L'analisi evidenzia come gli usi perlopiù agricoli e a verde privato delle aree interessate a cambio di destinazione urbanistica, circa le aree con richiesta di inedificabilità e le aree dove decade il vincolo espropriativo, determinano uno stato di conservazione di queste aree apprezzabile e come la nuova disciplina urbanistica contribuisce alla permanenza degli elementi di naturalità esistenti. Allo stesso tempo si evidenziano le uniche criticità della variante riguardano proprio la ridefinizione delle aree su cui non viene rinnovato il vincolo espropriativo, che se da una parte determinano quanto sopra, allo stesso tempo riducono gli standard e quindi gli indici di benessere circa la qualità di vita negli ambiti territoriali considerati. Tale criticità risulta comunque in parte compensata dalle varianti per opere pubbliche e di riqualificazione riuso delle strutture di proprietà del comune, che attraverso nuove funzioni e nuove previsioni e mirando a una politica di contenimento del consumo del suolo, non aumentando il carico antropico con nuove previsioni edificatorie, definiscono nuove strutture per servizi per il pubblico.

Dall'analisi non sono stati rilevati casi nei quali gli interventi di trasformazione possano determinare processi per risolvere criticità ambientali esistenti là dove presenti. La verifica di coerenza ha confermato questo quadro, evidenziando una sostanziale logicità delle azioni della presente variante con gli obbiettivi di tutela del suolo, e di difesa dell'ambiente e dei suoi elementi costitutivi: biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali e paesaggio.

Si ritiene quindi che la Variante 2018 non produce effetti significativi sull'ambiente, conseguentemente non si procede con il procedimento di rendicontazione urbanistica di cui all'Articolo 3bis del D.P.P. 14 Settembre 2006 n.15-68/Leg. e s.m.. Come previsto dal medesimo Art.3bis al Comma 7, le conclusioni della

procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante.

14.VERIFICA INTERVENTI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO

La presente variante non prevede variazioni di destinazione urbanistica su particelle di proprietà pubblica gravate da uso civico (Legge 16.06.1927 n.1766) nel comune catastale di Civezzano. La verifica è stata effettuata attraverso il sistema cartografico informatizzato adottato dal Comune per la gestione territoriale.

ALLEGATO 1. CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PARERE N.39/19

Il presente elaborato riporta le osservazioni contenute nel Parere del Servizio Urbanistica e Tula del Paesaggio n.39/19 Prat.2650 del 28 Giugno 2019 e le controdeduzioni alle stesse.

OPAT01 VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

OPAT01/1

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
7	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
15	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
18	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
20	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani fa presente che in corrispondenza della variante esiste un tratto coperto di un corso d'acqua.
VE05/1	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE05/2	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE05/3	Il Servizio Geologico segnala che la variante ricade nell'area di protezione del pozzo di cod. 199, della Carta delle Risorse idriche del PUP.
VE08	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani segnala che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
CC01	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante è limitrofa ad un impluvio, mentre il settore subito a monte della stessa si presenta delicato dal punto di vista idrogeologico e della stabilità per possibili processi di carattere erosivo, data la presenza dell'impluvio. Inoltre, il Servizio Bacini montani, ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
CC02	Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolosità da crolli rocciosi.
CC03	Il Servizio Geologico segnala che l'area è soggetta a pericolosità da crolli rocciosi.

ACCOLTA

In merito a quanto puntualizzato, si prende atto di quanto osservato e si specifica che, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi consentiti dalle NTA, risulta elemento essenziale ai fini del proseguo degli iter per il rilascio ed ai fini della validità del titolo, la verifica della localizzazione dell'intervento in relazione a tutti gli aspetti elencati. Sarà pertanto nell'ambito progettuale degli specifici interventi, che dovranno essere condotti gli specifici approfondimenti anche in relazione all'entità dell'intervento ed alle zone e/o vincolo da questo interessato.

Nello specifico tutti gli interventi dovranno essere corredati da specifico approfondimento in merito alla carta di Sintesi Geologica e normative del PUP, cartografia del PGUAP e relative NTA, Carta delle risorse idriche, verifica delle fasce di rispetto idraulico ai sensi della L.P. 18/1976 per i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche, approfondimenti in merito all'Art 9 della L.P. 11/2007, n. 1 "*Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*" e degli Artt. 28 e 29 del capo V delle Norme di attuazione del PGUAP per le zone in fregio ai corsi d'acqua, acquisizione dell'autorizzazione della competente autorità forestale per gli interventi ricompresi nell'ambito delle aree boscate. Oltre a tali aspetti dovranno essere verificati gli interventi proposti in merito ad eventuali vincoli derivanti da DLGS 42/2004, interventi in prossimità di elettrodotti e/o riguardanti ogni altra specifica norma di settore o vincolo.

A tal proposito si evidenzia che le NTA del Comune di Civezzano prevedono agli Artt.51, 52 e 54 la regolamentazione, anche attraverso rimandi alla normativa sovraordinata sopra citata, di tali aspetti, quali: protezione fluviale e acque demaniali, protezione di pozzi e sorgenti selezionati, tutela e pericolosità nell'uso del suolo.

OPAT01/2

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
8	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
9	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
11	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.
17	Il Servizio Foreste e fauna chiede di verificare la presenza di bosco ai sensi della l.p. 11/2007 e, in caso affermativo, ogni opera che comporti una modifica di destinazione d'uso dovrà essere sottoposta a valutazione del Servizio Foreste e fauna.

Con specifico riguardo alle osservazioni avanzate dal Servizio Foreste e Fauna, si ribadisce che la valutazione da parte del Servizio scrivente sarà attivata in occasione degli specifici interventi/opere che comportino l'effettiva modifica della destinazione in essere.
Si precisa inoltre che le varianti richiamate in merito propongono le modifiche di destinazione d'uso da area edificabile ad area a verde privato che, per sua natura si presenta essere una destinazione maggiormente cautelativa dello stato dei luoghi e del verde e, in seguito al vincolo imposto con la procedura di cui all'art 45 della L.P. 15/2015, si qualifica quale area inedificabile. Per quanto sopra si ritiene che le varianti richiamate dal Servizio Foreste e Fauna, si configurino, rispetto agli aspetti osservati, come maggiormente prudenziali e difensive rispetto alla situazione vigente.

OPAT01/3

Si richiama inoltre che:
"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, rileva alcune imprecisioni nei riferimenti normativi che vanno corretti e integrati. A tal proposito si suggerisce di fare riferimento alle seguenti precisazioni:
- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

ACCOLTA
Si accoglie l'osservazione e si introduce agli Art.51 "Aree di protezione fluviale e acque demaniali" e Art.52 "Aree di protezione di pozzi e sorgenti sezionati" le relative modifiche e integrazioni normative richieste. In particolare all'Art.51 si introducono i commi 4bis, 4ter e 4quarter circa il rimando alla regolamentazione normativa per gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, sui corsi d'acqua e le sistemazioni idraulico forestali compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua.

OPAT02 <u>TUTELA DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO</u>
(Agenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente)

OPAT02/1	**"TUTELA DELLE ACQUE** Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala la variante n. **2** nelle immediate vicinanze del rio di Fai per il quale è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente.
	ACCOLTA Si richiama quanto evidenziato per l'osservazione OPAT02/1. Per ciò che attiene la var. 2, citata nella presente osservazione, la cartografia del PRG di Civezzano risulta essere aggiornata allo shape Z104 alle carte dell'idrografia del PUP secondo l'Aggiornamento Novembre 2017 allo shape "Z104_I_PUP". Lo shape citato non evidenzia nelle aree direttamente prospicenti alla var. 2 nessun corso d'acqua e in loco non risulta censito alcun corso d'acqua nelle dirette vicinanze dell'area oggetto di variante.
OPAT02/2	Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. In particolare, si evidenzia che le varianti n. **07**, n. **08**, n. **09** e n. **14** (con destinazione d'uso a verde) e n. **15**, n. **VE05/1**, n. **VE05/2**, n. **VE08** (con destinazione d'uso agricolo) sono sovrapposte a zone di rispetto idrogeologico di sorgenti individuata dalla Carta delle risorse idriche: preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico è vietato, tra le altre attività: "[…] dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, impianti di trattamento e gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli."
	ACCOLTA Si richiama quanto evidenziato per l'osservazione OPAT01/1. Si evidenzia che le NTA del Comune di Civezzano prevedono agli Artt.51, 52 la regolamentazione, anche attraverso rimandi alla normativa sovraordinata sopra citata, di tali aspetti, quali: protezione fluviale e acque demaniali, protezione di pozzi e sorgenti selezionati. In particolare all'Art.52 Comma 4 lettera a) e b) delle NTA "Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati", che rimanda al DGP n.2248 del 5/9/2008, sono riportate le specifiche circa le attività e gli interventi ammessi nelle Aree di tutela assoluta e nelle zone di rispetto idrogeologico.

OPAT03 VERIFICA VARIANTE SOTTO IL PROFILO URBANISTICO E PAESAGGISTICO
Adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.

OPAT03/1	In termini generali, le norme tecniche di attuazione sono state riviste richiamando ripetutamente le disposizioni provinciali di riferimento per ciascun tipo di intervento e per ciascuna destinazione urbanistica. Nel richiamare che l'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 stabilisce espressamente che, nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo, si invita a ricorrere a rinvii generali alla disciplina provinciale evitando rimandi estesi e ripetitivi (es. art. 6 etc.) ed evitando l'introduzione di articoli inseriti al solo fine di ricordare diverse norme provinciali (ed. es. art. 7 comma 8 "edifici danneggiati e distrutti", che sintetizza e richiama l'art. 106 della l.p. 15/2015 o l'art. 36 comma 3bis che richima la disciplina per la trasformazione delle aree boscate in agricole).

	Si accoglie il suggerimento del servizio urbanistica, specificando che gli eventuali ripetuti riferimenti di richiamo nel dettaglio la normativa sovraordinata citati nel testo delle NTA, vogliono avere una funzione di facilitazione nella lettura e nella comprensione delle NTA stesse del cittadino, il lavoro dei tecnici esterni e dell'Ufficio Tecnico stesso. A tal proposito alcuni articoli, nel fare il rimando alla normativa sovraordinata, sono stati integrati o non del tutto abrogati al fine di specificare alcuni aspetti che l'interpretazione della sola normativa sovraordinata stessa, a parere del Servizio scrivente, può generare diverse letture. In fase di seconda adozione si è adoperato una seconda scrematura ed in particolare, come da suggerimento del Servizio Urbanistica, sono stati abrogati i seguenti articoli o commi: • Art.6 Comma 3 lettera c) "Sf – Superficie fondiaria" di conseguenza viene abrogato l'intero Art.6 Comma 3 "Superfici" • Art.6 Comma 4 lettera c) "Vt – Volumi tecnici" di conseguenza viene abrogato l'intero Art.6 Comma 4 "Volumi" • Art.36 Comma 3bis "Aree a bosco": rimando alla normativa sovraordinata per le aree oggetto di trasformazione (comma introdotto in prima adozione della Variante 2018) Per ciò che attiene l'osservazione del Servizio Urbanistica circa l'Art.7 Comma 8 "Edifici danneggiati o distrutti", si precisa che la Variante 2018 ha introdotto non solo un richiamo alla norma sovraordinata ma delle specifiche regolamentari ulteriori non precisate nella stessa per il tema delle opere di urbanizzazione e allacciamento che in taluni casi, nel recupero di tali edifici anche sparsi sul territorio, risulterebbero gravose per le risorse economiche comunali.
OPAT03/2	Si consiglia di non richiamare all'art. 2 "Modalità di attuazione", comma 1, i diversi titoli abilitativi al fine di evitare omissioni di procedure ammesse dalla l.p. 15/2015 (es. CILA, comunicazione, etc.).
	ACCOLTA L'Art.2 Comma 2 "Modalità di attuazione" viene corretto in seconda adozione con la seguente formula: *"2. Ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata alle procedure autorizzative contemplate dal TITOLO V della Legge Provinciale 4 Agosto 2015, n.15 e s.m.i.."*
OPAT03/3	Si segnala che il titolo edilizio per gli interventi dipende dalla natura dell'intervento e non dall'inclusione o meno degli immobili entro le fasce di rispetto stradali di cui al comma 4; la formulazione va rivista e corretta.
	ACCOLTA L'Art.2 Comma 4 "Modalità di attuazione" introdotto in prima adozione viene stralciato nella stesura della seconda adozione. Si precisa che tale comma non si riferiva alle "fasce di rispetto stradale" ma all'identificazione con linea continua azzurra in cartografia (shape Z902) di "fasce" lungo la rete viaria esistente dove le opere di urbanizzazione non sono idonee e necessitano di adeguamento alla loro funzione urbanistica. Tali "fasce" sono normate dall'Art.9 Comma 2 delle NTA.
OPAT03/4	L'art. 5 comma 3 bis introduce modalità di attuazione degli interventi entro i piani attuativi non coerenti con la disciplina provinciale. Non si procede alla formazione di piani attuativi per i soli interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati (con le eccezioni ammesse dalla l.p.15/2015); per eventuali trasformazioni che interessino solo porzioni delle aree assoggettate a piano attuativo, si rimanda agli artt. 52 e 53 della l.p. 15/2015 e si segnala che non è necessario richiamare nelle norme tecniche del PRG le disposizioni provinciali. Il comma va espunto o ricondotto ai termini di legge.
	Si prende atto dell'osservazione, si controdeduce che l'Art.5 Comma 3bis "Prescrizioni di carattere generale" è stato introdotto in prima adozione, al fine di rispondere ad un'esigenza di miglioramento della qualità urbanistica e paesaggistica attraverso lo strumento del Permesso a Costruire Convenzionato, che nella Variante 2014 per talune aree si è sostituito ai piani di lottizzazione non

	essendo questi ultimi più a norma secondo l'Art.49 della L.P.15/2015, che prescrive una superficie minima per i piani attuativi di 2500mq. Il Comma 3bis all'Art.5 delle NTA, introdotto in questa Variante 2018, norma infatti il Permesso a Costruire Convenzionato che all'Art.84 Comma 3 della L.P.15/2015 specifica che l'attuazione degli interventi indicati nella convenzione può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto di intervento. Si è voluto con questo Comma 3bis all'Art.5 delle NTA precisare la facoltà del Comune di adottare questo strumento, della Concessione Convenzionata, nei casi dove i lotti, configurati sulla base delle proprietà fondiarie, possano essere accorpati per costituire un'unica unità fabbricabile al fine di conseguire un miglior utilizzo urbanistico dell'intera area considerata. Per l'introduzione al Comma 3bis all'Art.5 delle NTA si è fatto riferimento al Parere del Servizio Urbanistica e Tutale del Paesaggio in data 06 Settembre 2018 prot.S013/2018 /507061/18.2.5/ET "Aree soggette a permesso a costruire convenzionato" in riferimento alla richiesta di chiarimenti circa le aree soggette a permesso a costruire convenzionato per l'area S.Agnese del Comune di Civezzano con data 16 Luglio 2018 (Vostro prot.427332 23/7/2018).
OPAT03/5	All'art. 6 comma 2 lett. b) va eliminato il secondo periodo, posto che la "destinazione urbanistica" è correlata alle sole funzioni e attività ammesse dal PRG o PTC, come previsto dal regolamento.
	Si introduce in prima adozione, all'Art.6 Comma 2 lettera b) "Destinazione urbanistica", il riferimento alla normativa sovraordinata. Tale definizione, di cui all'Art.3 Comma 4 lettera g) del "RUEP", ammette che vi siano su un'area o per su un edifico solamente funzioni ed attività permesse dal PRG o PTC. Il secondo periodo non è stato abrogato dalla presente variante in quanto si ritiene che apporti un'ulteriore specifica alla normativa provinciale.
OPAT03/6	Al comma 3 va espunta anche la definizione di superficie fondiaria di cui alla lett. c) e al comma 4 lett. c) quella di Volume tecnico.
	ACCOLTA
OPAT03/7	Richiamando il principio di non duplicazione precedentemente citato, non vanno richiamate né ridefinite o precisate le diverse definizioni di Altezza di cui al comma 5.
	Si richiama quanto evidenziato per l'osservazione OPAT03/1. In questa variante si è introdotto il parametro di altezza secondo il numero di piani in accordo con la definizione contenuta nell'Art.3 Comma 6 lettera h) del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i. e secondo i chiarimenti alla lettera A) punto 3 della Circolare con Prot.A041-542300 del 05 Ottobre 2017 della Provincia Autonoma di Trento. Si è comunque scelto di affiancare a tale nuova grandezza dell'altezza degli edifici una misura di controllo per gli edifici secondo la definizione di "altezza massima del fronte" secondo la definizione contenuta nell'Art.3 Comma 6 lettera f) del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i.. Tale misura, sommata al numero di piani, permette di controllare lo sviluppo in altezza degli edifici, evitando sovradimensionamenti o fuori scala in altezza, dovuti all'uso di doppie-altezze o interpretazioni dell'altezza utile interna sovra standard come definito invece dal Regolamento edilizio comunale. Si è valutato di integrate e non abrogare del tutto gli articoli sopra citati circa la regolamentazione sulle altezze al fine di specificare alcuni aspetti che l'interpretazione della sola normativa sovraordinata, a parere del Servizio scrivente, può generare diverse letture.
OPAT03/8	L'art. 7 va perfezionato, chiarendo il distinguo tra "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria", secondo il regolamento, intervenendo con le necessarie modifiche ai commi 2 e 6 che dovranno considerare separatamente le due fattispecie.
	ACCOLTA

	Si prende atto dell'osservazione e relativamente all'Art.7 Commi 2 e 6 si procede a tali modifiche: • Art.7 Comma 2: si sostituisce al titolo "Fabbricato pertinenziale" quello "Edificio pertinenziale"; si elimina il rimando alle "legnaie" che generava incomprensione nella lettura del testo. • Art.7 Comma 6: si sostituisce nel primo periodo la dicitura "pertinenziale" con "accessorie". Si è valutato in seconda adozione di non introdurre la definizione di costruzione accessoria al fine di evitare il rinvio generale alla normativa sovraordinata.
OPAT03/9	Il comma 6 "Serre agricole" può essere espunto, posto che è composto da soli rimandi alle diverse disposizioni provinciali. Si richiama quanto evidenziato per l'osservazione OPAT03/1. Si specifica che gli eventuali ripetuti riferimenti di richiamo nel dettaglio la normativa sovraordinata citati nel testo delle NTA, vogliono avere una funzione di facilitazione nella lettura e nella comprensione delle NTA. A tal proposito tali articoli sulle "serre agricole", nel fare il rimando alla normativa sovraordinata, non sono stati del tutto abrogati al fine di specificare alcuni aspetti non trattati dalla norma sovraordinata.
OPAT03/10	Dall'esame degli articoli del Titolo III emerge che le definizioni di talune destinazioni o vincoli non trova corrispondenza con le denominazioni di cui agli elaborati (es. aree residenziali consolidate di origine storica o aree residenziali consolidate di riqualificazione) e che si richiamano le "Aree di protezione degli insediamenti storici" (art. 44) che non risultano presenti negli elaborati agli atti. La revisione delle norme che la presente variante propone è un'occasione per rivedere e correggere refusi di tale natura. Si indica di aggiornare le definizioni di cui alle norme, in base all'apparato cartografico e correggere i richiami presenti nell'intero testo (es. art. 19). **ACCOLTA** Si prende atto dell'osservazione e relativamente alla legenda della cartografia di piano sono state corrette le diciture: • Nella legenda riguardante il SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO INFRASTRUTTURALE sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture: 1. Da "ZONE A – INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI" a "ZONE A – AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI DI ORIGINE STORICA" a corrispondenza del titolo dell'art.14 delle NTA; 2. Da "INSEDIAMENTO STORICO" a "INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" a corrispondenza del titolo dell'art.14 e 44 delle NTA; 3. Da "AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RISTRUTTURAZIONE" a "AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE DI RIQUALIFICAZIONE" a corrispondenza del titolo dell'art.15 delle NTA; 4. Da "AREE PER ATTIVITA' ALBERGHIERE" a "AREE PER ATTIVITA' ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE" a corrispondenza del titolo dell'art.20 delle NTA come modificato dalla presente Variante 2018; 5. Da "AREE A SERVIZIO DELLA MOBILITA'" a "AREE A SERVIZIO DELLA VIABILITA'" a corrispondenza del titolo dell'art.38 delle NTA. • Nella legenda riguardante i CENTRI STORICI sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture: 1. Da "ZONE A – INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI" a "ZONE A – AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI DI ORIGINE STORICA" a corrispondenza del titolo dell'art.14 delle NTA; 2. Da "INSEDIAMENTO STORICO" a "INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI" a corrispondenza del titolo dell'art.14 e 44 delle NTA. • Nella legenda riguardante il SISTEMA AMBIENTALE sono state apportate le seguenti modifiche nelle diciture:

	1. Da “INSEDIAMENTO STORICO” a “INSEDIAMENTO STORICO – AREE DI PROTEZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI” a corrispondenza del titolo dell’art.14 e 44 delle NTA.
OPAT03/11	Si rileva che, analogamente, non si riscontra la presenza delle “unità edilizie di recente formazione” che l’art. 63 descrive come rappresentate negli elaborati.
	L’Art.63 è stato introdotto dalla Variante 2014 al fine di regolamentare tutte quelle costruzioni all’interno del nucleo storico, e prive di valore storico, che non trovano riscontro con la schedatura di piano. Per la modifica o l’abrogazione di tale articolo, il Servizio scrivente, reputa vada demandato in occasione di future varianti al PRG circa la ridefinizione della norma e il rilievo per la definizione delle categorie di intervento sui centri storici.
OPAT03/12	I parametri di cui all’art. 17 vanno integrati inserendo l’altezza massima dell’edificio espressa in metri, necessaria ai fini dell’applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanze. La stessa integrazione è necessaria per gli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 35 e 74.
	ACCOLTA Si prende atto dell’osservazione e viene introdotto all’Art.6 Comma 6 “Distanze” il Punto 2 dove viene indicata la corrispondenza tra altezza massima di zona e altezza del fronte necessaria ai fini dell’applicazione delle disposizioni provinciali in materia di distanza. Tale scelta di corrispondenza risulta essere in accordo con la Circolare 11 Marzo 2019 Prot. n.160674 al punto 3) “misurazioni dell’Altezza”
OPAT03/13	Per le “Attività produttive di livello provinciale” di cui all’art. 22 il primo comma può essere sintetizzato richiamando le norme del PUP ed evitando quindi di elencare le attività ammesse.
	ACCOLTA
OPAT03/14	All’art. 29 “Aree per opere di infrastrutturazione” non è necessario richiamare integralmente i margini di ammissibilità degli interventi, già chiariti dal regolamento.
	ACCOLTA
OPAT03/15	Per gli interventi ammessi nelle aree agricole di cui all’art. 33 si faccia rimando alla disciplina del PUP, evitando la duplicazione delle informazioni. Si intervenga analogamente all’art. 50 “Aree di protezione dei laghi”.
	Per ciò che attiene l’Art.33 si richiama quanto evidenziato per l’osservazione OPAT03/1. Si specifica che gli eventuali ripetuti riferimenti di richiamo nel dettaglio la normativa sovraordinata citati nel testo delle NTA, vogliono avere una funzione di facilitazione nella lettura e nella comprensione delle NTA. Per ciò che attiene l’Art.50 si prende atto dell’osservazione e si modifica lo stesso al Comma 2 con il rimando all’Art.22 della LP 5/2008.
OPAT03/16	La definizione di area a bosco di cui all’art. 36 deve essere coerente con quella del PUP. Il comma 3 bis non è necessario posto che il riferimento è l’art. 112 della l.p. 15/2015.
	ACCOLTA Per ciò che attiene l’Art.36 Comma 1 si prende atto dell’osservazione e si modifica il Comma 2 con il rimando all’Art.40della LP 5/2008.

	Per ciò che attiene l'Art.36 Comma 3bis introdotto in prima adozione si prende atto dell'osservazione e si modifica lo stesso stralciandolo.
OPAT03/17	La Tabella B di cui all'art. 39 ""Aree di rispetto delle strade" va corretta, conservando per le "altre strade" le larghezze del piano vigente, coerenti con la delibera della Giunta provinciale n. 909/1995.
	ACCOLTA
OPAT03/18	L'art. 48 "area di protezione del contesto ambientale delle miniere" è stato integrato al fine di consentire la realizzazione di un "parco territoriale attrezzato per il tempo libero, anche con finalità didattiche e culturali". La nuova formulazione dell'articolo ammette la realizzazione di "piccole costruzioni". La relazione attesta che trattasi di una frase che viene reintrodotta in quanto stralciata per errore materiale con la Variante 2014. Si chiede di fornire il testo originario e si indica di integrare con i parametri edificatori di riferimento, elementi utili per accertare gli effetti o gli impatti della previsione urbanistica.
	ACCOLTA Si introduce, in seconda adozione della presente Variante 2018, il Comma 3 al fine di dare un riferimento circa i parametri edificatori delle "piccole costruzioni", ammesse al Comma 2, secondo quanto prescrive l'Art.27 Comma 3 per gli interventi edificatori nelle Aree a Verde Pubblico.
OPAT03/19	L'art. 68 stabilisce che per l'edificazione di nuovi fabbricati "la superficie fondiaria non può comprendere pertinenze dirette di altri fabbricati, tranne nel caso in cui queste siano superfici eccedenti quella minima necessaria per rispettare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di 0,55 mq/mq dell'edificio esistente". La relazione indica che la modifica viene introdotta – come errore materiale - per uniformare il parametro a quanto previsto all'art. 16 "aree residenziali di completamento". Nel segnalare che l'articolo richiamato riporta indici diversi per le diverse tipologie di zone B, si chiede di fornire elementi utili a chiarire la motivazione della scelta.
	L'Art.68 Comma 3 punto 1) stabilisce che nelle zone residenziali di completamento interne al perimetro del centro storico l'edificazione dei nuovi fabbricati avvenga "*in conformità alle norme delle aree di completamento B2*". Pertanto il Comma 3 è stato corretto, come errore materiale, nel valore dell'indice di utilizzazione fondiaria (Uf), riportato al secondo periodo, da 0,65mq/mq a quello di 0,55mq/mq, essendo il valore indicato attualmente dalle NTA in vigore non coerente con quello riportato all'Art.16 "Aree residenziali di Completamento" delle NTA per le Aree B2.
OPAT03/20	E' necessario rivedere l'art. 69 "Fabbricati pertinenziali in centro storico" secondo quanto già indicato con riferimento all'art. 7 e riconducendo la denominazione alle costruzioni accessorie del regolamento.
	L'Art.69 regolamenta tutti gli edifici pertinenziali permessi in centro storico che generano SUN e si differenzia dall'Art.7 Comma 2 "Edifici pertinenziali" circa i parametri massimi edificabili in rapporto superficie fondiaria e non alla SUN come nel secondo vaso. Tale articolo tratta quindi dei casi specifici ammessi dalle NTA del Comune di Civezzano che non sono riportabili ai casi relativi ai già citati "Edifici pertinenziali" o ai casi delle "Costruzioni accessorie". Per la modifica o l'abrogazione di tale articolo, il Servizio scrivente, reputa vada demandato in occasione di future varianti al PRG circa la ridefinizione della norma e il rilievo per la definizione delle categorie di intervento sui centri storici.

OPAT03/21	L'art. 71 "ampliamento delle unità edilizie soggette a risanamento conservativo" precisa correttamente che le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 105 della l.p. 15/2015 sono alternative agli ampliamenti già ammessi dal piano vigente. La nuova formulazione dell'articolo introduce la variazione della disciplina degli ampliamenti; il piano vigente ammette che un edificio possa essere ampliato del 15 % della SUN o, in alternativa, sopraelevato di 0,80 m mentre, secondo il testo modificato, lo stesso edificio potrebbe essere ampliato del 15% solo lateralmente o, in alternativa, sopraelevato solo se avente i requisiti di cui all'art. 105. Se le modifiche proposte sono state introdotte al solo fine di precisazione della disciplina degli ampliamenti, si suggerisce di conservare i margini di intervento già ammessi nel piano e di indicare esclusivamente che le sopraelevazioni ai sensi dell'art. 105 della l.p. 15/2015 sono alternative. Si segnala che la contrazione delle possibilità di recuperare gli edifici esistenti non risulta pienamente coerente con gli obiettivi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti che la l.p. 15/2015 persegue.
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si ripristina l'Art.71 come da NTA vigente e si aggiunge il Comma 2bis circa la possibilità, alternativa ai due interventi già permessi, di sopraelevazione secondo le disposizioni dell'Art.105 LP 15/2015.

OPAT04 <u>ATTIVITA' COMMERCIALI</u>
(Servizio artigianato e commercio)

OPAT04/1	In merito alla disciplina commerciale, il Servizio artigianato e commercio con parere di data 14 giugno 2019, ha evidenziato che: "Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/2019/359472/18.2.2-2019-118 di data 05 giugno 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 10 delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Si richiedono i seguenti adeguamenti: • articolo 10, comma 6: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol con l'articolo 4, comma 3-B, lettera d) delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 4 del Piano stralcio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione, l'Amministrazione comunale demanda in occasione di future varianti al PRG circa l'approfondimento della materia e la localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in maniera autonoma senza il commercio al dettaglio.
OPAT04/2	• articolo 10, comma 11: nel titolo le parole "*di edifici esistenti e in aree da bonificare*" vanno sostituite con le seguenti *"di edifici dismessi da riqualificare"*. Nel comma 11.1 le parole *"di contesti edificati esistenti"* vanno stralciate. Le parole *"utilizzando edifici esistenti"* vanno sostituite con le seguenti: *"utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico"*. • articolo 21, comma 2: le parole "*o trasferimenti delle strutture esistenti sul territorio comunale"* vanno soppresse, in quanto il trasferimento, conformemente anche a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2.2, non risulta ammesso. Conseguentemente, dopo le parole "*nel caso di ampliamenti*" aggiungere "*delle medie o delle grandi strutture di vendita già insediate alle condizioni e nei limiti stabiliti all'articolo 10 delle presenti norme di attuazione":* • articolo 21, comma 3: le parole "*compresi i centri commerciali al dettaglio"* vanno soppresse in quanto il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol non ha localizzato alcuna area idonea per l'insediamento di grandi strutture di vendita/centri commerciali al dettaglio".
	ACCOLTA

OPAT05 ATTIVITA' TURISTICHE

(Servizio Turismo e sport - Ufficio interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale)

OPAT05/1	• "nelle norme di attuazione: • art. 20 (aree per attività alberghiere): si invita ad integrare il comma 1 con puntuale riferimento normativo alla l.p. 7/2002 sulla ricettività turistica; ai commi 3 e 4 si allude erroneamente agli esercizi extra-alberghieri, che dovrebbero eventualmente essere normati da uno specifico articolo o da un unico articolo generalmente riferito agli esercizi ricettivi (alberghieri e extra-alberghieri);
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si modifica il titolo dell'Art.20 con "Aree per attività alberghiere ed extra-alberghiere" senza introdurre un nuovo articolo.
OPAT05/2	• art. 26 (aree per attività di interesse pubblico): il comma 2 individua la categoria delle "aree per attrezzature sportive al coperto (S)", che tuttavia non vengono identificate dallo specifico simbolo (previsto in legenda) negli elaborati grafici, nonostante il comma 3 preveda che la funzione specifica di ogni area venga individuata dalla cartografia di piano;
	Art.26 prevede al Comma 2 la categoria delle "aree per attrezzature sportive al coperto (S)" che sono identificate nella tavola di Legenda nelle "ZONE F – Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale" secondo "AREE PER ATTREZZATURE DI LIVELLO LOCALE – SPORTIVA AL COPERTO" e in cartografia shape F209. Nel Comune di Civezzano è presente un'area con tale destinazione urbanistica nell'abitato di Civezzano e corrisponde alla palestra della Scuola Media Statale "Istituto Ivo De Carnieri".
OPAT05/3	• art. 27 (aree a verde pubblico): tali aree comprendono anche gli impianti sportivi all'aperto, per i quali la "legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale" prevede specifico simbolo da apporre sui retini riferiti alle aree per attrezzature di livello sovralocale e locale (F107-108 e F207-208);
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si modifica il titolo dell'Art.27 e si modifica la dicitura al Comma 1 e al Comma 4 "impianti sportivi all'aperto" con "aree per l'attività sportiva all'aperto" in quanto trattasi non di vere e proprie strutture quali stadi o complessi sportivi in genere all'aperto che vanno inseriti nella categoria "attrezzature sportive all'aperto", ma sono aree generiche interne a parchi a verde attrezzato. Nel Comune di Civezzano non sono presenti vere e propri stadi o complessi sportivi all'aperto, se non facenti parte dei complessi scolastici e per questo catalogati nelle attrezzature scolastiche.

OPAT06 TRASFORMAZIONI IN AREE INEDIFICABILI DI AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO

OPAT06/1	Per le aree rese inedificabili è stato introdotto uno specifico riferimento normativo che rimanda al neointrodotto art. 38bis. Nelle aree rese inedificabili non possono essere ammesse costruzioni quali i parcheggi interrati di cui agli artt. 18 e 65; gli interventi ammessi dai commi 2 e 3 devono essere rivisti.
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si modifica l'Art. 38bis introducendo ai Commi 2 e 3 l'esclusione dell'intervento di realizzazione di parcheggi interrati.
OPAT06/2	Si rileva che in taluni casi lo stralcio dell'edificabilità interessa porzioni di lotti a ciglio strada. Si chiede di accertare che la trasformazione non precluda la possibilità di accedere ai lotti edificabili retrostanti. Si richiamano a titolo di esempio le varianti nn. 11 e 20, invitando ad una verifica generale.

	Si prende atto dell'osservazione e si evidenzia che le varianti circa la richiesta dell'inedificabilità per 10 anni secondo Art.45 Comma 4 e 4bis della LP 15/2015, ed in particolare quelle che interessano porzioni di lotti a ciglio strada, non precludono la possibilità di accedere ai lotti edificabili retrostanti, in quanto si è già valutato per l'accoglimento in prima adozione che le richieste non dovessero contrastare con diritti di carattere edificatorio e non di terzi, quali il diritto di servitù di passaggio. Allo stesso tempo in tutte le casistiche che interessavano porzioni di lotti a ciglio strada confinanti con destinazioni urbanistiche residenziali è stata assegnata una destinazione urbanistica, quale verde privato, che permette la realizzazione di strade d'accesso ai lotti in quanto permettono la realizzazione di parcheggi in superficie. Si è verificato oltremodo che i lotti adiacenti e retrostanti hanno comunque delle entrate alternative.

OPAT07 INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA A SEGUITO DELLA AVVENUTA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIAZIONE

OPAT07/1	Si rileva che la reiterazione dei vincoli prossimi alla scadenza dei dieci anni non può essere proposta in forma generalizzata, secondo quanto descritto dalla relazione illustrativa (pag. 24). Le aree interessate dalla reiterazione devono essere puntualmente individuate cartograficamente e descritte in relazione ed è necessario fornire di esse le informazioni inerenti la data di inserimento del vincolo.
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si stralcia dalla relazione illustrativa il periodo richiamato. Si introducono pertanto nella disamina dei vincoli espropriativi anche quelli prossimi alla scadenza dei 10 anni, identificati con le varianti VE12, VE13, V14.
OPAT07/2	Considerate le disposizioni di cui all'art. 148 della l.p. 1/2008 e gli approfondimenti giuridici condotti negli anni più recenti, si segnala che ai fini della valutazione della durata del vincolo espropriativo va assunta come riferimento per la decorrenza dei dieci anni la data di approvazione dell'ultima variante antecedente l'entrata in vigore della l.p. 1/2008. La reiterazione per ulteriori cinque anni, ammessa dall'art. 48 della l.p. 15/2015, va considerata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente variante. Le previsioni di tale natura necessitano dell'introduzione di uno specifico riferimento normativo necessario al fine di rendere espresso il periodo di validità della destinazione urbanistica rinnovata.
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si corregge la relazione illustrativa al Cap.6 secondo le indicazioni, ricalcolando la durata del vincolo espropriativo sulla base della data "*di approvazione dell'ultima variante antecedente l'entrata in vigore della LP 1/2008*". Viene introdotto il Comma 5bis all'Art.5 delle NTA e relativa grafia con shape Z602 sulle tavole al fine di introdurre uno specifico normativo necessario al fine di rendere espresso il periodo di validità della destinazione urbanistica rinnovata.
OPAT07/3	In merito alla variante VE02 (stralcio area scolastica) si chiede di correggere la relazione, che indica una destinazione urbanistica diversa dagli elaborati cartografici. Si proceda analogamente con la variante VE02/3 (stralcio area scolastica).
	ACCOLTA
OPAT07/4	In merito alla variante VE10/2 (parcheggio pubblico) si segnala che la reiterazione dei vincoli non è necessaria nei casi in cui le opere siano già state realizzate.
	ACCOLTA

	Si prende atto dell'osservazione e si stralcia la variante VE10/2 relativa alla parte di parcheggio già realizzato. Rimane la var. VE10/1 che in seconda adozione viene trasformata in variante VE10.

OPAT08 VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI

OPAT08/1	Considerate le modifiche determinate dall'eliminazione di previsioni urbanistiche che assoggettano beni a vincoli preordinati all'espropriazione, la variante in esame è corredata dalla verifica degli standard ai sensi del D.M. 1444/1968. Tale verifica attesta il soddisfacimento dei parametri alla scala comunale. Essa è integrata da un approfondimento che considera l'articolazione dei nuclei abitati aggregando talune frazioni, in base alla vicinanza, all'orografia e alle connessioni sociali. E' necessario assumere come riferimento il "centro abitato" di cui all'art. 10 del regolamento, ponendo particolare attenzione alla vicinanza degli edifici e alle brevi soluzioni di continuità. Stante quanto previsto dal sopra richiamato art. 10 è necessario che il dimensionamento delle aree a verde attrezzato e di quelle a parcheggio rispetti i limiti inderogabili del D.M. 144/1968 con riferimento ai singoli centri abitati. Gli effetti degli stralci delle previsioni andranno riverificati e, se necessario, dovranno essere riviste le scelte urbanistiche relative allo stralcio di talune previsioni o dovrà essere valutata la possibilità di introdurre nuove aree riservate a tali dotazioni territoriali. Ad integrazione della verifica richiesta è possibile fornire elementi in merito agli spazi disponibili per la sosta negli spazi pubblici non cartografati e richiamati – senza indicazioni quantitative – in coda al capitolo 11 della relazione.
	Si prende atto di quanto osservato. L'analisi condotta nell'ambito della variante in oggetto, ha verificato che a livello dell'intero territorio comunale gli standard minimi risultano soddisfatti. Per alcune realtà territoriali, ai sensi anche di quanto disposto dall'Art 10 del DPP 19 Maggio 2017 8-61/Leg così come modificato con DPP 25 Maggio 2018 6-81/Leg, si denota la carenza di dotazioni pubbliche. Le operazioni di variante introdotte con l'iter in oggetto, finalizzate allo stralcio di destinazioni urbanistiche legate alla realizzazione di dotazioni territoriali ovvero alla ri-disciplina di aree interessate da destinazioni a standard decadute in virtù di quanto disposto dall'Art 48 della LP 15/2015, sono state approfondite con l'amministrazione in ragione dell'effettivo interesse ai fini dell'acquisizione nel breve periodo tramite esproprio. Stante il periodo di congiuntura economica, l'amministrazione ha deciso di stralciare le aree non di interesse nel breve termine per tali finalità, al fine di evitare di apporre vincoli sul territorio con ricadute a livello di tassazione sui privati cittadini. Alla luce degli strumenti forniti dalla LP 15/2015 per incrementare le dotazioni pubbliche senza incidere sulle risorse economiche comunali, si rimanda a futura e mirata variante la possibilità di incrementare gli spazi pubblici.

OPAT09 VARIANTI PER OPERE PUBBLICHE

OPAT09/1	La variante NP04/1 (S.Agnese, trasformazione dell'area scolastica in area a verde pubblico), classificata come opera pubblica, è riferita alla reiterazione del vincolo. Si richiama quanto indicato al paragrafo "Trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento".
	Si richiama quanto evidenziato per l'osservazione OPAT06/2. Si prende atto dell'osservazione e si evidenzia la nuova destinazione urbanistica a Verde Pubblico che non preclude la possibilità di accedere ai lotti edificabili retrostanti in quanto si è verificato che i lotti adiacenti e retrostanti hanno delle entrate alternative e dirette dalla strada.

OPAT09/2	La modifica NP04/2 riguarda un immobile di proprietà pubblica per il quale viene stralciata la previsione di un'area scolastica, che viene sostituita da una zona residenziale, al fine di introdurre attività alberghiere, extra-alberghiere e di ristorazione valorizzando così l'immobile. La scelta è avvallata dallo Studio di fattibilità con cui l'Amministrazione ha valutato la scelta. In merito a tale modifica il il Servizio Turismo e sport Ufficio Interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale ha osservato ha osservato che: "la variante NP04/2 prevede il cambio di destinazione della p.f. 4291/2 e della p.ed. 1172 da "attrezzature di livello locale SCOLASTICA-CULTURALE" a "residenziale di completamento", al fine di insediare nell'area attività alberghiere, extra-alberghiere e di ristorazione, meglio definite da uno studio di fattibilità che prefigura una struttura "residenziale/alberghiera" denominata "ostello del ciclista"; si rileva che l'art. 30 della l.p. 7/2002 sulla ricettività turistica individua la tipologia "ostelli per la gioventù" tra gli esercizi ricettivi extra-alberghieri; si evidenzia inoltre che la SUN massima ammissibile nell'area, pari a 500 mq, potrebbe risultare inadeguata ad ospitare la pluralità di funzioni che l'Amministrazione intende insediare nel sito; si consideri l'opportunità di mutare la destinazione dell'area in "attrezzatura turistico-ricettiva" (D207_P)". Considerati i rilievi di cui sopra e vista la necessità di assicurare che la trasformazione sia chiaramente riconducibile al perseguimento del pubblico interesse, si indica di integrare la relazione illustrativa con la puntuale definizione delle finalità pubbliche, fornendo elementi in merito alle conclusioni dello studio di fattibilità. Per assicurare una chiara correlazione tra gli obiettivi indicati in relazione e per recepire le indicazioni del Servizio Turismo e sport Ufficio Interventi tecnici, patrimonio alpinistico e termale, si introduca uno specifico riferimento normativo.
	ACCOLTA Si prende atto dell'osservazione e si integra la relazione illustrativa riportando alcuni stralci dello Studio di fattibilità per cambio di destinazione d'uso della Scuola materna di Sant'Agnese in struttura residenziale/alberghiera "ostello del ciclista" depositato al Comune di Civezzano con Protocollo n.0005076 del 23/06/2017. Al fine di evidenziare la particolarità circa la specifica disciplina urbanistica caratterizzante l'area in specie si è provveduto ad individuare uno specifico riferimento normativo che si sostanzia nell'Art.16 Comma 4 delle NTA qui sotto riportato: "4. Per l'area identificata con la p.ed.1176 e p.f.4291/2, di proprietà del Comune di Civezzano in località S.Agnese, si rimanda agli indici edilizi relativi alle aree B1 definite secondo il Comma 2 di quest'articolo. In tale area sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: alberghiere ed extra-alberghiere, strutture ricettive, esercizi commerciali nei limiti di cui al precedente art. 10 e un alloggio per la gestione dell'attività. Per tale area è comunque ammesso l'aumento del 20% sulla Superficie Utile Netta (SUN) esistente alla data di approvazione Variante 2018. L'intervento edilizio dovrà rispettare le indicazioni per i parcheggi contenute all'Art.20 delle NTA "Aree per attività alberghiere ed extra alberghiere."

OPAT10 CORREZIONE ERRORI MATERIALI

OPAT10/1	**Correzione di errori materiali** La presente variante corregge alcuni errori materiali di varia natura. Si prende atto che vengono trasmessi i file shape rivisti in ragione della correzione dell'attributo (B3 anziché B2) che è risultato non essere corretto nella versione trasmessa a corredo della Variante 2014; il dato viene aggiornato in seno alla presente variante. Vengono inoltre introdotte in cartografia le rappresentazioni delle modifiche introdotte con varianti per opere pubbliche precedentemente approvate o introdotte in ragione di procedure per la correzione di errori materiali; tali modifiche dovranno essere puntualmente individuate e perimetrate negli elaborati di raffronto e descritte in relazione.
	ACCOLTA Si prende atto di quanto osservato e si evidenzia in relazione illustrativa e in cartografia con maggiori precisazioni le difformità rilevati sugli shape validati del GPU rispetto alle tavole cartacee del PRG dovute ad errori materiale e aggiornamenti cartografici, di varianti puntuali approvate tra la Variante 2014 e la presente.

	In particolare tali difformità degli shape validati e caricati sul sistema GPU e la cartografia approvata del PRG, vengono riportate in cartografia secondo la seguente indice: • Rettifiche di errori materiali secondo l'Art.44 LP 15/2015 approvate con Delibera Consiliare n.36/2015 non sono inserite nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tali rettifiche attualmente sono cartografate unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 in seconda adozione vengono inserite nei file shape ed identificate nella cartografia di raffronto come **ER04**; • Rettifiche di errori materiali secondo l'Art44 LP 15/2015 con delibera consiliare n.45/2016 non sono inserite nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tali rettifiche attualmente sono cartografate unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 in seconda adozione vengono inserite nei file shape ed identificate nella cartografia di raffronto come **ER05;** • Variante per opera pubblica "Realizzazione di parcheggio e riorganizzazione viabilità a servizio delle attrezzature scolastiche pp.ff.2618/6 e 2618/7 in CC.Civezzano" approvata con Delibera di Giunta Provinciale n.630 dd.13.04.2018 e pubblicato sul BUR n.16/I.II dd.19.04.2018 non è inserita nel formato shape validato su sistema GPU vigente. Tale rettifica attualmente è cartografata unicamente su formato cartaceo, con la Variante 2018 in seconda adozione viene inserita nei file shape ed identificata nella cartografia di raffronto come **ER06**; • Difformità dello shape validato B103 "Aree residenziali di completamento" rispetto alla cartografia cartacea del PRG approvata, nel quale viene riportato il codice B3 anziché B2 negli ambiti dei centri storici del Comune di Civezzano. Al fine di individuare tali aree non corrispondenti e verificarne l'effettiva presenza di errore materiale negli shape validati su sistema GPU si è operato oltre che con un confronto con le tavole cartacee della Variante 2014 anche con un confronto con il precedente piano Giacomoni del 2006. Tali rettifiche allo shape B103 vengono identificate nella cartografia di raffronto come **ER07**.
OPAT10/2	Si chiedono elementi in merito alle varianti ER01 e ER02 (loc. Bosco e Civezzano, da strada locale a verse privato) che risultano non riconducibili alle procedure per la correzione di errori materiali richiamate (delibere 36/2015 e 45/2016). Si richiama che non possono essere ricondotti alle procedure per la correzione di errori materiali gli aggiornamenti allo stato dei luoghi. Qualora la modifica risponda al soddisfacimento del pubblico interesse, può essere considerata quale variante per opera pubblica.
	ACCOLTA Gli errori materiali ER01 e ER02 sono stati rilevati durante la stesura della prima adozione della Variante 2018 e non riguardano le delibere n.36/2015 e n.45/2016. Per tali errori materiali si rielabora la motivazione in relazione illustrativa, al fine di evidenziarne ancora meglio i caratteri identificativi della variante stessa non riconducibili ad aggiornamento dello stato dei luoghi.

OPAT11 <u>ULTERIORI MODIFICHE E RILIEVI</u>

OPAT11/1	La variante interviene inoltre rappresentando cartograficamente la nuova destinazione urbanistica delle aree interessate da cambi di cultura da bosco ad agricola. Nel rispetto della disciplina provinciale e con riferimento all'art. 112 della l.p. 15/2015, le aree boscate oggetto di trasformazione in area agricola vanno ricondotte ad aree agricole di pregio e non ad aree agricole. Deve pertanto essere aggiornata la destinazione impressa alle varianti CC01, CC02 e CC03. In merito ai rilievi di competenza di altri servizi, si segnala che il Servizio Agricoltura ha espresso parere favorevole, demandando allo scrivente servizio le valutazioni inerenti le varianti CC01, CC02 e CC03, già richiamate poco sopra. E' altresì positiva la valutazione dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.
	ACCOLTA

	Si prende atto di quanto osservato e si modifica in seconda adozione la nuova destinazione urbanistica delle particelle oggetto delle var. CC01, CC02, CC03 a Agricola di pregio del PUP in accordo con l'Art.112 LP 15/2015.

OPAT12 PREVISIONI IFRASTRUTTURALI

(Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche – Servizio opere stradali e ferroviarie e Servizio gestione strade

OPAT12/1	L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade, con parere di data 18 giugno 2019, ha rilevato: "In merito alle varianti proposte, valutati gli elaborati prodotti, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinandole al recepimento delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 1. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. In merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto ferroviario, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 art. 49. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitata delibera e decreto del presidente della repubblica. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
	ACCOLTA Si prende atto di quanto osservato, e riguardo alla necessità di rappresentazione delle fasce di rispetto, così come puntualizzato dal Servizio Opere Stradali, si rimanda alla cartografia di piano ed in particolare alle tavole del Sistema Insediativo che definiscono con lo shape G103 le fasce di rispetto stradali e ferroviarie. Si specifica che, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi consentiti dalle NTA, risulta comunque elemento essenziale ai fini del proseguo degli iter per il rilascio ed ai fini della validità del titolo, la verifica della localizzazione e l'entità dell'intervento in relazione all'ingombro delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e che le NTA prevedono all'Art.39 la regolamentazione delle stesse in accordo con la normativa sovraordinata. L'approfondimento della congruità degli interventi rispetto a tali aspetti, si configura come verifica indispensabile anche nell'ambito degli interventi soggetti ad attività edilizia libera e CILA, così come previsto dall'art 78 comma 1 e 78 bis comma 2 della L.P. 15/2015.
OPAT12/2	2. Si evidenzia che l'opera n. S-856 "Sistemazione della S.P. 225 in loc. Barbaniga nel comune di Civezzano" promossa dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, collocata in area prioritaria del piano provinciale per la viabilità, è attualmente in fase di progettazione esecutiva. L'intervento prevede la sistemazione ed allargamento della sede stradale con la realizzazioni di muri di sostegno e controripa rivestiti con pietra locale 3. Si coglie l'occasione per evidenziare che l'opera C-57 "Pista ciclopedonale Valsugana: Sistemazione tratto Roncogno SP 17 e ponti rio Farinella e Silla" promossa dallo scrivente servizio, collocata in area prioritaria del piano provinciale per la viabilità è attualmente in fase di progettazione definitiva. L'intervento è parte della ciclovia di interesse provinciale denominata "PC-TN02 Percorso ciclopedonale della Valsugana" che fa parte della rete ciclabile regionale (secondo l'art. 5 comma 2a della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica"). Si coglie l'occasione inoltre per trasmettere in allegato i tracciati in fase di studio da parte dello scrivente servizio volti a proseguire il collegamento ciclabile in direzione Trento.
	ACCOLTA Si prende atto di quanto osservato e si evidenzia che in seconda adozione si è previsto: • L'aggiornamento cartografico dell'opera n.S.856 "Sistemazione della S.P.225 in loc.Barbaniga nel Comune di Civezzano" secondo le planimetrie della progettazione definitiva acquisite dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie;

	• L'inserimento cartografico dell'opera C.57 "Pista ciclopedonale Valsugana: Sistemazione tratto Roncogno SP 17 e ponti rio Fanella e Silla" secondo le planimetrie della progettazione in fase di studio come da allegato al Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n.39/19.
OPAT12/3	4. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."
	Riguardo a tale osservazione si prende atto di quanto puntualizzato specificando che la variante ER03 (errore materiale) e l'osservazione vincolante OS01 pervenuta successivamente alla prima adozione hanno riguardato la rettifica planimetrica dell'individuazione cartografica della S.P.17, ma tali interventi non si configurano come modifica al tracciato definito dal PUP, bensì come correzione di errore materiale grafico di rappresentazione commesso nella fase di stesura dei precedenti PRG. In tali occasioni, infatti, l'estensore del piano non ha individuato in modo preciso l'ingombro del tracciato stradale in tali zone, individuando erroneamente la sede stradale anche su porzioni non adibite alla viabilità esistente (shape F501). Le modifiche introdotte e non implicano pertanto rettifiche planimetriche di tracciati che manterranno il loro andamento attuale. Riguardo all'apertura di nuovi accessi, si specifica che qualora si verificassero taluni casi verranno richieste le autorizzazioni dovute agli organi di competenza.

ALLEGATO 2. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SECONDO INDICAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PROT N.S013/2019/745455/18.2.2-2019- DEL 25/11/2019

Il presente elaborato riporta le modifiche alla Variante 2018 alle osservazioni richieste in fase di Approvazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prot.n.S013/2019/745455/18.2.2-2019- del 25 Novembre 2019.

ADEGUAMENTO AL PTC

PUNTO 1	In merito all'adeguamento al PTC la relativa delibera di approvazione della Giunta provinciale (n. 351 di data 19 aprile 2019) da atto dell'aggiornamento del PUP relativamente alla "parte relativa alle aree di tutela ambientale, alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali con la delimitazione delle relative aree e la definizione della disciplina d'uso (articolo 23 delle norme di attuazione del PUP), alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale (articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del PUP), per la parte inerente le aree agricole e agricole di pregio (articolo 38, comma 3 delle norme di attuazione del PUP), mediante la precisazione dei perimetri delle aree agricole di pregio". La variante in esame, come indicato dalla delibera di adozione definitiva e dalla relazione illustrativa (capitolo 4.2 e varianti denominate "PTC n."), affronta i temi di cui sopra, ma non richiama il tema delle reti ecologiche. A tale proposito si segnala che l'area di protezione del lago di Santa Colomba risulta non coerente con quella rappresentata dal PUP e dal PTC.
PUNTO 2	Per quanto attiene della ridefinizione delle aree agricole di pregio del PTC, si segnala che risulta individuata come agricola non di pregio l'area ad ovest dell'abitato di Seregnano, che andrà ricondotta ad agricola di pregio. Inoltre a sud-ovest della variante CC02 risultano individuate come agricole di pregio che il PTC non considera come tali e che andranno corrette. Si prende atto che
PUNTO 3	le aree per usi agricoli non individuate come aree agricole o agricole di pregio dal PTC, vengono classificate dalla presente variante come agricole locali (es. modifica "PTC09" e sfridi vari). Si riscontra che in numerosi casi la riconduzione a tale destinazione di zona pare non essere stata resa interpretando le destinazioni del PTC in ragione dei limiti catastali e dei limiti fisici evidenti, ma attraverso la mera trasposizione degli areali del piano sovraordinato. Ne deriva che in numerose parti del territorio sono stati introdotti "sfridi" con destinazioni non omogenee con l'intorno e che interessano porzioni di suolo dalle dimensioni non significative alla scala urbanistica (es porzioni interstiziali tra aree agricole del PTC, strade, zone destinate all'insediamento, etc.); tali previsioni vanno riviste in ragione dello stato reale dei luoghi e dei beni, secondo il principio di omogeneità.
PUNTO 4	In merito all'adeguamento delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, si segnala la mancata coerenza tra la conformazione delle aree produttive provinciali del PTC e quelle della presente variante (loc. Barisei, zone a nord e a sud); non si è compresa la motivazione per la quale a tematismo diverso corrisponda approccio metodologico diverso (agricole versus produttive). Sia chiarita l'approccio prescelto.
PUNTO 5	Si segnala che la presente variante dovrà fare propria la precisazione dei perimetri ampliati dal PTC mentre, per i perimetri contratti, allo stato del procedimento in essere, non può essere assegnata una nuova destinazione di zona, la cui introduzione andrà rinviata ad una specifica variante sostanziale. Alla variante al PRG in corso di valutazione possono essere meramente ricondotte le precisazioni dei perimetri da condursi con riferimento ai limiti catastali o al perfezionamento delle situazioni di adiacenza tra diverse destinazioni urbanistiche.
	PUNTO 1 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, viene corretta l'area di protezione del lago di Santa Colomba (shape Z310) secondo la cartografia del PTC. Tale modifica non viene indicata nelle varianti cartografiche. PUNTO 2 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, vengono stralciate le aree agricole di pregio del PUP a sud-ovest della variante CC02 e corrispondenti alle pp.ff. 754/1, 758, 655, 653/2, 650, 644. Nello specifico a seguito delle indicazioni al PUNTO 5 tali aree dovranno essere ri-discipilante secondo una futura Variante al PRG successiva alla presente. Pertanto su queste aree si introduce l'indicazione della variante **PTC18** (shape V110) che definisce quelle aree su cui non è possibile, allo stato attuale del procedimento definirne una nuova destinazione

urbanistica, in quanto non sono riconducibili a “sfridi” generati dall’aggiornamento al PTC. La definizione di una nuova destinazione urbanistica di questi lotti è demandata ad una futura variante del PRG (come nota a PUNTO 5), si mantiene quindi nella Variante 2018 la destinazione attuale ad aree agricole di pregio del PUP.

PUNTO 3 – PUNTO 4
A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, vengono ridefinite le aree perimetrali delle aree agricole del PTC, aree agricole di pregio del PTC e delle aree produttive sovralocali esistenti definite dal PTC in ragione di limiti catastali o fisici evidenti introdotte in Variante 2018 nel PRG. In particolare sono stati corretti gli “sfridi” generati dall’introduzione delle suddette aree, modificando le destinazioni urbanistiche delle sole porzioni di territorio di dimensioni non significative alla scala urbanistica, nelle aree interstiziali tra viabilità e tra aree residenziali con le nuove aree agricole. Per il principio di omogeneità si è assegnato la destinazione urbanistica coerente con l’intorno attraverso un’interpretazione della base catastale e dei limiti fisici evidenti.
A queste varianti si è dato la sigla **PTC16**, **PTC17**.

PUNTO 5
A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione sono stati indicati tutti i casi di contrazione delle aree agricole e agricole di pregio del PUP a seguito dell’introduzione del PTC, e suddivise in due casistiche:

1. Sono indicate con **PTC18** le aree contratte dal PTC che, per dimensioni oppure per non corrispondenza con il limite catastale oppure per interstizialità con le aree a bosco, non possono essere ricondotte a meri “sfridi” cartografici ai quali, per il principio di omogeneità. Fino all’approvazione della futura variante del PRG che ne determini la nuova disciplina urbanistica tali aree mantengono la destinazione attuale del PRG approvato in Variante 2014
   Al fine di evidenziare queste situazioni, si è scelto di inserire in sovrapposizione nelle tavole del raffronto lo shape V110 con uno specifico retino.

2. Sono indicate con **PTC09** (suddiviso in PTC09.1-PTC09.2-PTC09.3) e **PTC10** (suddiviso in PTC10.1-PTC10.2) tutte le aree contratte dal PTC che possono essere ricondotte a “sfridi” per dimensioni non significative alla scala urbanistica, per aree interstiziali tra viabilità e aree residenziali con le nuove aree agricole. Per il principio di omogeneità si è assegnato la destinazione urbanistica coerente con l’intorno attraverso un’interpretazione della base catastale e dei limiti fisici evidenti.

ADEGUAMENTO ALLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E AL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 n.8-61/Leg E S.M.

Con riferimento alle norme tecniche di attuazione definitivamente adottate, si segnala che la versione di raffronto, redatta con riferimento al PRG vigente, non rende leggibili le modifiche introdotte in adozione definitiva (sia per le parti inserite che per quelle stralciate); le modifiche apportate dovranno essere rese evidenti.

A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, vengo meglio resi evidenti nel documento delle Norme di Attuazione di RAFFRONTO le modifiche in prima e seconda adozione, ed in fase di approvazione secondo la seguente legenda, riportata anche a pagina 1 dello specifico documento:

LEGENDA TESTO DI RAFFRONTO:

testo aggiunto dalla presente variante in I Adozione
testo aggiunto dalla presente variante in II Adozione
testo aggiunto dalla presente variante in Approvazione

~~testo stralciato in I Adozione~~
~~**testo stralciato in II Adozione o in Approvazione**~~
~~testo aggiunto dalla presente variante in I Adozione e stralciato in II Adozione o in Approvazione~~
~~**testo aggiunto dalla presente variante in II Adozione e stralciato in Approvazione**~~
~~testo non modificato in I e II Adozione nella presente variante e stralciato in Approvazione~~

In merito al principio della non duplicazione della disciplina, rispetto al quale si chiedeva di fare espresso rinvio alla disciplina provinciale, si suggerisce di rendere espresso il rinvio e non di eliminare completamente i contenuti di articoli o commi (es. art. 6).

A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, all'Art.6, precedentemente in parte stralciato con rinvio generale alla norma provinciale, si reintroducono le definizioni con puntuale rinvio alla norma sovraordinata mantenendo stralciate le vecchie definizioni ai fini del rispetto del principio di non duplicazione della normativa. Vengono mantenute le specificazioni ai commi che non costituiscono duplicato e non sono in contrasto alla normativa sovraordinata.

Si segnale inoltre che permangono vari casi in cui viene ripresa la disciplina provinciale, che andranno eliminati secondo quanto già indicato. La verifica va condotta in termini generali con riferimento all'intero testo e non ai soli esempi citati dal parere reso con riferimento alla adozione preliminare: in soli termini collaborativi e per meglio chiarire la varietà degli articoli da rivedersi si richiamano ad esempio gli artt. 6 comma 5.1, 5.2, 6 comma 1, etc.). Parimenti si rinvii alla disciplina provinciale in materia di distanze evitando di ripetere i diversi criteri e metodi di misurazione di cui all'art. 6 punto 6.

Si ribadisce inoltre che va evitata l'introduzione di articoli inseriti al solo fine di ricordare diverse norme provinciali; si evidenza che permangono casi in cui sono stati mantenuti richiami, tesi, come indicato dalle controdeduzioni, a ricordare l'iter di diversi interventi (es. art. 7, punto 6, terzo capoverso, punto 7 secondo capoverso e punto 4, art. 33, etc.). Viste le controdeduzioni che indicano che la scelta di richiamare nel testo in forma estesa i contenuti della disciplina provinciale, si ribadisce che tale soluzione non è coerente con il principio di non duplicazione e che risultano superati i limiti posti dalla Circolare esplicativa del regolamento che limita l'utilizzo di rinvii e richiami a quanto necessario alla sola comprensione della disciplina. Per meglio chiarire le finalità sottese al principio di non duplicazione si chiarisce che il richiamare in forma estesa discipline sovraordinate al PRG, comporta il necessario continuo aggiornamento dei contenuti riportati che, nel tempo potrebbero variare o essere superati.

A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si stralciano le parti dei commi in duplicazione alla normativa provinciale indicando il solo rimando. Rimangono espressi nelle NTA le sole specificazioni che non trovano riscontro nelle normative sovraordinate e che non ne sono in contrasto.

Si riportano gli articoli modificati secondo quanto sopra.

- **Art.6 Comma 5.1 Capoverso 1** viene stralciato con solo rimando alla normativa sovraordinata.
- **Art.6 Comma 5.1 Capoverso 2 Punto 2 e 3** vengono stralciati in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando.
- **Art.6 Comma 5.4 Capoverso 2** viene stralciato in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando.
- **Art.6 Comma 6** vengono stralciati i riferimenti alle varie distanze con solo rimando alla normativa sovraordinata.
- **Art.7 Comma 3 Capoverso 4**, introdotto in prima adozione, in riferimento all'esenzione da contributo di concessione viene stralciato quanto duplicazione della normativa sovraordinata.

	- **Art.7 Comma 4 Capoverso 2 e 3** vengono stralciati i riferimenti agli iter autorizzativi in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando. - **Art.7 Comma 5 Capoverso 1** viene stralciata la definizione con solo rimando alla normativa sovraordinata. - **Art.7 Comma 6 Capoverso 1** viene stralciata la definizione con solo rimando alla normativa sovraordinata. - **Art.7 Comma 6 Capoverso 3 e 4** vengono stralciati in quanto in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando. - **Art.7 Comma 7 Capoverso 2** vengono stralciati i riferimenti agli iter autorizzativi in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando. - **Art.20 Comma 1** viene stralciata la definizione con solo rimando alla normativa sovraordinata. - **Art.29 Comma 3** viene abrogato il comma in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando al Comma 1 del presente articolo. - **Art.33 Comma 2 lettera d)** viene stralciata l'indicazione del volume massimo realizzabile per gli interventi in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando. - **Art.33 Comma 3** viene stralciata in quanto riporta indicazioni già presenti nei rimandi alla normativa sovraordinata ai punti d) e) f) del Comma 2 del medesimo Articolo. - **Art.33 Comma 4** vengono stralciate le indicazioni puntuali alle lettere a) b) c) d) degli interventi in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando. - **Art.33 Comma 5 Capoverso 2** viene stralciata la definizione di centro aziendale con solo rimando alla normativa sovraordinata. - **Art.36 Comma 1** viene stralciata la definizione con solo rimando alla normativa sovraordinata.
	Si ribadisce quanto già segnalato in merito all'art. 5 comma 3 bis, indicando che le modifiche sono dovute. In merito alle controdeduzioni, che motivano i contenuti del comma 3 bis in ragione del parere reso dall'Ufficio Affari giuridici e amministrativi (prot. n. 507061/2018) si segnala attraverso di esso sono state rese indicazioni in merito al caso di un permesso di costruire convenzionato e non in merito a aree soggette a piani attuativi. La norma va quindi rivista, rinviando unicamente alla disciplina provinciale in materia e, nel caso all'articolo 49, comma 2 della l.p. 15/2015 relativamente agli interventi ammessi nelle aree assoggettate a piano attuativo, in assenza dell'approvazione del piano attuativo.
	L'Art.5 Comma 3bis viene modificato in sede di Approvazione indicando per le sole aree residenziali di nuova espansione, normate dall'Art.17 denominate C1-C2-C3-C4-C5, la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere il Permesso a Costruire Convenzionato così come normato dall'Art.84 della LP 15/2015.
	Si ribadisce che all'art. 6 comma 2 lett. b) va eliminato il secondo periodo, posto che la "destinazione urbanistica" è correlata alle sole funzioni e attività ammesse dal PRG o PTC, come previsto dal regolamento; non risultano chiare le controdeduzioni addotte che paiono fare riferimento alla sola denominazione del comma e non al contenuto.
	A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si stralcia l'Art.6 Comma 2 lettera b).
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3	L'art. 7 è stato perfezionato introducendo il riferimento agli "edifici pertinenziali" di cui al Regolamento, tuttavia permane l'errato rinvio alla disciplina dell'Allegato 2, art. 7 della delibera 2023/2010 che fa riferimento alle distanze per i soli manufatti accessori, non applicabili pertanto agli edifici pertinenziali. Si elimini il periodo. Il punto 3 va necessariamente rivisto nei termini del corretto distinguo tra "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria", che continua a non essere corretto. Al punto 6 relativo alle "legnaie" permangono ulteriori imprecisioni, quali il mancato rinvio alla definizione del regolamento e il non corretto richiamo alla disciplina delle distanze; inoltre, relativamente ai depositi non possono essere ammesse locuzioni quali "depositi in genere", ma vanno considerati i limiti di cui al Regolamento.
	PUNTO 1

	A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si stralcia all'Art.7 Comma 2 Capoverso 1 il riferimento per il calcolo delle distanze all'Allegato 2 Art.7 DGP 2023/2010 "Distanze da applicare per manufatti accessori" in quanto errato, essendo questo articolo delle NTA riferito agli edifici pertinenziali. PUNTO 2 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si corregge l'Art.7 Comma 3 "Tettoie" introducendo il distinguo tra edificio pertinenziale e costruzione accessoria nei casi indicati dalla normativa sovraordinata. PUNTO 3 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si corregge l'Art.7 Comma 6 "Legnaie" stralciando al Capoverso 1 la definizione di legnaia con il solo specifico rimando alla normativa sovraordinata. Vengono stralciati i Capoversi 3 e 4 in quanto sono duplicazione della normativa sovraordinata di cui sopra. Non si introduce al Comma la voce relativa alle "costruzioni accessorie" in quanto le NTA hanno puntualmente normato i casi delle tettoie e delle legnaie, e quindi la voce risulterebbe una duplicazione della normativa sovraordinata con indicati solo rimandi alla stessa. Si ritiene anche che allo stato dell'iter della Variante 2018 non sia possibile introdurre nuovi elementi normativi alle NTA già adottate in seconda adozione. Si rimanda pertanto l'eventuale introduzione di ulteriori specifiche alle "costruzioni accessorie" ad una futura variante al PRG.
	Con riferimento alle precisazioni addotte rispetto alla coerenza delle definizioni di talune destinazioni o vincoli che non trovavano corrispondenza con le denominazioni di cui agli elaborati si chiede di chiarire se la disciplina dell'art. 14 "aree residenziali consolidate di origine storica" e quella dell'art. 44 "aree di protezione degli insediamenti storici" siano riferite – come parrebbe dagli elaborati – alla stessa zona urbanistica e, quindi, alla stessa porzione di territorio". In caso affermativo si valuti l'opportunità di trattare attraverso un unico articolo, la zona ad esso riferita. A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, viene stralciato l'Art.44 "Aree di protezione degli insediamenti storici" e i commi relativi riportati all'Art.14 "Aree residenziali consolidate di origine storica" al fine di accorpare le indicazioni normative per la medesima zona urbanistica. In particolare: - l'ex **Art.44 Comma 1** viene riportato all'**Art.14 Comma 1bis** - l'ex **Art.44 Comma 2** viene stralciato in quanto duplicazione dell'Art.14 comma 1 - l'ex **Art.44 Comma 3** viene riportato all'**Art.14 Comma 1ter** - l'ex **Art.44 Comma 4** viene riportato all'**Art.14 Comma 5** Non vengono apportate modifiche alla cartografia in quanto l'Art.44 faceva riferimento all'Area dei centri storici come definito da shape A101 al quale fa riferimento anche l'Art.14.
PUNTO 1 PUNTO 2	Si ribadisce quanto indicato in merito all'art. 29 "Aree per opere di infrastrutturazione" e alla Tabella B di cui all'art. 39, che risultano invariati nonostante le controdeduzioni indichino come accolti i rispettivi rilievi resi con riferimento alla adozione preliminare. PUNTO 1 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, viene stralciato il Comma 3 dell'Art.29 che richiama i margini di ammissibilità degli interventi per le opere di infrastrutturazione in quanto duplicazione della normativa sovraordinata di cui si fa espresso rimando al Comma 1 del suddetto articolo.

	PUNTO 2 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, all'Art.39 TABELLA B si corregge le larghezze delle fasce di rispetto stradale nella categoria "Altre strade" secondo quanto indicato dalla Variante 2014 che indicava rispettivamente 10m e 10m per le strade da potenziare e da progetto (in I Adozione della Variante 2018 erano stati introdotti rispettivamente i valori di 20 e 30m, già corretti in II Adozione a 10m e 10m secondo le indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio)
PUNTO 1 PUNTO 2	Le modifiche e le controdeduzioni relative all'art. 48 "area di protezione del contesto ambientale delle miniere" non risultano esaustive e non forniscono i chiarimenti richiesti. Non si comprende nuovamente se il testo posto in coda al comma 2 sia il testo originario, che viene indicato come omesso dal PRG vigente per errore materiale; in assenza del testo originario non è nuovamente possibile fornibile la valutazione di merito. In ogni caso, il ricorso ai parametri di cui all'art. 48 comma, entro un'area di protezione, andrebbero inquadrati entro un limite massimo di fabbricati.
	PUNTO 1 A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si indica come riferimento del testo originario del Comma 2 all'Art.48 "Area di protezione del contesto ambientale delle miniere" quello riportato nella Variante 2008 al PRG Approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n.1447 del 06/06/2008 (Delibera del Consiglio Comunale della Seconda Adozione n.8 del 24/04/2008) nella quale il testo risulta completo. Si sottolinea quindi la natura di errore materiale circa la mancanza di parte del testo nella Variante 2014 in quanto era già presente nella Variante 2008 e che viene corretto con la presente Variante 2018. PUNTO 2 A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si precisa al Comma 3 dell'Art.48 che le "piccole costruzioni" dovranno essere localizzate nel numero massimo di una su aree strategiche per lo sviluppo del parco e strettamente funzionali a quanto prescritto dall'articolo stesso al fine di ridurne al minimo il loro impatto sui luoghi.
	In merito ai chiarimenti inerenti l'art. 68 comma 3, viste le controdeduzioni, si comprende che la modifica non è riferita alla correzione di un errore materiale seppur definita come tale, posto che non reintroduce una porzione di testo espunta per errore da una precedente procedura di variante al PRG. Si comprende che si tratta di una scelta pianificatoria tesa ad omogeneizzare l'indice di riferimento per l'asservimento di potenzialità edificatoria residuale a lotti interessati da nuova edificazione.
	-
	L'art. 69 "Fabbricati pertinenziali in centro storico" conserva denominazioni di "fabbricati pertinenziali" frammisti a "manufatti accessori" che non sono stati ricondotti alle definizioni di "edificio pertinenziale" e "costruzione accessoria" di cui al regolamento. Le controdeduzioni, nel segnalare che i parametri edilizi di cui al presente articolo risultano differenti da quelli assegnati agli "edifici pertinenziali" di cui all'art. 7, richiamano la necessità di rinviare ad una futura variante la modifica della disciplina. Quanto indicato a tale proposito non risulta chiaro e non paiono presenti motivi ostativi all'adeguamento delle definizioni, conservando gli indici di piano.
	A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, viene modificato l'Art.69 "Fabbricati pertinenziali permessi in centro storico" correggendo tutte le denominazioni a "edifici pertinenziali" al fine di adeguare l'articolo alle definizioni della normativa sovraordinata.

	Ai fini dell'altezza di fronte (Hf) viene aggiornato il parametro al Punto 6 Comma 1 esplicitando il caso di tetto a falda e tetto piano in accordo con le indicazioni per gli edifici pertinenziali all'Art.7 Comma 2 delle NTA.
	Non sono stati forniti elementi e chiarimenti in merito a quanto richiesto con riferimento all'art. 121 della l.p. 15/2015, relativamente agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento.
	A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, circa i chiarimenti in merito ad accordi urbanistici, convenzioni e ad accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.P. 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg e s.m.i., si precisa che non è stato eseguito l'aggiornamento degli indici all'Allegato "PIANI ATTUATIVI" dei suddetti, in quanto tutti i piani di lottizzazione, eccetto il PL3 di iniziativa pubblica, sono stati introdotti a seguito di accordi con i privati. Il PL3 non presenta indici, ma solo indicazioni dei parametri da seguire per la nuova edificazione secondo l'Art.17 delle NTA, aree residenziali di nuova espansione, pertanto gli indici vengono aggiornati in automatico con la modifica dell'Art.17 stesso. Tutti i piani di lottizzazione presenti nel PRG di Civezzano, eccetto il PL3, sono di iniziativa privata e quindi non sono soggette a decadenza decennale in accordo con l'Art.121 C.14 L.P. 15/2015. Per quanto attiene il PL3, di iniziativa pubblica, esso è in fase di realizzazione (si veda variante AS01).
PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3	In merito ai rilievi resi dal Servizio Turismo e sport, si segnala che le modifiche introdotte all'art. 20 – e riferite alla sola denominazione dell'articolo – non risultano coerenti con quanto richiesto. Si segnala inoltre che dalla rilettura del testo risulta assente l'indicazione dell'altezza in metri necessaria ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze. Si ritiene che l'adempimento richiesto con riferimento all'art. 25 e riferito allo specifico simbolo da apporre in cartografia non possa dirsi assolto attraverso la mera ridefinizione degli "aree per impianti sportivi" in "aree per attrezzature sportive al coperto". Le controdeduzioni riferiscono che si tratta di "aree generiche" (e non complessi sportivi all'aperto) all'interno di parchi pubblici; a tale proposito si segnala che le zonizzazioni del PRG inquadrano il disegno urbanistico che il piano prefigura e non solo lo stato attuale dei luoghi. Ne deriva che, nell'ottica di assicurare la coerenza tra le destinazioni di zona e i corrispondenti articoli, non è opportuno disciplinare spazi per attrezzature sportive non presenti in aree a verde pubblico, all'interno della disciplina di queste ultime. Se, al contrario, vi fosse l'interesse a conservare quanto già presente nel vigente piano, andrà rispettata l'indicazione del Servizio Turismo e sport.
	PUNTO 1 A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, viene stralciata la modifica della denominazione dell'Art.20 fatta in II Adozione riportando la stessa a "Aree per attività alberghiere", stralciando anche ai Commi 3 e 4 la dicitura "extra-alberghiere" al fine di rendere l'Articolo 20 unicamente riferito alle aree alberghiere. Parimenti si specifica all'Art.13 Comma 3 la possibilità di realizzare nelle aree residenziali le attività extra-alberghiere come definite dalla L.P.7/2002. PUNTO 2 A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, si precisa che in II Adozione all'Art.6 Comma 6 Punto 2 si è introdotto, ai soli fini del calcolo delle distanze, l'equiparazione dell'altezza massima di zona all'altezza del fronte (Hf) in accordo con la Circolare 11 Marzo 2019 Prot. n.160674 al punto 3) "misurazioni dell'Altezza". Si precisa che per ogni destinazione di zona vi è esplicito rimando all'Art.6 Comma 6. PUNTO 3 A seguito della richiesta del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, vengono stralciati al Comma 1 dell'Art.27 i riferimenti rispetto alle "aree per attività sportiva all'aperto"

	che in II Adozione aveva sostituito la dicitura “impianti sportivi”, e parimenti viene stralciato al Comma 4 il Capoverso 1 che ammette l’edificazione dei manufatti necessari per la gestione delle attrezzature sportive. Si conferma l’Art.26 in quanto nel territorio comunale sono presenti strutture sportive al coperto indicate in cartografia con lo shape F209, quali le palestre alle Scuole Medie di Civezzano “Ivo de Carneri” (p.ed.1246 e 1817), mentre non sono previste strutture all’aperto. Si ritiene anche che allo stato dell’iter della Variante 2018 non sia possibile introdurre nuovi elementi normativi alle NTA e cartografici al PRG in quanto la variante è già adottata in seconda adozione. Si rimanda pertanto l’eventuale correzione della zonizzazione di alcuni verdi pubblici a aree sportive all’aperto e introduzione della normativa connessa ad una futura variante al PRG.

ALLEGATO 3. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SECONDO INDICAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PRAT.2650 – PROT N.S013/18.2.2-2019-118/EC- DEL 25/11/2019

Il presente elaborato riporta le modifiche alla Variante 2018 alle osservazioni richieste in fase di Approvazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Prot.n.S013/2019/745455/18.2.2-2019- del Agosto 2020.

-

	Le modifiche e le precisazioni addotte chiariscono che in adozione definitiva il comune è intervenuto con un adeguamento parziale ai contenuti conformativi del PTC. Risultano integralmente adeguate le parti relative alle aree di tutela ambientale, alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali con la delimitazione delle relative aree e la definizione della disciplina d'uso, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale. Per la parte inerente le aree agricole e agricole di pregio l'adeguamento è parziale, in quanto la variante estende le previsioni in coerenza con il PTC, ma – coerentemente con lo stato del procedimento in essere - non interviene assegnando una nuova destinazione di zona per le aree ove il PTC abbia contratto l'estensione delle aree agricole o agricole di pregio.
	-
	Si prende atto della scelta di conservare i diversi articoli o commi inseriti al solo fine di ricordare diverse norme provinciali, anche quando sono state eliminate le forme di duplicazione, rendendo così possibile un necessario continuo aggiornamento dei contenuti riportati che, nel tempo potrebbero variare o essere superati.
	-
	Con riferimento alla richiesta di rinvio alla disciplina provinciale in materia di distanze, dalla rilettura del testo nel suo complesso, si segnala che l'art. 6.1 va rivisto il comma 2 facendo riferimento all'altezza dell'edificio e non alla massima di zona. Si ricorda inoltre che l'indicazione di cui alla Circolare di data 11 marzo 2019 assunta come spunto per la modifica è riferita alle zone destinate in prevalenza alla residenza. Ne consegue la verifica dell'art. 20, come già richiesto in precedenza.
	A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, secondo la richiesta modifiche prot.S013/18.2.2-2019-118/EC, viene rivisto l'Art.6.1 Comma 2 correggendo l'indicazione dell'altezza massima, circa la normativa sulle distanze, equiparandola all'altezza dell'edificio espressa in metri.
	L'art. 7 è stato perfezionato rinviando correttamente alla disciplina provinciale; la definizione delle tipologie è un contenuto del PRG e non può essere variato sentita la Commissione edilizia comunale, soprattutto quando si fa rinvio all'art. 78 comma 3 lett. d).
	A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, secondo la richiesta modifiche prot.S013/18.2.2-2019-118/EC, viene stralciato l'ultimo periodo dell'Art.7 Comma 6.
	Le modifiche apportate rivedendo la definizione di "edificio pertinenziale" con rinvio alla disciplina provinciale, portano in luce il fatto che per questo tipo di edifici la norma, così come scritta sin dal piano in vigore, fa sì che gli indici ad essi assegnati risultino applicabili oltre quelli di zona.
	-

PUNTO 1 PUNTO 2	Le precisazioni rese hanno chiarito che gli artt. 14 “aree residenziali consolidate di origine storica” e 44 “aree di protezione degli insediamenti storici” risultano riferiti allo stesso areale, il perimetro dell’insediamento storico (A101); ne è conseguito lo stralcio dell’art. 44 e la trasposizione dei contenuti all’art. 14. Permane tuttavia la mancata coerenza tra la denominazione dell’articolo e la legenda degli elaborati cartografici. E’ anomala, anche se presente nel piano in vigore, l’assegnazione di parametri edificatori (comma 3) ad un elemento che si configura come “perimetro” posto che al suo interno le diverse destinazioni di zona sono dotate dei relativi indici.
	PUNTO 1 A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, secondo la richiesta modifiche prot.S013/18.2.2-2019-118/EC, viene rinominato l’Art.14 delle NTA e il relativo riferimento nella legenda degli elaborati grafici secondo la nuova denominazione “Insediamento storico” che così risulta essere coerente anche con la legenda standard secondo denominazione DGP n.1227 del 22 Luglio 2016. PUNTO 2 - NOTA AMMINISTRAZIONE Quanto disposto dal comma 3 è presente negli strumenti di pianificazione del Comune di Civezzano dalla Variante 1998 “Piano Bonazza” approvato con DGP n.10777 di data 02.10.1998. Tale impostazione permane tutt'oggi in quanto le Varianti successive, al di là degli adeguamenti alle disposizioni normative sovraordinate, non hanno coinvolto il tema dei centri storici che è intenzione dell'amministrazione affrontare prioritariamente nella prossima legislatura. Il testo normativo attuale non ha tuttavia comportato problemi particolari nell'attività di controllo dell'attività edilizia nei centri storici incentrata fondamentalmente su 2 casi distinti: l'edificazione su lotto libero con riferimento alla zona B2 come richiamate all'art. 68 e l'edificazione ammessa sulle unità edilizie di origine storica laddove ne è previsto l'ampliamento laterale o in elevazione. I parametri al comma 3 dell'art. 14 si riferiscono esclusivamente ai quest'ultima fattispecie al fine di garantire il corretto e armonico ampliamento rispetto all'immediato contesto. Come premesso tale impostazione ha trovato un proprio equilibrio applicativo consolidato.
	Si ribadisce che alla Tabella B di cui all’art. 39 non possono essere mantenute le larghezze delle fasce di rispetto stradale derivanti dal piano vigente o previgente e che esse vanno modificate in coerenza con la disciplina provinciale.
	A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, secondo la richiesta modifiche prot.S013/18.2.2-2019-118/EC, viene corretta la Tabella B circa le fasce di rispetto stradali per ciò che riguarda strade in potenziamento e di progetto, in accordo con il il D.G.P n.909 di data 30 febbraio 1995 e s.m.i., portandole rispettivamente a 20m e 30m.
	In merito a quanto richiesto con riferimento all’art. 121 della l.p. 15/2015, relativamente agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, i chiarimenti resi indicano che non vengono aggiornati i parametri in ragione del fatto che “tutti i piani di lottizzazione (omissis) sono stati introdotti a seguito di accordi con i privati”. Si richiama che la scelta è corretta nel solo caso in cui vi siano accordi sottoscritti, non nel caso in cui la scelta di piano sia stata genericamente concertata con i privati all’atto dell’inserimento nello strumento urbanistico. Data l’assenza di una indicazione esplicita, si chiede un ulteriore chiarimento a riguardo.
	NOTA AMMINISTRAZIONE In occasione della Variante al PRG 2014 la revisione generale dello strumento urbanistico ha comportato una ricognizione puntuale di tutte le aree soggette a pianificazione attuativa confermando tra queste solo alcune aree con estensione superiore a 2.500 mq richiamate in dettaglio nell'art.74 delle N.T.A.. La Variante 2014 ha introdotto l'adeguamento degli indici coerentemente alle definizioni introdotte dal Regolamento attuativo della Legge provinciale. In concomitanza all'entrata in vigore della

Variante al PRG 2014 ed al Regolamento provinciale non vi era alcun accordo urbanistico “aperto” o convenzione tra l'Amministrazione comunale e soggetti privati ragione per cui non si è posto alcun caso di applicazione transitoria di indici e parametri pre-vigenti.

NOTA AGGIUNTIVA DEL TECNICO ESTENSORE DELLA VARIANTE 2018
Nella presente Variante 2018 non sono stati variati i parametri edificatori circa le aree soggette a piano di lottizzazione e per le aree soggette a concessione convenzionata. Tali parametri edificatori erano già stati modificati nella Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015, secondo la LP 15/2015 e quindi risultano essere già aggiornati rispetto ai nuovi parametri indicati dalla suddetta legge provinciale. Nella presente variante invece sono state aggiornate le diciture dei parametri edificatori uniformandole alle definizioni della legge provinciale LP 15/2015 e al DPP 19 Maggio 2017 n.8-61/Leg, in quanto la Variante 2014 riportava all’Art.6 delle NTA le definizioni pari della normativa sovraordinata ma non aveva aggiornato il titolo dei parametri, mantenendo quelli in essere dove possibile.

Si modifica l’indicazione presente sul PL4, e sulle aree a concessione convenzionata circa le indicazioni per i singoli fabbricati “*nel caso dovessero superare la Superficie Utile Lorda (SUL) consentita se il progetto riuscirà a documentare che l’accorpamento migliora la qualità urbanistica e paesaggistica dell’intervento*”, trasformando l’indicazione in “*nel caso dovessero superare la Superficie Utile Netta (SUN) consentita se il progetto riuscirà a documentare che l’accorpamento migliora la qualità urbanistica e paesaggistica dell’intervento*”.
Secondo indicazioni dell’Amministrazione di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, si aggiorna il parametro della SUL relativo alla Superficie Utile Lorda minima dei singoli alloggi, che compare come parametro sul PL2, PL4 e sulle aree soggette a concessione convenzionata, con la SUL Superficie Utile Netta attraverso il parametro di conversione di riduzione delle superfici del 20%. In particolare la casistica relativa alla minima SUL 50mq diventa SUN 42mq e quella relativa a SUL 80mq diventa SUN 64mq. Si giustifica la scelta del parametro di conversione in superficie utile netta (ex lorda) è un parametro utilizzato in questo caso nelle NTA per definire l’unità minima per i singoli alloggi, e quindi è un parametro che non definisce l’edificabilità dell’area, ma un requisito igienico sanitario e comunque uno strumento di controllo per i singoli alloggi onde evitare speculazioni edilizie, nello specifico nei piani di lottizzazione e nelle concessioni convenzionate, di cui si è adottato l’organo comunale di Civezzano.

Tali modifiche, sopra descritte, non sono dovute per il PL1, il PL8, e per le concessioni convenzionate C4-MAZZANIGO (PC05) e C3-S.AGNESE Via dei Credaci (PC09) in quanto esistono delle convenzioni/accordi tra pubblico e privato oppure è presente un titolo edilizio abilitativo per le opere in oggetto. Per tali piani di lottizzazione o concessioni convenzionate, la Variante 2018 non apporta alcuna modica rispetto al piano vigente. In fase di approvazione vengono quindi stralciate le modifiche redatte in I Adozione e che erano state confermate in II Adozione riportando i suddetti piani allo stato approvato della Variante 2014.

Sulle tavole vengono riportate le perimetrazioni delle aree già normate secondo gli Interventi soggetti a Concessione Convenzionata all’Art.74 – Schede Allegate secondo il nuovo shape Z509 e secondo il simbolo PC come da legenda standard. Al fine di identificare univocamente le aree i quali interventi sono soggetti a concessione convenzionatoa tra NTA e tavole si introducono, per i singoli progetti convenzionati, un numero consequenziale a cui si unisce il prefisso “PC”. Si riporta nella successiva tabella la nuova numerazione univoca. Viene indicato l’inserimento in cartografia del nuovo retino come variante PAT01 che si tratta di una dimenticanza dello shape di riferimento dei piani convenzionati di cui all’Art.74 - Schede Allegate delle NTA. Lo shape non era presente nello stato attuale del piano (Variante 2014) e pertanto non era mai stato riportato sulla Variante in oggetto, si considera tale variante un errore materiale del piano in quanto le aree sono già normate nelle NTA mentre non risulta presente l’identificazione delle stesse in cartografia e lo shape di riferimento.

Si riporta di seguito la lista delle aree soggette a piano di lottizzazione e a concessione convenzionata con le modifiche in Variante 2018:

1. PIANI DI LOTTIZZAZIONE

n.	Tipo accordi urbanistici	Variante 2018	Note
PL1	**Piano di lottizzazione con convenzione tra pubblico e privato o per il quale è già stato attivato un titolo edilizio abilitativo**	**NON OGGETTO DI MODIFICHE**	Gli indici urbanistici per tale piano di lottizzazione sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PL2	Piano di lottizzazione per il quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici per tale piano di lottizzazione sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PL3	**Piano di iniziativa pubblica**	**NON OGGETTO DI MODIFICHE**	PIANO IN FASE DI REALIZZAZIONE
PL4	Piano di lottizzazione per il quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. - Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici per tale piano di lottizzazione sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PL5		**Piano stralciato con adeguamento al Piano Territoriale della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol approvato con DGP n.531 dd.19 aprile 2019**	
PL6	Piano di lottizzazione per il quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg.	Gli indici urbanistici per tale piano di lottizzazione sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PL7	Piano di lottizzazione per il quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	NON OGGETTO DI MODIFICHE	Gli indici urbanistici per tale piano di lottizzazione sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PL8	**Piano di lottizzazione con**	**NON OGGETTO DI MODIFICHE**	

	convenzione tra pubblico e privato o per il quale è già stato attivato un titolo edilizio abilitativo			

2. CONCESSIONI CONVENZIONATE

NUOVA NUMERAZIONE UNIVOCA	n.	Tipo accordi urbanistici	Variante 2018	Note
PC 01	C1 - CENTRO STORICO CIVEZZANO	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. - Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 80mq SUL a 64mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
PC 02	C4 - CIVEZZANO zona via Fersina Avisio	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. - Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.
---	**C4 - CIVEZZANO Via De Gasperi**	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	**Piano stralciato con Variante 06 – Richiesta applicazione Art.45 LP15/2015**	
PC 03	C3 - CIVEZZANO via Fersina Avisio	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto	- Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP

		tra pubblico e privato	parametro di conversione di riduzione del 20%	n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 04	C3 - ORZANO	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg. - Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 05	**C4 - MAZZANIGO**	**Concessione convenzionata con accordo tra pubblico e privato o per la quale è già stato attivato un titolo edilizio abilitativo**	**NON OGGETTO DI MODIFICHE**	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 06	C3 - PENEDALLO	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 07	C3 - S.AGNESE Via ai Cortilosi	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 08	C3 - S.AGNESE Via di Val Bianca	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Viene aggiornato il parametro della superficie minima lorda dei singoli alloggi da 50mq SUL a 42mq SUN secondo il parametro di conversione di riduzione del 20%	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	
PC 09	**C3 - S.AGNESE Via dei Credaci**	**Concessione convenzionata con accordo tra pubblico e privato o per la quale è già stato attivato un titolo edilizio abilitativo**	**NON OGGETTO DI MODIFICHE**	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.	

PC 10	C4 - SLACCHE	Concessione convenzionata per la quale non risulta agli atti alcun accordo sottoscritto tra pubblico e privato	- Vengono aggiornate le diciture dei parametri secondo le definizioni della LP 15/2015 e del DPP 19 maggio 2017 n.8-61/Leg.	Gli indici urbanistici del piano convenzionato sono stati aggiornati dalla precedente Variante 2014 approvata con DGP n.1209 di data 20.07.2015.

Le modifiche all'art. 20, relativo alle attività alberghiere, risultano corrette; non è invece corretto ammettere gli esercizi extra-alberghieri all'interno delle aree residenziali (art. 13). In merito a tale aspetto si richiama infatti quanto già indicato dal Servizio Turismo e sport, che per essi indicava che "dovrebbero eventualmente essere normati da uno specifico articolo o da un unico articolo generalmente riferito agli esercizi ricettivi (alberghieri e extra-alberghieri)". Per meglio chiarire il rilievo si pone l'esempio degli esercizi extra-alberghieri "rurali", non propri delle aree residenziali.

A seguito delle indicazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio in fase di Approvazione, secondo la richiesta modifiche prot.S013/18.2.2-2019-118/EC, viene corretto l'Art.13 delle NTA eliminando le aree extra-alberghiere dall'elenco delle destinazioni possibili nelle aree residenziali.
Viene introdotto all'Art.20 il Comma 6 che tratta espressamente le aree extra-alberghiere, ammettendole sia in area residenziale sia in ambito rurale, secondo le indicazioni della disciplina sovraordinata provinciale secondo il Titolo VI della LP 7/2002e s.m.i. e del Titolo III del DPP 25 settembre 2003 n.28-149/Leg e s.m.i..

Secondo le indicazioni del Servizio Turismo e Sport viene aggiornato il titolo dell'Articolo 20 delle NTA secondo la nuova dicitura "Aree per attività ricettive" che comprende le aree destinate ad attività alberghiera ed extra-alberghiera come specificato al Comma 1 del medesimo articolo che rimanda alla normativa sovraordinata.

Essendo l'articolo allo stato attuale del piano (Variante 2014) riguardante unicamente la destinazione alberghiera, mentre nella presente Variante è stato modificato secondo le indicazioni ricevute nei successivi pareri alla Variante in oggetto accorpando all'articolo anche le aree extra-alberghiera, si è specificato al Comma 2 che i parametri edilizi contenuti all'articolo riguardano unicamente le aree alberghiere.

La variazione circa il titolo dell'articolo 20 ha comportato anche la modifica della tavola di legenda negli elaborati introducendo alla voce "Aree alberghiere" il riferimento aggiornato alle NTA secondo l'Art.20 Comma 1, 2, 3, 4, 5.